

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE

“AMEDEO AVOGADRO”

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche,

Economiche e Sociali

Corso di Dottorato di ricerca in

Istituzioni pubbliche, sociali e culturali: linguaggi, diritto, storia

Curriculum: Autonomie, servizi, diritti

XXXIV ciclo

TESI DI DOTTORATO

IL DIRITTO ALL’OBLIO DEL CONDANNATO PENALE

SSD: IUS/08 - IUS/17

Coordinatrice:

Prof.ssa Chiara Tripodina

Tutor:

Prof. Luca Geninatti Satè

Prof. Gianluca Ruggiero

Dottoranda:

Silvia Gimigliano

INDICE

pag.

I. PREMESSE DELLA RICERCA

1. Il diritto soggettivo all'oblio	1
2. Profili normativi	6
2.1. Fonti costituzionali	6
2.2. Fonti sovranazionali	8
2.3. Fonti primarie e secondarie	9
2.4. Fonti deontologiche	16
3. Argomenti favorevoli e contrari alla tutela dell'oblio	19
4. Direttrici di ricerca	27

II. IL CONFLITTO CON ALTRE SITUAZIONI GIURIDICHE

1. Il bilanciamento: presupposti teorici e tratti essenziali del quadro giurisprudenziale	30
2. Diritto all'oblio e libertà di informazione	33
2.1. Diritto all'oblio "oppositivo", diritto di cronaca e diritto alla rievocazione storica	34
2.2. Diritto all'oblio "pretensivo" e diritto di cronaca	39
2.2.1. L'aggiornamento e contestualizzazione	40
2.2.2. La cancellazione e la deindicizzazione	42
2.3. È ipotizzabile un unico concetto di oblio?	51
2.4. Omettere i dati del reo per tutelare la vittima: conseguenze paradossali di una scelta "obbligata"	54
3. Diritto all'oblio, memoria collettiva e memoria storica	56
3.1. (<i>segue</i>): in fattispecie concernenti notizie di rilevanza storica	56
3.2. (<i>segue</i>): e in fattispecie concernenti notizie prive di rilevanza storica	58
3.3. Un possibile confronto: la memoria storica in rapporto alla criminalizzazione del negazionismo	61
4. La rilevanza diffamatoria di fatti lesivi del diritto all'oblio: il ruolo del tempo nel bilanciamento giudiziale tra reputazione e libertà di	

manifestazione del pensiero	64
5. Diritto all'oblio ed esigenze di politica criminale	67
5.1. L'estensione del diritto all'oblio della condanna ad opera dell'art. 10 d.p.r. 15/2018	67
5.2. Il ridimensionamento del diritto all'oblio del reato ad opera della l. 3/2019 e la sua riespansione ad opera della l. 134/2021	68
5.3. La prevalenza del diritto all'oblio dell'autore di reati di modesta entità sull'esigenza di impedire l'indebita reiterazione di benefici penali	72
6. Considerazioni conclusive	73
III. IL RAPPORTO CON PRINCIPI ED ISTITUTI PENALI	
1. Le cause estintive, strumenti di oblio a rilevanza extrapenale	78
2. In particolare, la rilevanza delle cause estintive nel bilanciamento fra diritto all'oblio del condannato e libertà d'informazione	85
2.1. (<i>segue</i>): sotto il profilo del necessario aggiornamento della notizia	89
2.2. (<i>segue</i>): e sotto il profilo del contrasto con l'interesse pubblico alla persistente conoscibilità della vicenda giudiziaria	90
3. Diritto all'oblio e presunzione di innocenza	95
3.1. Cenni sul contenuto del principio enunciato dall'art. 27, co. 2, Cost.	96
3.2. Il ruolo della presunzione di innocenza nel corso del procedimento penale: la tutela della reputazione dell'indagato o imputato	97
3.3. Il ruolo della presunzione di innocenza dopo la fine del procedimento penale: la tutela della reputazione del (solo) prosciolto. La conseguente estraneità del principio rispetto al tema dell'oblio del condannato	100
4. Diritto all'oblio e principio rieducativo	101
4.1. La centralità del principio rieducativo	101
4.2. L'effetto destabilizzante del fatto lesivo del diritto all'oblio	104
5. L'insistente diffusione di notizie relative a condanne penali è equiparabile ad una sanzione?	106

5.1. Una lettura: la ripubblicazione della vecchia notizia di cronaca nera quale « <i>pena disumana</i> »	106
5.2. Coordinate interpretative: transettorialità e duttilità della categoria giuridica “sanzione”	107
5.3. Spunti di diritto positivo: finalità sanzionatoria e/o riparatoria della pubblicazione del provvedimento giudiziario	109
5.4. Spunti giurisprudenziali e dottrinali: il parallelismo fra misure di contenimento del contagio da COVID-19 e sanzioni limitative della libertà personale	114
5.5. Note conclusive: la portata intrinsecamente afflittiva del fatto lesivo del diritto all’oblio	117
IV. CONCLUSIONI	
1. Un diritto fragile, ma non debole	120
2. La non esaustività delle definizioni “classiche” di oblio in rapporto alla figura del condannato penale	121
<i>Riferimenti bibliografici</i>	124

CAPITOLO I

PREMESSE DELLA RICERCA

1. Il diritto soggettivo all'oblio.

In Italia, l'esistenza di un diritto soggettivo all'oblio è stata gradualmente affermata dalla dottrina giuridica¹ e dalla giurisprudenza² durante gli anni Novanta del secolo scorso.

Oggi più di ieri, non è agevole individuare in modo preciso contenuti e confini di questo diritto della personalità³, che costituisce, a ben vedere, una «*categoria giuridica a "fattispecie plurima"*»⁴, ossia una posizione estremamente duttile, capace di assumere declinazioni differenti a seconda del contesto in cui si iscrive.

Tale caratteristica riflette, in buona sostanza, l'eterogeneità delle disposizioni normative che disciplinano l'istituto⁵. Come emerge dalla riflessione dottrinale⁶ e

¹ Circa il dibattito teorico che ha avuto luogo, v. in particolare G.B. FERRI, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in *Rivista di diritto civile*, 1990, I, p. 801 ss.; P. LAGHEZZA, *Il diritto all'oblio esiste (e si vede)*, in *Il Foro italiano*, 1998, I, c. 1835 ss.; E. GABRIELLI (a cura di), *Il diritto all'oblio. Atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997*, Napoli, 1999.

² Sull'evoluzione della giurisprudenza italiana in materia di oblio v., *ex multis*, S. MARTINELLI, *Diritto all'oblio e motori di ricerca. Memoria e privacy nell'era digitale*, Milano, 2017, p. 94 ss.; V. PEZZELLA, *La diffamazione. Le nuove frontiere della responsabilità penale e civile e della tutela della privacy nell'epoca delle chat e dei social forum*, Assago, 2016, p. 879 ss..

³ Categoria dottrinale su cui v., *ex multis*, F. DI CIOMMO, *Diritti della personalità tra media tradizionali e avvento di Internet*, in G. COMANDÉ, *Persona e tutele giuridiche*, Torino, 2003, p. 3 ss..

⁴ F. PIZZETTI, *Il prisma del diritto all'oblio*, in ID., *Il caso del diritto all'oblio*, Torino, 2013, p. 41.

⁵ V. *infra*, § 2 in questo capitolo.

⁶ V. ad esempio F. PIZZETTI, *Il prisma del diritto all'oblio*, cit., p. 42 ss.; G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2014, 4-5, p. 592 ss.; F. AGNINO, *Il diritto all'oblio e diritto all'informazione: quali condizioni per il dialogo?*, in *Danno e responsabilità*, 2018, 1, pp. 104-105.

giurisprudenziale⁷, esso rileva principalmente in due ambiti (i quali presentano, fra loro, punti di contatto): l'informazione e la protezione dei dati personali.

Quanto al primo, il contesto problematico tradizionale è rappresentato dalla lesione del «*diritto... a non vedere pubblicate... notizie relative a vicende, già legittimamente pubblicate, rispetto all'accadimento delle quali è trascorso un notevole lasso di tempo*»⁸.

Nel diverso e più recente caso della presenza, su *internet*, di articoli giornalistici non più attuali, si discute della «*pretesa alla contestualizzazione e aggiornamento..., e se del caso... cancellazione*»⁹.

Guardando, invece, al settore della protezione dei dati, il concetto di oblio risulta in qualche misura indeterminato.

Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016¹⁰ non fornisce una definizione, né sembra consentire all'interprete di ricavarne una sufficientemente circostanziata¹¹.

Anzi, la rubrica dell'art. 17, recante «*Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)*», suscita dubbi sul contenuto di quest'ultimo, nonché sul suo rapporto con

⁷ V. soprattutto Cass. civ., sez. un., sent. 22 luglio 2019, n. 19681, nella quale viene evidenziato che «*quando si parla di diritto all'oblio ci si riferisce, in realtà, ad almeno tre differenti situazioni: quella di chi desidera non vedere nuovamente pubblicate notizie relative a vicende, in passato legittimamente diffuse, quando è trascorso un certo tempo tra la prima e la seconda pubblicazione; quella, connessa all'uso di internet ed alla reperibilità delle notizie nella rete, consistente nell'esigenza di collocare la pubblicazione, avvenuta legittimamente molti anni prima, nel contesto attuale (è il caso della sentenza n. 5525 del 2012); e quella, infine, trattata nella... sentenza Google Spain della Corte di giustizia dell'Unione europea, nella quale l'interessato fa valere il diritto alla cancellazione dei dati*».

⁸ G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, cit., p. 592.

⁹ Come chiarito da Cass. civ., sez. III, sent. 5 aprile 2012, n. 5525.

¹⁰ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

¹¹ Nel regolamento, la locuzione «*diritto all'oblio*» compare, oltreché nella rubrica dell'art. 17 («*Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)*»), nei considerando nn. 65 («*Un interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali che lo riguardano e il «diritto all'oblio»...*»), 66 («*Per rafforzare il «diritto all'oblio» nell'ambiente online, è opportuno che il diritto di cancellazione sia esteso in modo tale da obbligare il titolare del trattamento...*») e 156 («*Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a fornire, a specifiche condizioni e fatte salve adeguate garanzie per gli interessati, specifiche e deroghe relative ai requisiti in materia di informazione e ai diritti alla rettifica, alla cancellazione, all'oblio, alla limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati personali...*»).

altri diritti in materia (*in primis* quello, appunto, alla cancellazione)¹².

Del resto, si tratta di uno scenario relativamente nuovo, come le questioni giuridiche che solleva. Basti pensare che, ancora nel 2013, in dottrina veniva reputato «fuorviante» qualificare il diritto all'oblio «*come una specificazione del diritto al controllo sui propri dati e come un'estrinsecazione del diritto a chiederne la cancellazione*», essendosi lo stesso sviluppato «*nell'ambito del rapporto tra il diritto dell'individuo al rispetto della sua riservatezza e della sua dignità, da una parte, e il diritto... alla libertà di informazione e di manifestazione del pensiero, dall'altra*»¹³.

Poiché il diritto in esame assume declinazioni differenti, varia, corrispondentemente, il contenuto della situazione giuridica contrapposta.

Nello specifico, tale contenuto consiste, in caso di ripubblicazione di notizie, nel «*dovere di non interferire nel passato coinvolgente persone del presente, allorché l'interferenza non sia legittimata da quei requisiti di attualità e rilevanza sociale della conoscenza, la ricorrenza dei quali soltanto può consentire l'incisione di quel diritto*»¹⁴; in caso di permanenza *online* di notizie, nel dovere di procedere all'aggiornamento o alla cancellazione; in caso, infine, di trattamento dei dati personali non conforme al regolamento (UE) 2016/679, nel dovere di provvedere in ossequio alle sue disposizioni.

Non è superfluo evidenziare che, a rigore, il diritto all'oblio può essere utilmente invocato non solo rispetto a vicende negative (come avviene il più delle volte), ma anche per elidere circostanze neutre o, addirittura, positive: è stato asserito, al riguardo,

¹² Sul punto, è stato osservato che «*Ai fini del Regolamento... una nozione di diritto all'oblio... avrebbe potuto essere utilizzata senza problemi, purché fosse... precisamente definita*» dal regolamento stesso, il quale «*invece, utilizzando il termine cancellazione e ponendo il diritto all'oblio tra virgolette, ha mancato l'occasione di fornire una definizione che, per quanto problematica potesse essere, sarebbe stata poi unanimemente utilizzata e condivisa*» (S. MARTINELLI, *Diritto all'oblio e motori di ricerca*, cit., p. 292). Cfr. M.R. ALLEGRI, *Diritto all'oblio, tutela della web reputation individuale e "eccezione giornalistica": spunti giurisprudenziali*, in *forumcostituzionale.it*, 6 giugno 2018, p. 1 e pp. 4-5; S. BONAVITA - R. PARDOLESI, *GDPR e diritto alla cancellazione (oblio)*, in *Danno e responsabilità*, 2018, 3, pp. 275-276; V. CUFFARO, *Cancellare i dati personali. Dalla damnatio memoriae al diritto all'oblio*, in N. ZORZI GALGANO (a cura di), *Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR*, Milano, 2019, p. 223 ss.; E. LUCCHINI GUASTALLA, *Il nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali: i principi ispiratori*, in *Contratto e impresa*, 2018, 1, pp. 119-120. Particolarmente radicale la tesi avanzata da G. GAROFALO, *Identità digitale e diritto all'oblio: questioni aperte all'indomani dell'approvazione del GDPR*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2021, 3, pp. 1512-1516, secondo cui, a dispetto della rubrica dell'art. 17, il regolamento si sarebbe limitato a riaffermare ed implementare «*l'istituto della cancellazione già presente nella direttiva CE/95/46*».

¹³ F. PIZZETTI, *Il prisma del diritto all'oblio*, cit., pp. 30-31.

¹⁴ G. GIACOBBE, in E. GABRIELLI (a cura di), *Il diritto all'oblio*, cit., p. 41.

che «*va interpretato... come diritto al «vivere in pace»... fuori dal clamore e dalla pubblicità, positiva o negativa che sia*»¹⁵.

Generalmente classificato come diritto di quarta generazione¹⁶, l'istituto presenta, al contempo, contenuto oppositivo e pretensivo; dunque, riunisce in sé caratteristiche proprie, rispettivamente, dei diritti di libertà e dei diritti sociali¹⁷.

Le definizioni tradizionali, come quella appena ricordata (diritto a “vivere in pace”), individuano una libertà negativa, ossia una libertà da interferenze esterne nella sfera privata dell'individuo.

Diversamente, i rimedi di tipo non risarcitorio, legati alla diffusione di *internet* su larga scala e all'evoluzione del concetto di oblio¹⁸, avvicinano il diritto in parola ai diritti sociali¹⁹. In particolare, esso viene a delinarsi quale diritto a «*prestazioni positive da parte dello Stato, degli enti pubblici o dei privati aventi un contenuto particolare*»²⁰: cancellare, aggiornare, deindicizzare, sottrarre all'indicizzazione.

¹⁵ G. CONSOLI, in E. GABRIELLI (a cura di), *Il diritto all'oblio*, cit., p. 53. Nel medesimo senso, S. NIGER, *Il diritto all'oblio*, in G. FINOCCHIARO (a cura di), *Diritto all'anonimato. Anonimato, nome e identità personale*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. GALGANO, vol. XLVIII, Padova, 2008, p. 62.

¹⁶ *Ex multis*, S. MARTINELLI, *Diritto all'oblio e motori di ricerca*, cit., p. 66.

¹⁷ Sotto questo profilo sembra possibile riscontrare una similitudine con il diritto alla salute, che, come precisato da Corte cost., sent. 16 ottobre 1990, n. 455, «*si articola in situazioni giuridiche soggettive diverse in dipendenza della natura e del tipo di protezione che l'ordinamento costituzionale assicura al bene dell'integrità e dell'equilibrio fisici e psichici della persona umana in relazione ai rapporti giuridici cui in concreto inerisce*», e segnatamente nella «*difesa dell'integrità fisio-psichica della persona umana di fronte alle aggressioni o alle condotte comunque lesive dei terzi*» e nel «*diritto a trattamenti sanitari*».

Sulla distinzione fra diritti di libertà e diritti sociali v., *ex multis*, A. BALDASSARRE, *Diritti della persona e valori costituzionali*, Torino, 1997, p. 139 ss. e A. GIORGIS, voce *Diritti sociali*, parimenti in *Enciclopedia Garzanti del Diritto*, 3^a ed., Milano, 2009, pp. 542-543.

¹⁸ Appunto esperibili a fronte della permanenza *online* di notizie, nonché in materia di protezione dei dati.

¹⁹ Cfr. A. ALÙ (*Esiste il diritto all'oblio su internet? La complessa evoluzione di tale figura tra giurisprudenza e legge*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2020, 1, p. 320, che rileva come la Suprema Corte, con la sentenza n. 5525/2012 (v. *supra*, nota 9 in questo capitolo), abbia «*ampliato il contenuto tradizionalmente “negativo” del diritto all'oblio, qualificabile come pretesa a impedire la ripubblicazione di una notizia divulgata in passato, ricostruendo un'inedita accezione “positiva” di tale figura*».

²⁰ L'espressione è tratta da A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali. Lezioni. Parte generale*, 2^a ed. riveduta e ampliata, Padova, 1990, p. 62.

Pertanto, sui tratti distintivi dei diritti sociali, la dottrina è divisa. In argomento, *ex multis*, A. GIORGIS, *La costituzionalizzazione dei diritti all'uguaglianza sostanziale*, Napoli, 1999, pp. 50-55.

Il confine con altri diritti della personalità risulta incerto²¹, al punto che alcuni autori hanno addirittura messo in dubbio l'opportunità di riconoscere al diritto all'oblio una considerazione (e *a fortiori* una definizione) autonoma²².

Ponendo l'accento sul fatto che matura in relazione a vicende già note, quando sia trascorso un periodo di tempo idoneo a giustificare la pretesa di anonimato²³, la dottrina è sostanzialmente concorde nel ritenerlo «specificazione»²⁴ del diritto alla riservatezza²⁵.

Per quanto concerne, poi, il complesso legame con il diritto all'identità personale²⁶, se da un lato quest'ultimo contribuisce a fondare il diritto all'oblio²⁷, dall'altro il diritto all'oblio risulta «strumentale» al diritto all'identità personale²⁸, perché «concretizza... la libertà di poter cambiare, di poter crescere, di poter essere

²¹ Così è stato sostenuto, fra l'altro, che il diritto all'oblio «oscilla tra diritto al rispetto della dignità e dell'identità della persona e diritto alla riservatezza» (F. PIZZETTI, *Il prisma del diritto all'oblio*, cit., p. 30).

²² V. ad esempio G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, cit., p. 600, la quale afferma: «Non pare che il diritto all'oblio costituisca un diritto in sé e che si debba ampliare il catalogo dei diritti della personalità, dal momento che esso appare comunque strumentale, o al diritto all'identità personale o al diritto alla protezione dei dati personali». *Contra*, ex multis, L. CRIPPA, *Il diritto all'oblio: alla ricerca di un'autonoma definizione*, in *Giustizia civile*, 1997, I, p. 1992, secondo cui «Il diritto all'oblio, pur essendo una specificazione del diritto alla riservatezza, presenta aspetti del tutto singolari e peculiari che ne impongono una autonoma definizione».

²³ V. SGROI, in E. GABRIELLI (a cura di), *Il diritto all'oblio*, cit., p. 19; L. CRIPPA, *Il diritto all'oblio: alla ricerca di un'autonoma definizione*, cit., p. 1993; S. MORELLI, *Fondamento costituzionale e tecniche di tutela dei diritti della personalità di nuova emersione. (A proposito del c.d. «diritto all'oblio»)*, in *Giustizia civile*, 1997, II, pp. 522-523; G.B. FERRI, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, cit., p. 813; L. RATTIN, *Il diritto all'oblio*, in *Archivio civile*, 2000, p. 1071; G. GIACOBBE, in E. GABRIELLI (a cura di), *Il diritto all'oblio*, cit., p. 25.

²⁴ *Ex multis*, L. CRIPPA, *Il diritto all'oblio: alla ricerca di un'autonoma definizione*, cit., p. 1992; L. RATTIN, *Il diritto all'oblio*, cit., p. 1071.

²⁵ Consistente, come noto, nel «diritto a non render note a terzi le proprie vicende personali o familiari e a non vederle divulgate a opera di chi ne venga comunque a conoscenza» (A. MANTELERO, voce *Diritto alla riservatezza*, in *Enciclopedia Garzanti del Diritto*, 3^a ed., Milano, 2009, p. 1309).

²⁶ Da intendersi in senso sostanzialmente oggettivo: «La lesione dell'identità personale va misurata con riferimento alla immagine sociale di un soggetto quale oggettivamente rilevabile. La verità personale, in un certo senso, è oggettivata nella verità storica» (G. FINOCCHIARO, *La memoria della Rete e il diritto all'oblio*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2010, 3, p. 399).

²⁷ G. GIACOBBE, in E. GABRIELLI (a cura di), *Il diritto all'oblio*, cit., p. 31; G. FINOCCHIARO, *La memoria della rete e il diritto all'oblio*, cit., p. 398.

²⁸ G. GIACOBBE, in E. GABRIELLI (a cura di), *Il diritto all'oblio*, cit., p. 31; G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, cit., pp. 600-601.

accettato per quello che si è in un determinato momento della propria esistenza», in ossequio ai principi stabiliti dagli artt. 2 e 3 Cost.²⁹.

Appare infine difficilmente inquadrabile, almeno sul piano teorico, il rapporto con il diritto alla protezione dei dati personali, stante la difficoltà di definire il diritto in esame alla luce della disciplina dettata dal regolamento (UE) 2016/679.

2. Profili normativi.

Il quadro normativo di riferimento risulta per più aspetti eterogeneo: include fonti interne ed europee; involge diversi rami del diritto; comprende fra l'altro disposizioni deontologiche, alcune delle quali presentano caratteristiche peculiari.

Ci si propone di fornire qui una sintesi essenzialmente riepilogativa; si avrà occasione di approfondire successivamente singoli profili normativi che specificano il tema dell'oblio in relazione alla figura del condannato penale.

Sembra opportuno tener presente, accanto alle indicazioni dottrinali, la sentenza delle Sezioni Unite civili n. 19681/2019³⁰, che offre appunto una ricognizione delle diverse fonti in materia.

2.1. Fonti costituzionali.

Il fondamento costituzionale del diritto all'oblio viene individuato nell'art. 2 Cost., inteso quale norma *«selettivamente aperta... all'ingresso di nuove forme di manifestazione dei medesimi valori già censiti dal Costituente»³¹*, secondo la tesi di Franco Modugno³².

Tale fondamento viene altresì ravvisato nell'art. 3, co. 1, Cost., ove sancisce il

²⁹ L. RATTIN, *Il diritto all'oblio*, cit., p. 1071.

³⁰ Cass. civ., sez. un., sent. 22 luglio 2019, n. 19681.

³¹ M.R. MORELLI, in E. GABRIELLI (a cura di), *Il diritto all'oblio*, cit., p. 45; nel medesimo senso, S. MORELLI, *Fondamento costituzionale e tecniche di tutela dei diritti della personalità di nuova emersione*, cit., pp. 517-518.

Sui contenuti dell'art. 2 v. M. FIORAVANTI, *Art. 2 Costituzione italiana*, Roma, 2017, soprattutto p. 17 ss..

³² F. MODUGNO, *I «nuovi diritti» nella Giurisprudenza Costituzionale*, Torino, 1995, *passim*.

valore della dignità umana³³, già implicitamente promosso dall'art. 2 Cost.³⁴.

Come è stato sottolineato, dall'espressione «*pari dignità sociale*» si evince che detto valore, oltre a rilevare rispetto al principio di eguaglianza formale, presenta un significativo legame con il principio di eguaglianza sostanziale, enunciato dal secondo comma dello stesso art. 3. Segnatamente, «*l'affermazione in ambito sociale della dignità umana implica che i pubblici poteri si adoperino per garantire il pieno rispetto ed il pieno sviluppo della persona, proprio in quanto portatrice di dignità*»³⁵.

Il diritto all'oblio può inoltre essere posto in relazione con la libertà morale, tutelata dall'art. 13 Cost.³⁶.

Qualora sia invocato dal condannato penale, trova ancora ragione nel principio del finalismo rieducativo della pena stabilito dall'art. 27, co. 3, Cost.³⁷.

La disposizione — che ha più volte fornito alla Consulta la base argomentativa per implementare altre garanzie³⁸ — delinea implicitamente un diritto sociale: quello «*del condannato a trattamenti tendenti alla sua rieducazione*»³⁹. Come chiarisce la dottrina penalistica, per «*rieducazione*» deve intendersi «*possibilità di risocializzazione*», tranne nel caso di condannati non bisognosi di recupero sociale, rispetto ai quali la pena svolge prevalentemente funzione di intimidazione⁴⁰.

³³ T.E. FROSINI, *Il diritto all'oblio e la libertà informatica*, in F. PIZZETTI, *Il caso del diritto all'oblio*, Torino, 2013, p. 94.

³⁴ M. BELLOCCI - P. PASSAGLIA (a cura di), *La dignità dell'uomo quale principio costituzionale. Quaderno predisposto in occasione dell'incontro trilaterale delle Corti costituzionali italiana, spagnola e portoghese. Roma, Palazzo della Consulta, 30 settembre - 1° ottobre 2007*, in *cortecostituzionale.it*, § 1.

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ E. CURRAO, *Diritto all'oblio, stigma penale e cronaca giudiziaria: una memoria indimenticabile*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2019, 6, p. 160.

³⁷ *Ibidem*; M. IASELLI, *Libertà giornalistica: diritto all'oblio non può esser sempre riconosciuto*, in *altalex.com*, 24 luglio 2018.

³⁸ V. MANES (a cura di), *Principi costituzionali in materia penale (diritto penale sostanziale). Giurisprudenza sistematica*, in *cortecostituzionale.it*, settembre 2014, p. 82.

³⁹ A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali*, cit., p. 59.

⁴⁰ M. PELISSERO, *Funzioni della pena*, in C.F. GROSSO - M. PELISSERO - D. PETRINI - P. PISA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 2ª ed., Milano, 2017, p. 601.

2.2. Fonti sovranazionali.

Volgendo lo sguardo alle fonti sovranazionali, il già citato regolamento (UE) 2016/679, direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dal 25 maggio 2018⁴¹, offre oggi la disciplina di riferimento in materia di protezione dei dati.

Il relativo art. 5, recante «*Principi applicabili al trattamento di dati personali*», impone che questi siano «*esatti e, se necessario, aggiornati*» e che vengano «*adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati*» (par. 1, lett. d).

Il primo paragrafo dell'art. 17 (rubricato «*Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)*») enuncia i motivi per cui l'interessato ha diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati personali; il secondo precisa i doveri informativi del titolare del trattamento qualora abbia «*reso pubblici dati personali*» e sia appunto «*obbligato... a cancellarli*»; il terzo esclude l'applicazione dei predetti paragrafi primo e secondo «*nella misura in cui il trattamento sia necessario*», fra l'altro, «*per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione*» (lett. a)⁴² e «*a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1⁴³, nella misura in cui il diritto*» alla cancellazione «*rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento*» (lett. d).

⁴¹ Art. 99, par. 2, del regolamento.

⁴² Ed invero, i primi due paragrafi dell'art. 85 del regolamento dispongono:

«1. Il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali... con il diritto alla libertà d'espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria.

2. Ai fini del trattamento effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, gli Stati membri prevedono esenzioni o deroghe rispetto ai capi II (principi), III (diritti dell'interessato), IV (titolare del trattamento e responsabile del trattamento), V (trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali), VI (autorità di controllo indipendenti), VII (cooperazione e coerenza) e IX (specifiche situazioni di trattamento dei dati)» del regolamento stesso «qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d'espressione e di informazione».

⁴³ Ai sensi del quale «Il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, in conformità del presente regolamento. Tali garanzie assicurano che siano state predisposte misure tecniche e organizzative, in particolare al fine di garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati. Tali misure possono includere la pseudonimizzazione, purché le finalità in questione possano essere conseguite in tal modo. Qualora possano essere conseguite attraverso il trattamento ulteriore che non consenta o non consenta più di identificare l'interessato, tali finalità devono essere conseguite in tal modo».

Di particolare interesse, inoltre, l'art. 10⁴⁴ del regolamento, che impone limiti al trattamento dei dati personali c.d. "giudiziari". Segnatamente, la disposizione stabilisce che *«Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1⁴⁵, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati»*, precisando ulteriormente che *«Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica»*.

Vengono poi in rilievo due disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: l'art. 7, che sancisce il diritto di *«ogni persona... al rispetto della propria vita privata e familiare»*, e l'art. 8, che garantisce la *«protezione dei dati di carattere personale»*.

Nell'ordinamento del Consiglio d'Europa, il *«Diritto al rispetto della vita privata e familiare»* è invece tutelato dall'art. 8 CEDU.

2.3. Fonti primarie e secondarie.

Occorre quindi prendere in esame le fonti interne di rango primario e secondario.

In seguito alle modifiche apportate dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101⁴⁶, il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*«Codice in materia di protezione dei dati personali»*) reca *«disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016»*. Ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 196/2003, *«Il trattamento dei dati personali avviene»* appunto *«secondo le norme del regolamento»* in questione, *«nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona»*.

L'art. 2-bis specifica che *«L'Autorità di controllo»* prescritta dall'art. 51 del

⁴⁴ Per i dubbi applicativi che ha suscitato, v. ad esempio P. MARINI, *Trattamento dei dati giudiziari, che fare?*, in *altalex.com*, 23 gennaio 2019.

⁴⁵ Che stabilisce le condizioni di liceità del trattamento.

⁴⁶ Recante *«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»*.

regolamento europeo «è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali», autorità amministrativa indipendente istituita con l. 31 dicembre 1996, n. 675.

L'art. 2-*octies* detta i «Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e reati»⁴⁷, in ossequio all'art. 10 del regolamento.

L'art. 52⁴⁸, rubricato «Dati identificativi degli interessati», sottopone a particolari

⁴⁷ La disposizione stabilisce quanto segue:

«1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento, che non avviene sotto il controllo dell'autorità pubblica, è consentito, ai sensi dell'articolo 10 del medesimo regolamento, solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

2. In mancanza delle predette disposizioni di legge o di regolamento, i trattamenti dei dati di cui al comma 1 nonché le garanzie di cui al medesimo comma sono individuati con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante.

3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza è consentito se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento...

4. Nei casi in cui le disposizioni di cui al comma 3 non individuano le garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati, tali garanzie sono previste con il decreto di cui al comma 2.

5. Quando il trattamento dei dati di cui al presente articolo avviene sotto il controllo dell'autorità pubblica si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2-*sexies*.

6. Con il decreto di cui al comma 2 è autorizzato il trattamento dei dati di cui all'articolo 10 del Regolamento, effettuato in attuazione di protocolli di intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, stipulati con il Ministero dell'interno o con le prefetture-UTG. In relazione a tali protocolli, il decreto di cui al comma 2 individua, le tipologie dei dati trattati, gli interessati, le operazioni di trattamento eseguibili, anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione e prevede le garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Il decreto è adottato, limitatamente agli ambiti di cui al presente comma, di concerto con il Ministro dell'interno».

⁴⁸ La disposizione, contenuta nel capo III («Informatica giuridica») del titolo I («Trattamenti in ambito giudiziario») della parte II del decreto, stabilisce quanto segue:

«1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.

2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: "In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di...".

4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche

cautele la diffusione di provvedimenti giurisdizionali⁴⁹: il giudice ne ordina l'anonimizzazione su istanza di parte⁵⁰, purché avanzata «*per motivi legittimi*»⁵¹ (co. 1), o anche d'ufficio, «*a tutela dei diritti o della dignità degli interessati*» (co. 2).

All'interno della parte II⁵² del decreto legislativo, il titolo VII è specificamente dedicato ai «*Trattamenti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici*»⁵³; il titolo XII a «*Giornalismo, libertà di informazione e di espressione*».

Sul versante dei dati inerenti a condanne penali, è opportuno soffermarsi su alcune disposizioni in materia di casellario giudiziale, casellario giudiziale europeo e archivi del Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza.

in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 209 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.

7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali».

⁴⁹ In argomento, *ex multis*, P. PATATINI - F. TRONCONE (a cura di), *L'oscuramento dei dati personali nei provvedimenti della Corte costituzionale*, in *cortecostituzionale.it*, dicembre 2020, p. 13 ss..

⁵⁰ Legittimato a proporla è l'«*interessato*» (art. 52, co. 1, d.lgs. 196/2003), definito dall'art. 4, n. 1, del regolamento (UE) 2016/679 come «*persona fisica identificata o identificabile*».

⁵¹ La giurisprudenza di legittimità chiarisce che per «*“motivi legittimi”*» deve intendersi «*“motivi opportuni”*», rilevando «*la particolare ampiezza, opportunamente non predeterminata dal legislatore all'interno di schemi rigidi, delle ragioni che possono essere addotte a sostegno della richiesta..., fermo restando che l'accoglimento della richiesta medesima interverrà ogniqualvolta l'autorità giudiziaria ravviserà un equilibrato bilanciamento tra le esigenze di riservatezza del singolo e il principio della generale conoscibilità dei provvedimenti giurisdizionali e del contenuto integrale delle sentenze, quale strumento di democrazia e di informazione giuridica*» (Cass. civ., sez. V, ord. 7 agosto 2020, n. 16807).

⁵² Recante «*Disposizioni specifiche per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri nonché disposizioni per i trattamenti di cui al capo IX del regolamento*».

⁵³ V. in particolare l'art. 99, co. 1, secondo cui «*Il trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati*».

Com'è noto, ai sensi dell'art. 2, co. 1, d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313⁵⁴, il casellario giudiziale è «*il registro nazionale che contiene l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati*» (lett. a), mentre il casellario giudiziale europeo consiste nell'«*insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari di condanna⁵⁵ adottati negli Stati membri dell'Unione europea nei confronti di cittadini italiani*» (lett. a-bis).

Entrambi sono tenuti dal Ministero della giustizia, mediante gli uffici previsti dagli artt. 15 e ss. del testo unico.

Tra i provvedimenti oggetto di iscrizione⁵⁶ nel casellario giudiziale figurano i «*provvedimenti giudiziari... di condanna definitivi*», nonché numerosi altri provvedimenti in materia penale, tassativamente indicati dall'art. 3.

Le iscrizioni contenute nel casellario giudiziale «*sono eliminate decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita*» ex art. 5, co. 1⁵⁷. Questa regola generale conosce eccezioni: il secondo comma della disposizione individua infatti ulteriori e specifiche ipotesi di cancellazione, diversificando il tempo di permanenza delle iscrizioni in ragione delle caratteristiche del provvedimento⁵⁸.

Nel casellario giudiziale europeo vengono invece iscritte «*le condanne pronunciate in un altro Stato membro dell'Unione europea nei confronti di cittadini*

⁵⁴ Recante «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti*».

⁵⁵ Ai fini del testo unico, per «*condanna*» si intende «*ogni decisione definitiva di condanna adottata dalla autorità giudiziaria penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato e riportata nel casellario giudiziale*» (art. 2, co. 1, lett. g-bis), d.p.r. 313/2002).

⁵⁶ La quale avviene per estratto (art. 3, co. 1, d.p.r. 313/2002), contenente i dati previsti dall'art. 4 del decreto.

⁵⁷ Come sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. a), n. 1, d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122, recante «*Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103*». V. in argomento V. GRAMUGLIA, *Revisione della disciplina del casellario giudiziale: le nuove disposizioni introdotte dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122*, in archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 10 gennaio 2019.

⁵⁸ La giurisprudenza ha esplicitamente riconosciuto che la tutela del diritto all'oblio risulta sottesa all'eliminazione di iscrizioni dal casellario giudiziale: in questo senso, ad esempio, il rilievo secondo cui l'art. 5, co. 2, lett. d), d.p.r. 313/2002 «*risponde all'esigenza che non sia conservata memoria di infrazioni "bagatellari", e "tutela il "diritto all'oblio" di chi si sia reso responsabile in tempi passati di modeste infrazioni alla legge penale e per un periodo congruo non abbia commesso altri reati*» (Cass. pen., sez. I, sent. 19 luglio 2016, n. 30841, richiamando Corte cost., sent. 8 ottobre 2010, n. 287).

italiani» (art. 5-bis, co. 1, lett. a), d.p.r. 313/2002); l'eliminazione di dette iscrizioni avviene «a seguito di identica eliminazione comunicata dall'autorità centrale di altro Stato membro di condanna» (art. 5-quater d.p.r. 313/2002).

L'interessato ha «diritto di ottenere» il certificato del casellario giudiziale e il certificato del casellario giudiziale europeo senza necessità di motivare la richiesta (art. 24, co. 01, e 25-ter, co. 1, d.p.r. 313/2002).

Nel primo sono riportate le iscrizioni presenti nel casellario giudiziale, tranne quelle indicate nell'art. 24, co. 1, del d.p.r.. Se «riguardante un cittadino italiano», il certificato contiene, inoltre, «l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo» (art. 24, co. 1-bis, d.p.r. 313/2002).

Simmetricamente, il certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dal cittadino italiano include sia «le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale europeo, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione» (art. 25-ter, co. 1, d.p.r. 313/2002), sia «l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale» (art. 25-ter, co. 1-bis, d.p.r. 313/2002)⁵⁹.

Ai sensi dell'art. 25-bis, «Il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies⁶⁰ del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori».

Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno «diritto di ottenere»⁶¹, ex art. 28, co. 1, 2 e 3, d.p.r. 313/2002, (i) un «certificato selettivo», contenente «le sole iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un

⁵⁹ Il cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea è invece legittimato ad ottenere dall'Ufficio centrale «le informazioni relative alle condanne pronunciate nello Stato membro di cittadinanza e a quelle dallo stesso ricevute e conservate, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione» (art. 25-ter, co. 2, d.p.r. 313/2002).

⁶⁰ Che incriminano rispettivamente «Prostituzione minorile», «Pornografia minorile», «Detenzione di materiale pornografico», «Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile» e «Adescamento di minorenni».

⁶¹ Qualora «necessario per l'esercizio delle loro funzioni» e limitatamente a persone maggiorenni (art. 28, co. 1, d.p.r. 313/2002).

determinato soggetto pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità istituzionali dell'amministrazione o del gestore», (ii) un «certificato generale», che «riporta tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto» e viene «rilasciato quando non può procedersi, sulla base delle disposizioni che regolano i singoli procedimenti amministrativi, alla selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti», e (iii) il certificato del casellario giudiziale europeo, oltre al (iv) certificato del casellario dei carichi pendenti (che non rivela l'esistenza di condanne ma di processi in corso).

Nel certificato selettivo e in quello generale non compaiono le iscrizioni indicate dall'art. 28, co. 7 (delle quali è altresì esclusa la menzione nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato, ex art. 24, co. 1, lettere b), f-bis), m-bis) e m-ter).

Corrispondentemente, nelle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46⁶² e 47⁶³ d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 circa l'esistenza di iscrizioni a proprio carico nel casellario giudiziale, «l'interessato... non è tenuto a indicare la presenza di quelle» elencate negli artt. 24, co. 1, e 28, co. 7 (art. 28, co. 8, d.p.r. 313/2002).

Il Centro elaborazione dati (CED) istituito con l. 1° aprile 1981, n. 121⁶⁴ presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, Direzione centrale della polizia criminale⁶⁵, svolge invece funzioni di «raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici» (art. 8, co. 2) delle informazioni e dei dati «in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità» (art. 6, co. 1, lett. a).

L'art. 10 l. 121/1981 consente alla «persona» a cui «si riferiscono i dati» di «chiedere» alla Direzione centrale della polizia criminale «la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se

⁶² Che regola, come noto, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, con le quali può essere attestato, fra l'altro, «di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa» (art. 46, co. 1, lett. aa), d.p.r. 445/2000).

⁶³ Che regola, come noto, le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

⁶⁴ Recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».

Sull'articolata disciplina del CED v., ex multis, R. BORRELLO, *Il trattamento dei dati personali da parte delle Forze di Polizia*, in R. BORRELLO - A. FROSINI - M. MANETTI, *Attività delle forze di polizia e trattamento dei dati personali*, Santarcangelo di Romagna, 2012, p. 61 ss..

⁶⁵ In base al combinato disposto degli artt. 8, co. 1, e 5, co. 1, lett. c), l. 121/1981.

i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima» (co. 3). L'ufficio, «esperiti i necessari accertamenti, ... comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate»; può tuttavia «omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali» (co. 4). Il soggetto che «viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi» (co. 5).

Ai sensi dell'art. 48, co. 2, d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51⁶⁶, «Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5» l. 121/1981 «si applicano, oltre ai dati destinati a confluire nel» CED, «ai dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi delle Forze di polizia».

Nella prospettiva della tutela dell'oblio, di estrema importanza risulta il d.p.r. 15 gennaio 2018, n. 15⁶⁷, che ha imposto, per la prima volta, termini per la conservazione dei dati trattati per finalità di polizia da organi, uffici e comandi di polizia, CED compreso⁶⁸.

Il regolamento sancisce il principio secondo cui «I dati personali oggetto di trattamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità di polizia», come specificate dal relativo art. 3 (art. 10, co. 1, d.p.r. 15/2018).

⁶⁶ Recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio». V. in argomento M. IASELLI, *Dati giudiziari in ambito penale: recepita la direttiva europea*, in *altalex.com*, 29 maggio 2018.

⁶⁷ «Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia».

⁶⁸ V. sul punto Cons. Stato, sez. consultiva per gli atti normativi, parere 25 settembre 2017, n. 2039.

Per i «*dati relativi ad attività di polizia giudiziaria conclusa con sentenza di condanna*» è stabilito, in linea generale⁶⁹, il termine massimo di «*25 anni dal passaggio in giudicato della sentenza*» (art. 10, co. 3, lett. h), d.p.r. 15/2018).

Questa previsione rappresenta un vero e proprio spartiacque. Prima dell'entrata in vigore del d.p.r. 15/2018, la giurisprudenza, prendendo atto del silenzio normativo, aveva infatti radicalmente «*escluso la possibilità di disporre la cancellazione o l'integrazione dei dati nel caso in cui fosse stato accertato che gli stessi erano esatti e completi nel contenuto, nonché, al momento della raccolta, di provenienza legittima e rapportati agli scopi del CED*»⁷⁰.

Lasciando la sfera della protezione dei dati, occorre constatare come non sia infrequente che fatti lesivi del diritto all'oblio presentino rilevanza diffamatoria. Sono pertanto annoverabili tra le fonti primarie anche le disposizioni penali sulla diffamazione, contenute negli artt. 595 ss. c.p. e 12⁷¹ l. 8 febbraio 1948, n. 47 («*Disposizioni sulla stampa*»)⁷².

Ancora, è ravvisabile un significativo nesso fra diritto all'oblio e cause di estinzione del reato e della pena (artt. 150 ss. c.p.).

2.4. Fonti deontologiche.

Da ultimo, vengono in considerazione alcune disposizioni deontologiche relative

⁶⁹ Cfr. art. 10, co 4, 5, 6 e 7 d.p.r. 15/2018.

⁷⁰ Come ricostruito da Cass. civ., sez. I, ord. 29 agosto 2018, n. 21362.

⁷¹ Come noto, l'art. 13 l. 47/1948 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza 12 luglio 2021, n. 150.

⁷² Le Sezioni Unite penali hanno enunciato il principio di diritto secondo cui «*La testata giornalistica telematica, in quanto assimilabile funzionalmente a quella tradizionale, rientra nel concetto ampio di stampa e soggiace alla normativa, di rango costituzione e di livello ordinario, che disciplina l'attività d'informazione professionale diretta al pubblico*» (Cass. pen., sez. un., sent. 17 luglio 2015, n. 31022). Ne deriva che, come in seguito precisato dalla Suprema Corte, al periodico online «*si estendono non solo le garanzie costituzionali a tutela della stampa e della libera manifestazione del pensiero previste dall'art. 21 Cost., ma anche le disposizioni volte ad impedire che con il mezzo della stampa si commettano reati, tra le quali*» l'art. 57 c.p., che prevede la responsabilità per omesso controllo del direttore responsabile (Cass. pen., sez. V, sent. 22 marzo 2018, n. 13398).

È stato altresì sottolineato che «*l'interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata del termine "stampa" non può riguardare tutti in blocco i nuovi mezzi, informatici e telematici, di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, pagine Facebook), a prescindere dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi, ma deve essere invece riconosciuta a quei casi che, per i profili strutturale e finalistico che li connotano, sono riconducibili nel concetto di "stampa" inteso in senso più ampio*» (Cass. pen., sez. V, sent. 11 gennaio 2019, n. 1275).

alla professione giornalistica.

Il testo unico dei doveri del giornalista valorizza notevolmente il diritto all'oblio del condannato penale.

In particolare, l'art. 3, rubricato «*Identità personale e diritto all'oblio*», dispone fra l'altro che «*Il giornalista:*

a) rispetta il diritto all'identità personale ed evita di far riferimento a particolari relativi al passato, salvo quando essi risultino essenziali per la completezza dell'informazione;

b) nel diffondere a distanza di tempo dati identificativi del condannato valuta anche l'incidenza della pubblicazione sul percorso di reinserimento sociale dell'interessato e sulla famiglia, specialmente se congiunto (padre, madre, fratello) di persone di minore età;

c) considera che il reinserimento sociale è un passaggio complesso, che può avvenire a fine pena oppure gradualmente, e usa termini appropriati in tutti i casi in cui un detenuto usufruisce di misure alternative al carcere o di benefici penitenziari;

d) tutela il condannato che sceglie di esporsi ai media, evitando di identificarlo solo con il reato commesso e valorizzando il percorso di reinserimento che sta compiendo».

Il successivo art. 8, in punto «*Cronaca giudiziaria e processi in tv*», impone poi al giornalista di osservare «*la massima cautela nel diffondere nomi e immagini di persone incriminate per reati minori o condannate a pene lievissime, salvo i casi di particolare rilevanza sociale*» (lett. b).

Del testo unico «*fanno parte integrante*», ai sensi dell'art. 4, le allegate regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica.

In seguito alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 491 del 29 novembre 2018, esse hanno sostituito il previgente codice di deontologia⁷³ (allegato A.1 al d.lgs. 196/2003); adottate ai sensi dell'art. 20, co. 4, d.lgs. 101/2018, sono il risultato della verifica compiuta dal Garante circa la conformità delle disposizioni di detto codice al regolamento (UE) 2016/679⁷⁴.

⁷³ V. provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, in G.U. 3 agosto 1998, n. 179.

⁷⁴ L'art. 20, co. 4, d.lgs. 101/2018 assegna infatti al Garante il compito di verificare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso, «*la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 delle disposizioni*» contenute in alcuni codici deontologici, fra i quali il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica. Prosegue disponendo che «*Le disposizioni ritenute compatibili, ridenominate regole deontologiche, sono pubblicate nella Gazzetta*

Nuove regole deontologiche (e modifiche a quelle vigenti) potranno invece essere introdotte con la procedura prescritta dall'art. 139 d.lgs. 196/2003: nello specifico, «*Il Garante*» ne «*promuove... l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti*» (co. 1); «*Le regole deontologiche o le modificazioni od integrazioni alle stesse che non sono adottate dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottate in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione*» (co. 2)⁷⁵.

A livello di «*Principi generali*», l'art. 1, co. 1, dichiara che le regole deontologiche «*sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa*» (art. 1, co. 1, regole deontologiche).

Per garantire la «*Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali*», l'art. 12, da un lato, esclude l'applicazione dei limiti previsti dai già citati artt. 10 regolamento (UE) 2016/679 e 2-*octies* d.lgs. 196/2003 al «*trattamento dei dati relativi a procedimenti penali*» effettuato nell'esercizio dell'attività giornalistica (art. 12, co. 1, regole deontologiche), e, dall'altro, dispone che il «*trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui*» all'art. 3 d.pr. 313/2002 «*è ammesso nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all'art. 5*» (art. 12, co. 2, regole deontologiche).

Quest'ultimo, nel regolare il rapporto fra «*Diritto all'informazione e dati personali*», prescrive che, «*Nel raccogliere dati personali*» appartenenti a particolari categorie⁷⁶, «*il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti*» (art. 5, co. 1, regole deontologiche).

È evidente che le regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica risultano atipiche rispetto alle comuni norme

Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono successivamente riportate nell'allegato A del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003».

⁷⁵ Come in precedenza stabilito per il codice deontologico: cfr. art. 139, co. 1 e 3, d.lgs. 196/2003 nella versione anteriore alla sostituzione operata dall'art. 12, co. 1, lett. f), d.lgs. 101/2018.

⁷⁶ Cfr. art. 9 regolamento (UE) 2016/679.

deontologiche: sono infatti adottate con il coinvolgimento di un'autorità amministrativa indipendente (Garante per la protezione dei dati personali) e previste da una fonte giuridica di rango primario (d.lgs. 196/2003), a cui sono allegate.

In buona sostanza, le regole deontologiche ripropongono la medesima ambiguità che era stata rilevata dalla dottrina⁷⁷ rispetto al codice deontologico. Se alcuni autori ne avevano addirittura revocato in dubbio la natura giuridica, la Suprema Corte l'aveva invece qualificato come fonte secondaria contenente «*norme di diritto a rilevanza esterna*», per le quali «*vale il principio iura novit curia*» e la cui «*violazione o falsa applicazione è deducibile come motivo di ricorso per cassazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3*»⁷⁸; aveva inoltre precisato che tali norme «*non sono soltanto regole di comportamento per i giornalisti professionisti dettate dall'Ordine di appartenenza, la cui violazione li espongono esclusivamente a possibili sanzioni disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine, ma sono regole di condotta aventi efficacia generale la cui violazione... può essere fonte di responsabilità civile in capo al giornalista o alla sua testata*»⁷⁹.

Alla luce del suddetto orientamento giurisprudenziale, si può dunque affermare che le regole deontologiche costituiscono, al contempo, una fonte deontologica e una fonte giuridica di rango secondario.

3. Argomenti favorevoli e contrari alla tutela dell'oblio.

In un contributo⁸⁰, Massimo Durante e Ugo Pagallo, valorizzando le linee di pensiero di alcuni filosofi sul tema di memoria⁸¹, analizzano e confutano tre argomenti teorici usualmente addotti a sostegno del diritto all'oblio.

Secondo le tesi prese in esame, la rimozione di selezionati frammenti del passato

⁷⁷ V. ad esempio R. BIN - G. PITRUZZELLA, *Diritto costituzionale*, 18^a ed., Torino, 2017, p. 421; B. SPAGNA MUSSO, *Informazione e tutela del diritto all'oblio*, in S. RUSCICA (a cura di), *I diritti della personalità. Strategie di tutela. Inibitorie. Risarcimento danni. Internet. Trattato pratico-operativo*, Assago, 2013, pp. 716-717.

⁷⁸ Così Cass. civ., sez. III, sent. 31 marzo 2011, n. 7443.

⁷⁹ Cass. civ., sez. III, sent. 6 giugno 2014, n. 12834.

⁸⁰ M. DURANTE - U. PAGALLO, *Diritto, memoria ed oblio*, in F. PIZZETTI, *Il caso del diritto all'oblio*, Torino, 2013, p. 65.

⁸¹ Viene citato soprattutto P. RICOEUR, *Ricordare, dimenticare, perdonare. L'enigma del passato*, trad. it. di N. Salomon, Bologna, 2004.

offrirebbe la possibilità di “rinnovarsi” e, pertanto, di vivere più serenamente il presente. Viene quindi messo in risalto un asserito pregio della posizione soggettiva, legato alla sua attuazione.

Segnatamente, le tre impostazioni si fondano su «*un’aspirazione verso il nuovo, verso quella novità capace di descrivere la nostra vita in altri termini e di rinsaldare, per altra via, il patto che lega l’individuo alla società*»⁸².

Nondimeno, gli Autori evidenziano come esse si scontrino con «*aporie, le quali si traducono in un... paradosso della novità*»⁸³. L’idea di emanciparsi da un passato sfavorevole attraverso l’oblio sarebbe, infatti, solo illusoria.

In base al primo argomento, la possibilità di far valere il diritto all’oblio consentirebbe all’individuo di «*costruire liberamente la propria identità personale*»⁸⁴.

L’asserzione rimanda al nesso intercorrente fra diritto all’oblio e diritto all’identità personale, di cui si è detto in precedenza⁸⁵.

Durante e Pagallo eccepiscono che l’identità personale non viene costruita unilateralmente dall’interessato, bensì «*nella relazione con altri individui che partecipano all’elaborazione di quei significati condivisi che sono indispensabili per dotare di senso la propria esperienza di vita*»⁸⁶.

Per il secondo argomento, far valere il proprio diritto all’oblio permetterebbe «*all’individuo di presentarsi di fronte gli altri sotto una luce migliore, coerente con l’immagine attuale e rinnovata che*» egli «*intende fornire di sé*»⁸⁷. L’aspirazione descritta ben può riguardare il condannato che, una volta espiata la pena, miri a reinserirsi nella società.

Invero, la presunta «*rinnovata autonomia del soggetto, resa possibile dall’oblio*», se da un lato gli consente l’integrazione nel gruppo sociale, dall’altro rischia di tradursi

⁸² M. DURANTE - U. PAGALLO, *Diritto, memoria ed oblio*, cit., p. 82.

⁸³ *Ivi*, p. 83.

⁸⁴ *Ivi*, p. 71.

⁸⁵ V. *supra*, § 1 in questo capitolo.

⁸⁶ M. DURANTE - U. PAGALLO, *Diritto, memoria ed oblio*, cit., p. 83.

⁸⁷ *Ivi*, p. 75.

in un'impersonale adesione alle aspettative di quel gruppo⁸⁸. Tale evenienza «*revoca in dubbio la pretesa autonomia individuale della narrazione di sé*»⁸⁹.

Il terzo argomento riguarda la necessità di essere perdonati, quale strumento per «*dimenticare le proprie colpe*»⁹⁰.

Si tratta, dunque, di un argomento che condivide il medesimo assunto del precedente, ovvero che il diritto all'oblio sia fatto valere rispetto a fatti negativi (almeno dal punto di vista del suo titolare) o addirittura infamanti.

Richiamando l'opinione di Paul Ricoeur⁹¹, Durante e Pagallo rilevano che, a ben guardare, «*la novità dischiusa dal perdono*» non sottende la mera cancellazione del ricordo del passato («*oblio passivo*»), ma uno sforzo di ponderazione e rielaborazione «*tramite le forme di un oblio attivo che si fonda sulla politica della “giusta memoria” e sul “perdono difficile”*». Solo in questa diversa prospettiva troverebbe «*legittimazione la pretesa soggettiva correlata ad una posizione di altrui dovere che connota il diritto ad essere dimenticati*»⁹².

La distinzione fra oblio “attivo” e “passivo” teorizzata da Ricoeur e ripresa da Durante e Pagallo trova riscontro, in qualche misura, nei diversi rimedi in cui si esplica la tutela della posizione soggettiva. In particolare, la rimozione (del dato o della notizia) sembra costituire un'ipotesi di oblio “passivo”, mentre l'aggiornamento pare riferibile alla sua dimensione “attiva”⁹³.

Con riferimento al condannato penale, si può forse ravvisare un'ulteriore ragione che suggerisce l'inopportunità di accostare l'oblio alla figura del perdono. Come evidenzia parte della dottrina penalistica, alla pena non può essere riconosciuta funzione di «*emenda*», in quanto «*uno Stato laico non può assumersi il compito di indagare il foro interno degli individui per stimolare il loro recupero morale*»⁹⁴.

⁸⁸ *Ivi*, p. 76.

⁸⁹ *Ivi*, p. 83.

⁹⁰ *Ivi*, pp. 78 e 83.

⁹¹ *Ivi*, pp. 78-82.

⁹² *Ivi*, pp. 79 e 83.

⁹³ Cfr. A. ALÙ, *Esiste il diritto all'oblio su internet?*, cit., p. 320.

⁹⁴ M. PELISSERO, *Funzioni della pena*, cit., p. 596.

Atteso ciò, sarebbe contraddittorio, da un lato, escludere che la pena sia volta «a far rielaborare internamente all'autore del reato il significato offensivo del fatto commesso»⁹⁵, e, dall'altro, pretendere dal condannato un atteggiamento mentale di questo tipo quando, a distanza di un consistente lasso di tempo, invochi l'applicazione del diritto all'oblio rispetto al medesimo fatto.

La riflessione di Durante e Pagallo mostra, dunque, come i principali argomenti a favore della tutela dell'oblio siano andati incontro a fondate critiche.

Secondo gli Autori, il punto debole delle impostazioni analizzate risiede nell'isolare l'angolo visuale del titolare del diritto all'oblio. Bisogna al contrario tener presente che «Il diritto ad essere dimenticati non può essere concepito come uno strumento che giunge a privare gli altri del loro potere di accedere alla conoscenza del passato, in mancanza di una specifica lesione dell'identità informazionale dell'individuo»⁹⁶.

Ciò rimanda, fra l'altro, al tema della memoria collettiva⁹⁷, molto valorizzato dai detrattori del diritto all'oblio.

Su questo versante si pone, ad esempio, l'analisi di Umberto Ambrosoli e Massimo Sideri, i quali, in un saggio di taglio non strettamente giuridico, argomentano l'esistenza di un contrasto tendenzialmente insanabile fra diritto all'oblio e «dovere della memoria»⁹⁸. In estrema sintesi, essi sostengono che la tutela dell'oblio — qualora sia realizzata attraverso la rimozione di notizie riguardanti vicende di interesse storico — comporti un pregiudizio per la memoria collettiva (intesa appunto come «dovere»)⁹⁹.

⁹⁵ *Ibidem*.

⁹⁶ M. DURANTE - U. PAGALLO, *Diritto, memoria ed oblio*, cit., p. 83.

⁹⁷ Sempre richiamando il pensiero di Ricoeur, Durante e Pagallo sottolineano, in particolare, come «la complessa articolazione della memoria individuale e collettiva non avvenga mai in una sorta di vuoto sociale... ma... nella concreta stratificazione della trama del tessuto sociale, di cui la memoria individuale aspira a costituire un filo che si lega all'ordito della memoria collettiva» (ivi, p. 77).

Sul concetto di memoria collettiva, v. A. MASTROMARINO, *Stato e Memoria. Studio di diritto comparato*, Milano, 2018, p. 16, nota 10 e citazioni ivi contenute. L'Autrice ripercorre la teoria di Maurice Halbwachs, in base a cui «Memoria individuale e... collettiva... finiscono... con il sovrapporsi, essendo la seconda essenziale alla formazione e al mantenimento della prima, che è socialmente condizionata».

⁹⁸ U. AMBROSOLI - M. SIDERI, *Diritto all'oblio, dovere della memoria. L'etica nella società interconnessa*, Milano, 2017.

⁹⁹ *Ivi*, passim e soprattutto pp. 14-17.

Gli Autori citano, in epigrafe, la massima di Oscar Wilde «*Nessuno è tanto ricco da potersi ricomprare il passato*», a loro avviso smentita «*dall'innovazione tecnologica e dall'abuso del diritto all'oblio*».

La riflessione di Ambrosoli e Sideri insiste sul legame fra memoria e storia¹⁰⁰, la quale sarebbe «*maestra di vita, solo se la si difende*»¹⁰¹. Si conclude con l'affermazione che «*per capire la Storia — e non perdere la memoria — c'è bisogno di conoscere tutti i singoli ingranaggi, grandi e piccoli. Anche questo è un diritto. Il non oblio*»¹⁰².

Secondo la scrivente, tale impostazione, in linea di principio condivisibile, lascia aperti alcuni dubbi, nella misura in cui non indaga sul piano giuridico il concetto di “dovere” (con riferimento alla memoria collettiva) e quello di “abuso” (con riferimento all'oblio).

Di qui lo spunto per soffermarsi brevemente su questi due aspetti.

La memoria collettiva di determinati fatti storici, il cui ricordo assume una forte valenza simbolica, costituisce un dovere di rilevanza costituzionale? Alla luce delle indicazioni offerte dalla dottrina, la risposta pare essere affermativa.

Questa declinazione della memoria rappresenta indubbiamente un «*interesse costituzionalmente protetto*»¹⁰³. Ciò emerge, in modo più o meno esplicito, da una serie di disposizioni costituzionali: dagli artt. 22¹⁰⁴ e 49¹⁰⁵ Cost., chiaramente improntati al «*rigetto di istituti e condotte caratterizzanti... regimi autoritari*»¹⁰⁶, che rivelano come la Costituzione italiana sia stata concepita «*in dialettica opposizione al*

¹⁰⁰ *Ivi, passim.*

¹⁰¹ *Ivi*, p. 22.

¹⁰² *Ivi*, p. 133.

¹⁰³ In tal senso E. CASTORINA, *Spunti di discussione in tema di “memoria collettiva” nelle democrazie pluraliste*, in *forumcostituzionale.it*, 20 maggio 2013, p. 12.

¹⁰⁴ *Ibidem.*

¹⁰⁵ *Ivi*, pp. 12-13; A. LAURO, *Piazza della Vittoria, la memoria nazionale e l'art. 9 della Costituzione italiana*, in *costituzionalismo.it*, 2018, 1, p. 142.

¹⁰⁶ E. CASTORINA, *Spunti di discussione in tema di “memoria collettiva” nelle democrazie pluraliste*, cit., p. 12.

fascismo»¹⁰⁷; dagli artt. 9, co. 2¹⁰⁸, e 12¹⁰⁹ Cost., concernenti rispettivamente il patrimonio storico della Nazione e la bandiera; e, naturalmente, dalla XII disp. trans. e fin. Cost.¹¹⁰, che vieta «*la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista*».

A salvaguardia di tale interesse si pongono le leggi memoriali, «*atti con cui il legislatore riconosce e connota giuridicamente un evento storico per “fare memoria”*»¹¹¹. Quest’ultima diviene così «*istituzionalizzata*», cioè «*formalmente accreditata in forme ufficiali dall’ordinamento*»¹¹².

Sulla base delle sopraddette disposizioni costituzionali, la memoria collettiva viene talvolta ricondotta alla seconda parte dell’art. 2 Cost.: nello specifico, è stato sostenuto che gli interventi legislativi in materia memoriale siano «*espressione dei doveri di solidarietà politica e sociale*» ivi previsti¹¹³.

La tesi sembra in linea con il rilievo per cui il disposto costituzionale in questione («*La Repubblica... richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*») va riferito anzitutto «*al legislatore, ... chiamato a tradurre in obblighi specifici le indicazioni provenienti*» dalla Costituzione¹¹⁴.

¹⁰⁷ A. LAURO, *Piazza della Vittoria, la memoria nazionale e l’art. 9 della Costituzione italiana*, cit., p. 142.

¹⁰⁸ E. CASTORINA, *Spunti di discussione in tema di “memoria collettiva” nelle democrazie pluraliste*, cit., p. 14; A. LAURO, *Piazza della Vittoria, la memoria nazionale e l’art. 9 della Costituzione italiana*, cit., *passim* (con particolare riferimento alla memoria storica).

¹⁰⁹ E. CASTORINA, *Spunti di discussione in tema di “memoria collettiva” nelle democrazie pluraliste*, cit., p. 13.

¹¹⁰ *Ibidem*; A. LAURO, *Piazza della Vittoria, la memoria nazionale e l’art. 9 della Costituzione italiana*, cit., pp. 142-143.

¹¹¹ A. MASTROMARINO, *Stato e Memoria*, cit., p. 133.

¹¹² *Ivi*, p. 15. L’Autrice precisa che la memoria istituzionalizzata si distingue dalla memoria collettiva, in quanto nella prima è appunto «*la funzione accreditante di una ricostruzione del passato rispetto a tutte le altre a prevalere*» (*ivi*, p. 16).

¹¹³ E. CASTORINA, *Spunti di discussione in tema di “memoria collettiva” nelle democrazie pluraliste*, cit., p. 14. Cfr. A. LAURO, *Piazza della Vittoria, la memoria nazionale e l’art. 9 della Costituzione italiana*, cit., pp. 141-145, che desume dall’art. 9, co. 2, Cost. e dalla XII disp. trans. e fin. Cost. la «*necessità costituzionale di non dimenticare il periodo fascista*».

¹¹⁴ A. VIGNUDELLI, *Diritto costituzionale*, 5^a ed., Torino, 2008, p. 461. *Contra*, ad esempio, A. MORELLI, *I principi costituzionali relativi ai doveri inderogabili di solidarietà*, in *forumcostituzionale.it*, 20 aprile 2015, p. 5, valorizzando il principio personalista posto dalla prima parte

D'altronde, diversamente ragionando, sarebbe difficile sostenere in generale la doverosità della memoria collettiva, in quanto esistono disposizioni memoriali meramente dichiarative¹¹⁵, per loro natura non coercibili¹¹⁶.

Data l'assenza di un'esplicita previsione in tal senso, la qualificazione della memoria collettiva in termini di dovere costituzionale presuppone che la seconda parte dell'art. 2 Cost. sia interpretata come «*clausola aperta capace di informare l'intero sistema costituzionale, chiaramente ispirato al principio di solidarietà*»¹¹⁷.

Come precisa la dottrina, è possibile individuare doveri costituzionali ulteriori rispetto a quelli espressamente enunciati dal testo costituzionale purché risultino funzionali a realizzare interessi costituzionalmente tutelati¹¹⁸. Così è certamente nel caso di specie.

Ma, a ben guardare, il dovere in parola costituisce anche il «*risvolto*»¹¹⁹ del diritto

dell'art. 2 Cost. alla luce della simmetria riscontrabile fra riconoscimento e garanzia dei «*diritti inviolabili*» e richiesta di «*adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà*» (ivi, p. 2).

¹¹⁵ Nell'ambito della legislazione memoriale è possibile distinguere due categorie di disposizioni: quelle di carattere innovativo, nel settore civile (riconoscimento di posizioni giuridiche soggettive) o penale (introduzione di fattispecie di reato), e quelle, appunto, di carattere meramente dichiarativo (A. MASTROMARINO, *Stato e Memoria*, cit., pp. 134-135).

¹¹⁶ Senza dimenticare che esistono, peraltro, doveri costituzionali sprovvisti di efficaci strumenti di attuazione, come il dovere di «*svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società*» di cui all'art. 4, co. 2, Cost. (v. in argomento G. GEMMA, *Doveri costituzionali e giurisprudenza della Corte*, in R. BALDUZZI - M. CAVINO - E. GROSSO - J. LUTHER (a cura di), *I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi. Atti del convegno di Acqui Terme-Alessandria svoltosi il 9-10 giugno 2006*, Torino, 2007, pp. 371-372).

¹¹⁷ V. M. D'AMICO - G. ARCONZO - S. LEONE, *Lezioni di diritto costituzionale*, Milano, 2018, p. 516, i quali evidenziano che «*Di doveri costituzionali si può ragionare in tre modi*»: «*come doveri puntualmente previsti dal dettato costituzionale*», «*come risvolto di ciascun diritto riconosciuto dalla Costituzione*» ed appunto «*come clausola aperta capace di informare l'intero sistema costituzionale, chiaramente ispirato al principio di solidarietà*».

Sostanzialmente in quest'ultimo senso, T. MARTINES, *Diritto costituzionale*, 14^a ed. interamente riveduta da G. Silvestri, Milano, 2017, pp. 566-567. *Contra* A. VIGNUDELLI, *Diritto costituzionale*, cit., p. 460, che reputa invece la seconda parte dell'art. 2 Cost. «*una clausola chiusa... che... farebbe riferimento esclusivamente ai doveri*» previsti «*in modo esplicito negli articoli successivi della Costituzione stessa*».

¹¹⁸ A. MORELLI, *I principi costituzionali relativi ai doveri inderogabili di solidarietà*, cit., p. 6.

¹¹⁹ V. nota 117 circa la ricostruzione dei doveri costituzionali offerta da M. D'AMICO - G. ARCONZO - S. LEONE (*Lezioni di diritto costituzionale*, cit., p. 516).

Come è stato sottolineato, dall'art. 2 Cost. non deriva una «*corrispondenza biunivoca tra situazioni giuridiche soggettive attive e passive*» (A. MORELLI, *I principi costituzionali relativi ai doveri inderogabili di solidarietà*, cit., p. 2, richiamando S. ROMANO, *Doveri. Obblighi*, in ID., *Frammenti di un dizionario giuridico*, Milano, 1947, p. 100 ss.).

Per la differenza fra «*doveri giuridici correlativi ai diritti*» e doveri «*cui non corrisponde... un diritto soggettivo altrui*» v. B. DE MARIA, *Sanzionabilità e giustiziabilità dei doveri costituzionali*, in

alla memoria, tutelato dall'art. 21 Cost.¹²⁰: diritto che — è stato evidenziato — nell'accezione di «*diritto individuale o collettivo di essere ricordato/i... per qualcosa... potrebbe implicare... dei “doveri di memoria”, doveri di solidarietà sociale e politica la cui disciplina potrebbe essere riservata alla legge*»¹²¹.

Tirando le fila di quanto finora esposto, l'oblio, quale diritto, e la memoria collettiva, quale dovere, trovano fondamento rispettivamente nella prima e nella seconda parte dell'art. 2 Cost..

Ora, a parere di chi scrive, si tratta di situazioni giuridiche tra loro indipendenti, anzi nettamente separate. Si può infatti notare che l'eventuale accoglimento di pretese di oblio non ostacola l'adempimento dei doveri di solidarietà che vengono in considerazione, a chiunque riferiti (legislatore o singoli individui); nello specifico, la rimozione di singole notizie di cronaca non incide né sulle scelte legislative in materia memoriale né sull'osservanza delle disposizioni memoriali. *Ergo* la tutela dell'oblio non comporta una compressione, a livello giuridico, del dovere della memoria.

Tornando all'impostazione adottata da Ambrosoli e Sideri, sembra dunque potersi affermare che la memoria collettiva, qualificata come “dovere” e rapportata al diritto all'oblio, si delinea sostanzialmente come dovere extragiuridico.

Il «*diritto*» al «*non oblio*» su cui pongono l'accento gli Autori¹²² parrebbe invece coincidere con il diritto soggettivo alla memoria e, quindi, esaurirsi nella libertà di manifestazione del pensiero, tutelata dall'art. 21 Cost.¹²³.

Quanto al secondo aspetto, con il termine «*abuso*»¹²⁴ Ambrosoli e Sideri si riferiscono fondamentalmente al caso in cui la tutela del diritto all'oblio comporti un sacrificio irragionevole, o comunque eccessivo, della memoria collettiva.

R. BALDUZZI - M. CAVINO - E. GROSSO - J. LUTHER (a cura di), *I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi. Atti del convegno di Acqui Terme-Alessandria svoltosi il 9-10 giugno 2006*, Torino, 2007, p. 236.

¹²⁰ V. sul punto E. CASTORINA, *Spunti di discussione in tema di “memoria collettiva” nelle democrazie pluraliste*, cit., pp. 1-2.

¹²¹ J. LUTHER, *Il diritto alla memoria come diritto culturale dell'uomo nella democrazia*, in AA.VV., *Studi in onore di Franco Modugno*, vol. III, Napoli, 2011, p. 2092.

¹²² U. AMBROSOLI - M. SIDERI, *Diritto all'oblio, dovere della memoria*, cit., p. 133.

¹²³ V. ancora E. CASTORINA, *Spunti di discussione in tema di “memoria collettiva” nelle democrazie pluraliste*, cit., pp. 1-2.

¹²⁴ U. AMBROSOLI - M. SIDERI, *Diritto all'oblio, dovere della memoria*, cit., in epigrafe.

La categoria civilistica dell'abuso appare, invece, di per sé incompatibile con il diritto in questione.

Lo suggerisce la stessa definizione dell'istituto: l'abuso del diritto consiste nell'«*esercizio di un potere (legalmente o convenzionalmente) attribuito ad un soggetto, formalmente rientrante nello schema della fattispecie, ma sostanzialmente deviante dalla sua funzione*»¹²⁵.

Infatti, in materia di oblio non vi è alcuno scarto fra tipicità della pretesa e utilità del titolare; la titolarità del diritto all'oblio non attribuisce particolari poteri¹²⁶, ma soltanto la possibilità di attivarsi a fronte della sua violazione (al fine di ottenere la rimozione o l'aggiornamento del dato o della notizia, oppure il risarcimento dei danni subiti). Ne deriva che l'esercizio di questo diritto comporta sempre un concreto vantaggio per il suo titolare, a condizione, ovviamente, che la pretesa risulti fondata.

Non è neppure immaginabile un esercizio arbitrario del diritto in parola, considerando che per ottenerne soddisfazione è necessario, in assenza di adempimento spontaneo da parte dell'obbligato, adire le sedi competenti (Garante per la protezione dei dati personali o giudice ordinario).

4. Direttrici di ricerca.

Quanto esposto nei precedenti paragrafi consente di cogliere le prime e più evidenti caratteristiche del “diritto all'oblio del reato e della condanna”, nonché di individuare le principali direttrici di ricerca.

Sul piano normativo, emerge che tale declinazione riposa su una base costituzionale più ampia rispetto al diritto all'oblio in generale (trovando riscontro anche nell'art. 27, co. 3, Cost.) ed è disciplinata da fonti specifiche.

Per altro verso, come mostra la riflessione di Ambrosoli e Sideri¹²⁷, la posizione soggettiva si espone a rilievi critici, proprio in relazione all'eventualità che la sua tutela implichi la cancellazione di dati e notizie concernenti gravi fatti di reato. Infatti, è

¹²⁵ C. AMATO, *Considerazioni a margine della dottrina dell'abuso del diritto*, in *Europa e diritto privato*, 2017, 1, p. 209 ss., tratto da banca dati *De Jure* (p. 1 di 46).

¹²⁶ Come può invece essere, ad esempio, il potere di costruire entro i propri confini che spetta al proprietario (I. RADOCCIA, *Abuso del diritto come bilanciamento degli interessi*, in *Giurisprudenza di merito*, 2013, 4, p. 742 ss., tratto da banca dati *De Jure* (p. 4 di 13)).

¹²⁷ V. *supra*, § 3 in questo capitolo.

soprattutto in simili casi che la limitazione di altre situazioni giuridiche di rilievo costituzionale, come la libertà di informazione e la memoria collettiva, suscita perplessità.

Risulta perciò di notevole importanza il tema del bilanciamento, da analizzare, da un lato, sotto il profilo delle indicazioni normative e, dall'altro, sotto il profilo delle scelte intraprese (e motivazioni addotte) dalla giurisprudenza.

Vengono in considerazione, al contempo, taluni principi ed istituti penali.

Quale funzione può essere riconosciuta al diritto all'oblio nella prospettiva della risocializzazione del condannato? Se ai sensi dell'art. 27, co. 3, Cost. «*le pene... devono tendere alla*» sua «*rieducazione*», è ipotizzabile che, per contro, l'agevole reperibilità su *internet* di notizie relative a vicende giudiziarie ormai esaurite non giovi al reinserimento sociale.

La permanenza *online* di tali informazioni sembra privare di significato, in qualche misura, l'intervento di cause estintive del reato o della pena. Senz'altro rischia di svilire, da un punto di vista pratico, il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, volto fra l'altro a «*limitare la circolazione dell'informazione negativa riguardante il condannato e quindi l'effetto stigmatizzante della sanzione penale*»¹²⁸.

La persistente presenza in rete di notizie relative al condannato appare, poi, in qualche misura paragonabile alla pubblicazione della sentenza penale di condanna.

Come rilevato dalla dottrina, le modifiche apportate ai commi secondo e quarto dell'art. 36 c.p. dall'art. 37, co. 18, lett. a), d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 2011, n. 111, hanno «*sterilizzato la portata informativa*» di questa pena accessoria, in quanto la «*pubblicazione è ora confinata al sito Internet del Ministero della Giustizia, per un tempo limitato... e normalmente per estratto*»¹²⁹. Atteso ciò, l'indiscriminata e incondizionata accessibilità delle notizie *online* risulta addirittura più gravosa, quantomeno sotto il profilo degli effetti (fortemente negativi) sulla reputazione del condannato.

Il quadro appena delineato risulta in qualche misura contraddittorio, considerando

¹²⁸ A. VISCONTI, *Reputazione, dignità, onore. Confini penalistici e prospettive politico-criminali*, Torino, 2018, p. 604.

¹²⁹ *Ibidem*. Cfr. E. CURRAO, *Diritto all'oblio, stigma penale e cronaca giudiziaria*, cit., p. 166.

Il previgente art. 36, ai commi 2 e 4, prevedeva anche la pubblicazione in uno o più giornali designati dal giudice.

tra l'altro che la pubblicazione della sentenza penale di condanna è prevista dall'art. 36, co. 1¹³⁰, c.p., in linea generale, solo per l'ipotesi di ergastolo.

Prendendo le mosse da questi spunti di riflessione, il diritto all'oblio del condannato deve, quindi, essere indagato essenzialmente sotto due aspetti: il bilanciamento con altre situazioni giuridiche ed il rapporto con principi ed istituti penali.

¹³⁰ Ai sensi del quale «*La sentenza di condanna... all'ergastolo è pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza*».

Il quarto comma della disposizione aggiunge che «*La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata*».

CAPITOLO II

IL CONFLITTO CON ALTRE SITUAZIONI GIURIDICHE

1. Il bilanciamento: presupposti teorici e tratti essenziali del quadro giurisprudenziale.

Nel campo della giustizia costituzionale, per bilanciamento o ponderazione si intende, com'è noto, la tecnica utilizzata dal giudice delle leggi «*per risolvere questioni di costituzionalità in cui si registri un contrasto tra diritti o interessi diversi*»¹.

Secondo un'impostazione teorica, il bilanciamento «*consiste nello stabilire tra i... principi in conflitto una gerarchia assiologica mobile*», ossia nell'assegnare ad essi differente valore, ai soli fini della risoluzione del caso concreto².

Sulla sorte del principio giudicato recessivo, la dottrina si divide. Per una linea di pensiero, il bilanciamento determinerebbe *sic et simpliciter* la sua disapplicazione, quindi soccombenza³. Non manca chi osserva, per contro, che nessun principio o

¹ R. BIN - G. PITRUZZELLA, *Diritto costituzionale*, cit., p. 540.

È controverso se l'operazione abbia o meno natura interpretativa. Negano tale natura, ad esempio, G. SCACCIA (*Gli "strumenti" della ragionevolezza nel giudizio costituzionale*, Milano, 2000, p. 310), per il quale «*La decisione di bilanciamento è... una decisione non interpretativa e non deduttiva fondata sulla formulazione di giudizi di valore non assoggettabili ad un riscontro di coerenza sistematica*», e R. GUASTINI (*Nuovi studi sull'interpretazione*, Roma, 2008, p. 138), che precisa: «*La ponderazione... non è una operazione interpretativa in senso stretto: appartiene piuttosto al dominio della "costruzione giuridica"*». In senso opposto G. PERLINGIERI (*Ragionevolezza e bilanciamento nell'interpretazione recente della Corte costituzionale*, in *Rivista di diritto civile*, 2018, 3, p. 745), che reputa ragionevolezza e bilanciamento «*tecniche fisiologiche per l'interpretazione giuridica*».

² R. GUASTINI, *Nuovi studi sull'interpretazione*, cit., pp. 136-137; ID., *Teoria e ideologia dell'interpretazione costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2006, 1, pp. 776-777; ID., *L'interpretazione dei documenti normativi*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. CICU, F. MESSINEO e L. MENGONI, continuato da P. SCHLESINGER, Milano, 2004, p. 219. Nello stesso senso F. MODUGNO, *La ragionevolezza nella giustizia costituzionale*, Napoli, 2007, p. 34.

³ In tal senso R. GUASTINI, *L'interpretazione dei documenti normativi*, cit., p. 219; ID., *Nuovi studi sull'interpretazione*, cit., p. 137; ID., *Teoria e ideologia dell'interpretazione costituzionale*, cit., p. 777.

valore di rango costituzionale può essere sacrificato completamente⁴.

Quest'ultimo rilievo vale soprattutto per il bilanciamento di diritti fondamentali⁵, che, in base ad una ricostruzione, dev'essere improntato a tre criteri: (i) quello del «*contemperamento*», per cui i diritti in conflitto vanno ponderati in modo da «*evitare l'integrale sacrificio di uno*» di essi⁶; (ii) quello del «*minimo mezzo*», che esige che «*le posizioni giuridiche tutelate come diritti inviolabili siano ristrette dall'autorità giudiziaria o dal legislatore soltanto nella misura strettamente necessaria alla realizzazione di un interesse costituzionalmente rilevante*»⁷; e, infine, (iii) quello della «*coessenzialità del limite*», per il quale «*la norma limitativa di un diritto fondamentale*» deve fondarsi su «*un interesse costituzionalmente rilevante, che bilanci con la propria attuazione il sacrificio*» di quel «*diritto*»⁸.

L'operazione di bilanciamento è intesa dalla Corte costituzionale talvolta come «*individuazione dell'ottima proporzione*» tra principi contrapposti, talvolta come «*individuazione del*» loro «*contenuto minimo essenziale*»⁹.

Il Giudice delle leggi risolve il conflitto, nel primo caso, stabilendo il «*punto di ottimo equilibrio*» fra i termini della ponderazione; nel secondo caso, fissando il limite oltre il quale uno dei principi non può essere compresso, attraverso la definizione del contenuto minimo essenziale dei principi coinvolti o, quantomeno, di quello ritenuto

⁴ F. MODUGNO, *Ragione e ragionevolezza*, Napoli, 2009, p. 108.

⁵ La giurisprudenza qualifica espressamente come tale il diritto all'oblio. V. ad esempio Cass. civ., sez. I, ord. 20 marzo 2018, n. 6919: «*il diritto fondamentale all'oblio può subire una compressione, a favore dell'ugualmente fondamentale diritto di cronaca, solo in presenza di specifici e determinati presupposti...*»; e Cass. civ., sez. VI, ord. 27 agosto 2020, n. 17894: «*I diritti fondamentali della persona costituiscono senz'altro un "catalogo aperto" ...: sicché è ben possibile che diritti in passato considerati secondari assurgano col tempo al rango di diritti fondamentali (è stato il caso, ad esempio, del diritto all'identità personale; del diritto all'oblio; del diritto alla riservatezza, e da ultimo del diritto all'identità digitale)*».

⁶ G. SCACCIA, *Gli "strumenti" della ragionevolezza nel giudizio costituzionale*, cit., pp. 349-350.

⁷ *Ivi*, pp. 350-351.

⁸ *Ivi*, p. 352.

⁹ Per le diverse interpretazioni del concetto in questione, v. A. BALDASSARRE, *Diritti della persona e valori costituzionali*, cit., p. 96.

non prevalente¹⁰.

Come è stato evidenziato, «*in ogni norma costituzionale*» è ravvisabile una «*scala di valori in grado di indirizzare... il bilanciamento*» compiuto dal giudice costituzionale, nonché di orientare l'attività legislativa¹¹.

Ed invero, varie disposizioni normative costituiscono chiaramente l'esito di una ponderazione. Per quanto qui d'interesse, si considerino, fra quelle di rango primario, gli artt. 157-161-*bis*, 172 e 173 c.p., e, fra quelle di rango secondario, l'art. 10, co. 3, lett. h), d.p.r. 15/2018.

Anche la giurisprudenza ordinaria, di merito e di legittimità, si trova non raramente a dover bilanciare beni giuridici confliggenti. Data l'eterogeneità delle norme di riferimento e l'ampio numero di situazioni coinvolte, il quadro giurisprudenziale che emerge in relazione al diritto all'oblio è assai composito.

L'istituto, non estraneo alla giurisprudenza europea e costituzionale, è ormai da anni all'attenzione della giurisprudenza interna ordinaria e del Garante per la protezione dei dati personali¹². Fra le decisioni che riguardano il diritto all'oblio del condannato penale, assume particolare rilievo la citata sentenza n. 19681/2019 delle Sezioni Unite civili¹³.

Sebbene il diritto all'oblio del reato e della condanna presenti non poche

¹⁰ V. dircost.di.unito.it/SentNet1.01/def/sn_descrizione_argomenti.shtml nel sito Archivio di Diritto e Storia Costituzionali (dircost.di.unito.it), a cui rinvia S. CHIARLONI, *Ragionevolezza costituzionale e garanzie del processo*, Napoli, 2012, p. 39, nota 3.

¹¹ Così F. MODUGNO, *Ragione e ragionevolezza*, cit., p. 92.

¹² L'art. 140-*bis* d.lgs. 196/2003, rubricato «*Forme alternative di tutela*», stabilisce quanto segue:
«1. Qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati, l'interessato può proporre reclamo al Garante o ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.

2. Il reclamo al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.

3. La presentazione del reclamo al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150».

L'art. 152 del decreto legislativo, rubricato «*Autorità giudiziaria ordinaria*», precisa:

«1. Tutte le controversie che riguardano le materie oggetto dei ricorsi giurisdizionali di cui agli articoli 78 e 79 del Regolamento e quelli comunque riguardanti l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 82 del medesimo regolamento, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.

1-*bis*. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150».

¹³ Cass. civ., sez. un., sent. 22 luglio 2019, n. 19681.

peculiarità, è al contempo ovvio che per tale declinazione valgono, in linea di principio, gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza con riguardo al diritto all'oblio di qualunque altro soggetto. Ciò rende imprescindibile l'analisi delle acquisizioni giurisprudenziali in materia di oblio, non necessariamente del condannato penale.

Per quanto concerne la giurisprudenza ordinaria, pare opportuno circoscrivere l'esame, almeno tendenzialmente, a quella di legittimità, privilegiando le pronunce più recenti.

2. Diritto all'oblio e libertà di informazione.

Nel pensiero giuridico, la libertà di informazione, tutelata dall'art. 21 Cost. nel duplice aspetto di diritto ad informare e ad essere informati¹⁴, è tradizionalmente considerata la naturale "antagonista" del diritto all'oblio.

La giurisprudenza sul tema, notoriamente vasta, verrà ricostruita in modo selettivo, in considerazione dello scopo dello scritto, che è quello di indagare il diritto all'oblio, nella sua configurazione odierna, in rapporto alla figura del condannato penale.

A tal fine, sembra opportuno prendere le mosse dal rilievo delle Sezioni Unite civili, già citato¹⁵, secondo cui *«quando si parla di diritto all'oblio ci si riferisce, in realtà, ad almeno tre differenti situazioni: quella di chi desidera non vedere nuovamente pubblicate notizie relative a vicende, in passato legittimamente diffuse, quando è trascorso un certo tempo tra la prima e la seconda pubblicazione; quella, connessa all'uso di internet ed alla reperibilità delle notizie nella rete, consistente nell'esigenza di collocare la pubblicazione, avvenuta legittimamente molti anni prima, nel contesto attuale (è il caso della sentenza n. 5525 del 2012); e quella, infine, trattata nella... sentenza Google Spain della Corte di giustizia dell'Unione europea¹⁶, nella*

¹⁴ Sul tema v., *ex multis*, R. BIN - G. PITRUZZELLA, *Diritto costituzionale*, cit., p. 577.

¹⁵ V. *supra*, cap. I, § 1, nota 7.

¹⁶ Corte di giustizia, grande sezione, sent. 13 maggio 2014, causa C-131/12 (*Google Spain SL, Google Inc. contro Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González*).

quale l'interessato fa valere il diritto alla cancellazione dei dati»¹⁷.

Si può osservare¹⁸ che, delle tre situazioni individuate dalle Sezioni Unite, la prima ha contenuto oppositivo, mentre la seconda e la terza hanno contenuto pretensivo.

2.1. Diritto all'oblio "oppositivo", diritto di cronaca e diritto alla rievocazione storica.

Come già esposto¹⁹, nell'accezione più risalente il diritto all'oblio costituisce una situazione soggettiva a contenuto negativo, la cui violazione è fonte di responsabilità extracontrattuale.

Nella seconda metà degli anni Novanta, la Terza Sezione civile della Corte di cassazione lo definiva appunto come «*un nuovo profilo del diritto di riservatezza... inteso come giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata*»²⁰.

Per la sentenza di legittimità n. 3679/1998, il conflitto tra diritto all'oblio e diritto di cronaca va risolto in base al criterio dell'attualità della notizia: il primo diritto prevale sul secondo se la notizia non è più attuale; se invece quest'ultima, a causa di «*eventi sopravvenuti*», è tornata tale, «*rinasce un nuovo interesse pubblico alla informazione... che si deve temperare*» con il diritto all'oblio. L'attualità della notizia è considerata una condizione di legittimità dell'esercizio del diritto di cronaca, che si aggiunge a quelle indicate dalla giurisprudenza pregressa (verità dei fatti, interesse pubblico a conoscerli, continenza) e non necessariamente si sovrappone all'«*attualità dell'interesse pubblico alla informazione*»²¹.

¹⁷ Cass. civ., sez. un., sent. 22 luglio 2019, n. 19681. Per una disamina approfondita delle tre ipotesi indicate dalle Sezioni Unite, v. A. SPANGARO, *Notizie sul web e oblio: il conflitto tra cronaca, reputazione, riservatezza*, in *Giurisprudenza italiana*, 2021, 6, p. 1332 ss..

¹⁸ Prendendo spunto dalla distinzione, presente in alcune pronunce giurisprudenziali, tra profilo «*oppositivo*» e «*pretensivo*» del diritto alla salute (v. ad esempio Cass. civ., sez. I, sent. 3 aprile 2003, n. 5133 e Trib. Firenze, sez. II civ., sent. 8 febbraio 2005).

¹⁹ V. *supra*, cap. I, § 1.

²⁰ Cass. civ., sez. III, sent. 9 aprile 1998, n. 3679.

²¹ Quest'ultimo interesse, infatti, «*non è strettamente collegato all'attualità del fatto pubblicato, ma permane finché resta o quando ridiventa attuale la sua rilevanza pubblica*» (Cass. civ., sez. III, sent. 9 aprile 1998, n. 3679). Nel medesimo senso, Cass. pen., sez. V, sent. 24 novembre 2009, n. 45051:

La giurisprudenza successiva ha via via elaborato e affinato criteri volti ad orientare il bilanciamento tra diritto all'oblio (nell'accezione qui esaminata) e diritto di cronaca.

Con ordinanza n. 6919/2018, in fattispecie relativa a richiesta di risarcimento danni conseguenti alla riproposizione di un servizio televisivo, la Prima Sezione civile della Suprema Corte, all'esito di una ricognizione degli orientamenti formati sul tema, fissava cinque presupposti in presenza dei quali il «*diritto fondamentale all'oblio può subire una compressione, a favore dell'ugualmente fondamentale diritto di cronaca*», e segnatamente: «1) il contributo arrecato dalla diffusione dell'immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico; 2) l'interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell'immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali)...; 3) l'elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica e, segnatamente, nella realtà economica o politica del Paese; 4) le modalità impiegate per ottenere e nel dare l'informazione, che deve essere veritiera..., diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell'interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, sì da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione; 5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell'immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all'interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al grande pubblico»²².

Alcuni mesi dopo, con ordinanza n. 28084/2018, la Terza Sezione civile della Cassazione rimetteva gli atti «*al Primo Presidente della Corte per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza, concernente il bilanciamento del diritto di cronaca — posto al servizio dell'interesse pubblico all'informazione — e del... diritto all'oblio — posto a tutela della*

«*può non esservi corrispondenza o piena sovrapposizione cronologica tra attualità della notizia ed attualità dell'interesse pubblico alla divulgazione*».

²² Cass. civ., sez. I, ord. 20 marzo 2018, n. 6919, annotata, fra gli altri, da G. CITARELLA, *Cronaca, satira e diritti della personalità: il grimaldello del diritto all'oblio*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2018, 4, p. 1185 ss.; G. GIANNONE CODIGLIONE, *I limiti al diritto di satira e la reputazione del cantante celebre "caduta" nell'oblio*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2018, 9, p. 1317 ss.; S. MARTINELLI, *Il diritto all'oblio nel bilanciamento tra riservatezza e libertà di espressione: quali limiti per i personaggi dello spettacolo?*, in *Giurisprudenza italiana*, 2019, 5, p. 1049 ss.; e D. BIANCHI, *Oblio batte satira quando il personaggio noto non è figura pubblica*, in *dirittoegiustizia.it*, 21 marzo 2018.

riservatezza della persona — alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale negli ordinamenti interno e sovranazionale»²³. Decisione motivata sul rilievo che l'ordinanza n. 6919/2018 non aveva specificato se i presupposti sopra riportati fossero «richiesti in via concorrente» oppure «alternativa», nonché sull'entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/679.

Il ricorrente, uxoricida, aveva adito il giudice civile per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla pubblicazione, su quotidiano cartaceo, di un articolo che rievocava il grave reato, da lui commesso ventisette anni prima. Risultato soccombente nei primi due gradi di giudizio, in sede di legittimità lamentava la violazione degli artt. 2, 3 e 27 Cost., 7 e 8 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Con sentenza n. 19681/2019, le Sezioni Unite civili accoglievano il ricorso, cassando con rinvio la sentenza d'appello. Smentivano, tuttavia, l'angolo visuale proposto dall'ordinanza interlocutoria.

La soluzione adottata dal Supremo Collegio si fonda sulla distinzione fra cronaca e storia: se una notizia è tornata attuale per l'intervento di circostanze nuove, la sua ripubblicazione costituisce espressione del diritto di cronaca; diversamente, viene in rilievo il diritto alla rievocazione storica di fatti del passato, che — precisa la Corte — «non può godere della stessa garanzia costituzionale». Nello specifico, la rievocazione deve avvenire «in forma anonima», «a meno che non riguardi personaggi che hanno rivestito o rivestono tuttora un ruolo pubblico, ovvero fatti che per il loro stesso concreto svolgersi implicano il richiamo necessario ai nomi dei protagonisti». Occorre infatti considerare che «l'interesse alla conoscenza di un fatto, che costituisce manifestazione del diritto ad informare e ad essere informati e che rappresenta la spinta ideale che muove ogni ricostruzione storica, non necessariamente implica la sussistenza di un analogo interesse alla conoscenza dell'identità della singola persona che quel fatto ha compiuto»²⁴.

²³ Cass. civ., sez. III, ord. 5 novembre 2018, n. 28084. Per un commento di questa pronuncia v., *ex multis*, F. DI CIOMMO, *Oblio e cronaca: rimessa alle Sezioni Unite la definizione dei criteri di bilanciamento*, in *Il Corriere giuridico*, 2019, 1, p. 5 ss..

²⁴ Cass. civ., sez. un., sent. 22 luglio 2019, n. 19681, annotata, fra gli altri, da D. MUSCILLO, *Oblio e divieto di lettera scarlatta*, in *Danno e responsabilità*, 2019, 5, p. 611 ss.; A. BONETTA, *Diritto al segreto del disonore. "Navigazione a vista" affidata ai giudici di merito*, in *Danno e responsabilità*, 2019, 5, p. 614 ss.; G. CALABRESE, *Rievocazione storica e diritto all'oblio*, in *Danno e responsabilità*, 2019, 5, p. 620 ss.; G. CITARELLA, *Diritto all'oblio: un passo avanti, tre di lato*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2019, 5, p. 1556 ss.; M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio secondo le Sezioni unite: cerbero o chimera?*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2020, 1, p. 349 ss.; e A. SPATUZZI,

Nei confronti di tale criterio, la dottrina ha formulato importanti obiezioni: l'anonimato è del tutto estraneo al metodo storiografico²⁵; in ogni caso, non è convincente circoscriverne l'esigenza all'ipotesi di rievocazione di notizie: a ben guardare, anche chi apprende dalla stampa un fatto recente non ha (almeno nella maggior parte dei casi) un concreto ed effettivo interesse a conoscere le generalità delle persone coinvolte²⁶.

Questo il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite: «*In tema di rapporti tra il diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all'oblio) e il diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito — ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall'art. 21 Cost. — ha il compito di valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva*»²⁷.

In dottrina è stato osservato che la sentenza n. 19681/2019 non risulta, nel complesso, particolarmente innovativa²⁸, in quanto si limita a riconsiderare il requisito

Diritto all'oblio e rievocazione storica. Il bilanciamento delle Sezioni Unite, in Il diritto di famiglia e delle persone, 2020, 4, p. 1260 ss..

²⁵ A. BONETTA, *Diritto al segreto del disonore*, cit., p. 618.

²⁶ D. MUSCILLO, *Oblio e divieto di lettera scarlatta*, cit., p. 613.

²⁷ Cass. civ., sez. un., sent. 22 luglio 2019, n. 19681.

²⁸ Come evidenzia D. MUSCILLO (*Oblio e divieto di lettera scarlatta*, cit., p. 611), la Terza Sezione avrebbe senz'altro potuto, anziché interpellare le Sezioni Unite, pronunciarsi nel solco della giurisprudenza precedente, ossia limitarsi a sindacare il bilanciamento fra diritto all'oblio e diritto di cronaca operato dal giudice di merito.

F. DI CIOMMO (*Oblio e cronaca: rimessa alle Sezioni Unite la definizione dei criteri di bilanciamento*, cit., p. 9) rileva poi l'irritualità della rimessione, alla luce del disposto dell'art. 374, co. 3 e 4, c.p.c. (in base al quale la sezione semplice «rimette... la decisione del ricorso» alle sezioni unite solo nel caso in cui «ritiene di non condividere il principio di diritto» da esse «enunciato»).

dell'interesse pubblico alla luce della distinzione fra cronaca e storia²⁹.

L'impostazione proposta dalle Sezioni Unite, oltre a non risolvere il quesito posto dalla Sezione remittente³⁰, rischia di svilire irragionevolmente la libertà di manifestazione del pensiero. Non si può infatti ignorare che *«la divulgazione storiografica concorre, non meno della cronaca, alla formazione della coscienza democratica collettiva, cui risponde la logica sottesa all'art. 21 Cost.»*³¹.

Il principale elemento di novità sembra consistere, invero, nel fatto che il reinserimento sociale è concepito come un *«interesse del reo, potenzialmente compromesso dall'assenza di oblio»*³². Ciò emerge, in particolare, da due passaggi: dal richiamo all'art. 3, lett. b)³³ e c)³⁴, testo unico dei doveri del giornalista e dall'affermazione che la sentenza impugnata ha ommesso di considerare, *«nel bilanciamento delle contrapposte tutele, la bontà del percorso di riabilitazione che il»* condannato *«aveva compiuto nei ventisette anni intercorsi tra la prima e la seconda pubblicazione, scontando una lunga pena detentiva e reinserendosi, con tutte le comprensibili difficoltà che questo comporta, nel tessuto sociale produttivo»*.

Si può peraltro notare un'asimmetria fra il ragionamento sviluppato dalla Corte e la prospettazione del ricorrente. Egli argomentava la violazione dell'art. 27, co. 3, Cost. sostenendo che la ripubblicazione della notizia dell'uxoricidio, oltre ad aver pregiudicato il suo reinserimento sociale, *«costituirebbe «una pena disumana per qualsiasi persona, per quanto colpevole di un grave delitto»»*³⁵. Le Sezioni Unite si soffermano solo sul primo profilo, condividendo la tesi difensiva nei termini sopra ricordati; non affrontano invece il secondo, verosimilmente ritenendolo assorbito.

²⁹ A. BONETTA, *Diritto al segreto del disonore*, cit., p. 617.

³⁰ G. CALABRESE, *Rievocazione storica e diritto all'oblio*, cit., p. 623; G. CITARELLA, *Diritto all'oblio: un passo avanti, tre di lato*, cit., p. 1561.

³¹ A. BONETTA, *Diritto al segreto del disonore*, cit., p. 618.

³² *Ivi*, p. 619.

³³ Ai sensi del quale *«Il giornalista... nel diffondere a distanza di tempo dati identificativi del condannato valuta anche l'incidenza della pubblicazione sul percorso di reinserimento sociale dell'interessato e sulla famiglia...»*.

³⁴ Ai sensi del quale *«Il giornalista... considera che il reinserimento sociale è un passaggio complesso, che può avvenire a fine pena oppure gradualmente...»*.

³⁵ Cass. civ., sez. un., sent. 22 luglio 2019, n. 19681.

Da qui lo spunto per ampliare le direttrici di ricerca³⁶, aggiungendo il seguente interrogativo: possono determinati fatti lesivi del diritto all'oblio essere equiparati alla sanzione penale? In caso affermativo, sotto quali aspetti e con quali conseguenze per il sistema?

2.2. Diritto all'oblio "pretensivo" e diritto di cronaca.

In un'accezione più recente³⁷, il diritto all'oblio, azionato in controversie in materia di protezione dei dati personali, si configura come diritto a prestazioni positive da parte di terzi, quali l'aggiornamento e la deindicizzazione.

Ad avviso della Suprema Corte, è avvenuto «un passaggio da una concezione statica» ad una «concezione dinamica della tutela della privacy», in quanto «[d]al diritto ad essere lasciati soli si è passati alla libertà di poter disporre dei propri dati»³⁸. In quest'ultimo caso, la fattispecie risulta particolarmente complessa: «si dipana lungo un primo segmento, rispetto al quale si ripropone il tema del bilanciamento tra diritto all'oblio e diritto di cronaca, quest'ultimo declinato anche come trattamento della notizia per finalità storico-archivistica, e, ancora, per un ulteriore momento in cui entra in gioco il motore di ricerca che nella sua operatività in Internet, amplifica, negli effetti, pure la memoria dell'archivio on-line del» periodico «in formato digitale»³⁹.

³⁶ V. *supra*, cap. I, § 4.

³⁷ Che, come già esposto (v. *supra*, cap. I, § 1), si è affiancata a quella tradizionale in seguito alla diffusione di *internet* su larga scala.

³⁸ Cass. civ., sez. I, ord. 27 marzo 2020, n. 7559, annotata, fra gli altri, da M. MEZZANOTTE - A.R. RIZZA, *La trasfigurazione del diritto all'oblio*, in *Consulta OnLine*, 2020, 3, p. 636; C. NAPOLITANO, *Il diritto all'oblio: la centralità dell'identità personale*, in *Danno e responsabilità*, 2020, 6, p. 744; V. AMENDOLAGINE, *Il diritto all'oblio tra rievocazione storiografica on line e cronaca giudiziaria*, in *giustiziacivile.com*, 18 agosto 2020; V. SCIARRINO, *Il web e la tutela della memoria collettiva storica: un tentativo, poco riuscito, di protezione dell'oblio digitale*, in *Il Corriere giuridico*, 2021, 3, p. 354; e M. IASELLI, *Diritto all'oblio: la rilevanza storico-sociale dell'archivio giornalistico*, in *altalex.com*, 14 aprile 2020.

³⁹ Cass. civ., sez. I, ord. 19 maggio 2020, n. 9147, annotata, fra gli altri, da M. FIORENDI, *Diritto all'oblio: bilanciamento con gli altri diritti e interessi meritevoli di tutela e suoi profili risarcitori*, in *ridare.it*, 29 luglio 2020; M. COCUCCIO, *Deindicizzare per non censurare: il «ragionevole compromesso» tra diritto all'oblio e diritto di cronaca*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2021, 1, p. 175 ss.; e A. SPANGARO, *Notizie sul web e oblio: il conflitto tra cronaca, reputazione, riservatezza*, cit., p. 1332 ss..

2.2.1. L'aggiornamento e contestualizzazione.

Con sentenza n. 5525/2012, la Terza Sezione civile della Cassazione, in accoglimento di un ricorso *ex* (abrogato⁴⁰) co. 13 dell'art. 152 d.lgs. 196/2003, ha chiarito che gli editori di testate giornalistiche hanno l'obbligo di garantire l'aggiornamento e la contestualizzazione delle notizie conservate negli archivi storici *online*. A questo fine, sono tenuti a predisporre un «*sistema idoneo a segnalare (nel corpo o a margine) la sussistenza di un seguito e di uno sviluppo della notizia, e quale esso sia stato..., consentendone il rapido ed agevole accesso da parte degli utenti*». Ciò a tutela sia «*del diritto del soggetto cui i dati pertengono alla propria identità personale o morale nella sua proiezione sociale*», sia «*del diritto del cittadino utente di ricevere una completa e corretta informazione*».

La Suprema Corte argomenta, in proposito, che «*Se... l'interesse pubblico alla persistente conoscenza di un fatto avvenuto in epoca... anteriore trova giustificazione nell'attività... svolta dal soggetto titolare dei dati, e tale vicenda ha registrato una successiva evoluzione, dalla informazione in ordine a quest'ultima non può... prescindere, giacché altrimenti la notizia, originariamente completa e vera, diviene non aggiornata, risultando quindi parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera. Se vera, esatta ed aggiornata essa era al momento del relativo trattamento quale notizia di cronaca, e come tale ha costituito oggetto di trattamento, il suo successivo spostamento in altro archivio di diverso scopo... con memorizzazione anche nella rete internet deve essere allora realizzato con modalità tali da consentire alla medesima di continuare a mantenere i suindicati caratteri di verità ed esattezza, e conseguentemente di liceità e correttezza, mediante il relativo aggiornamento e contestualizzazione*»⁴¹.

Queste affermazioni trovano ampio riscontro in provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali: l'Autorità, a propria volta, ha rilevato che, «*come indispensabile corollario della riconosciuta liceità della conservazione degli articoli di cronaca a suo tempo pubblicati, negli archivi storici dei quotidiani, va garantito il*

⁴⁰ Dall'art. 34, co. 9, lett. c), d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

Cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. 20 maggio 2020, n. 9221, che sottolinea come «*la diretta ricorribilità per cassazione... a suo tempo prevista espressamente dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, comma 13*» risulti «*ora argomentabile, alla stregua dell'inappellabilità decretata dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 10, comma 10, ex art. 111 Cost.*».

⁴¹ Cass. civ., sez. III, sent. 5 aprile 2012, n. 5525.

diritto... dell'interessato ad ottenere l'aggiornamento/integrazione dei dati personali che lo riguardano quando eventi e sviluppi successivi abbiano modificato le situazioni oggetto di cronaca giornalistica (seppure a suo tempo corretta) incidendo significativamente sul profilo dell'interessato che da tali rappresentazioni può emergere», prescrivendo conseguentemente agli editori di «adottare misure idonee a segnalare l'esistenza degli sviluppi delle notizie»⁴².

L'omesso aggiornamento può comportare conseguenze sul piano civile e penale.

Quanto al primo profilo (civilistico), il regolamento (UE) 2016/679 impone, da un lato, che i dati personali siano, «*se necessario, aggiornati*» (art. 5, par. 1, lett. d); e stabilisce, dall'altro, che «*[c]hiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una*» sua «*violazione... ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento*» (art. 82, par. 1).

Con ordinanza n. 16908/2018, la Terza Sezione civile della Cassazione ha precisato che, ai fini della quantificazione equitativa del danno non patrimoniale, il giudice di merito è tenuto a valutare se la notizia non aggiornata presenti «*capacità "offensiva" attuale*», carattere non necessariamente escluso dal fatto che essa sia obsoleta e reperibile soltanto interrogando l'archivio *online* in cui è collocata⁴³.

Il secondo profilo (penalistico) riguarda la notizia di cronaca giudiziaria pubblicata su *internet* e in seguito superata da provvedimento favorevole (decreto o ordinanza di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento): secondo un indirizzo della giurisprudenza penale, il suo mancato aggiornamento (o, in alternativa, rimozione) è suscettibile di integrare il reato di diffamazione aggravata ex art. 595, co. 3, c.p..

Una sentenza del 2016 del Tribunale di Genova specifica gli obblighi gravanti sul soggetto che immette tale notizia in rete: «*una volta appreso l'esito positivo per l'indagato o l'imputato*», deve immediatamente eliminarla dal sito *internet*, oppure aggiornarla; in quest'ultimo caso, è tenuto ad adottare le stesse «*modalità di pubblicità*» impiegate per il contributo originario, posto che «*l'utilizzo di modalità*

⁴² Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 358 del 15 settembre 2016 (doc. web n. 5515910), in *garanteprivacy.it*. Nel medesimo senso, *ex multis*, provvedimenti n. 286 del 10 dicembre 2020 (doc. web n. 9575037), n. 570 del 29 dicembre 2017 (doc. web n. 7982048), n. 111 del 6 marzo 2014 (doc. web n. 3112453) e n. 31 del 24 gennaio 2013 (doc. web n. 2286820), in *garanteprivacy.it*.

⁴³ Cass. civ., sez. III, ord. 27 giugno 2018, n. 16908.

differenti... è di per sé insufficiente ed inidoneo a ristabilire l'onore, il decoro ed il prestigio in precedenza offuscati»⁴⁴.

La pronuncia si pone dichiaratamente in continuità con altro orientamento, il quale, in fattispecie concernenti giornali cartacei, afferma che *«la verità della notizia deve essere riferita agli sviluppi»* delle indagini, per come *«risultano al momento della pubblicazione dell'articolo»*, deducendo che *«la verifica di fondatezza della notizia, effettuata all'epoca dell'acquisizione di essa, deve essere aggiornata nel momento diffusivo, in ragione del naturale e non affatto prevedibile percorso processuale della vicenda»* ed attribuendo rilevanza diffamatoria alle notizie non del tutto aggiornate al tempo della loro pubblicazione⁴⁵. Ciò in considerazione dell'«*interesse primario*» dell'indagato *«a che, caduta ogni ragione di “sospetto”, la propria immagine non resti offesa da notizie di stampa che riferiscano dell'iniziale coinvolgimento ed ignorino, invece, l'esito positivo delle indagini stesse»⁴⁶.*

2.2.2. La cancellazione e la deindicizzazione.

Come esposto in precedenza⁴⁷, la cancellazione, che rappresenta il più soddisfacente fra i rimedi posti a tutela del diritto all'oblio, è normativamente esclusa quando il trattamento dei dati risulti necessario *«per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione»* (art. 17, par. 3, lett. a), regolamento (UE) 2016/679) oppure *«a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica»* (art. 17, par. 3, lett. d), regolamento (UE) 2016/679).

L'ordinanza n. 9147/2020 della Prima Sezione civile della Cassazione chiarisce che lo strumento idoneo a contemperare i suddetti diritti è la deindicizzazione, ossia la

⁴⁴ Trib. Genova, sez. I pen., sent. 20 giugno 2016, n. 3582.

Di diverso avviso Cass. civ., sez. III, sent. 6 giugno 2014, n. 12834, secondo cui *«La pubblicazione della notizia della conclusione di una inchiesta con proscioglimento dell'indagato, o di revoca della misura cautelare, se deve essere inserita nel quotidiano che ha dato la notizia dell'incriminazione o della misura a tutela dell'onore della persona già da esso citata in quanto il diritto della comunità ad essere informata lo consentiva, non si colloca all'interno del requisito della pertinenza della diffusione della notizia di cronaca, ma della tutela del diritto all'onore della persona, ed essendo stata la prima diffusione della notizia lecita, non deve avere necessariamente risalto pari alla notizia pubblicata come nei casi in cui la notizia divulgata sia falsa o sottratta all'applicabilità della scriminante del diritto di cronaca»* (il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 595 c.p.).

⁴⁵ Cass. pen., sez. I, sent. 13 settembre 2004, n. 36244, richiamando precedenti di legittimità.

⁴⁶ Cass. pen., sez. V, sent. 27 aprile 1999, n. 5356.

⁴⁷ V. *supra*, cap. I, § 2.2.

rimozione di URL dagli elenchi di risultati che compaiono su *internet* a seguito dell'interrogazione dei motori di ricerca. Nel caso di specie, veniva in considerazione la notizia del patteggiamento del controricorrente, resa disponibile da un archivio giornalistico *online*.

La Corte ha così affermato il principio di diritto secondo cui, qualora il titolare del diritto all'oblio «*lamenti la presenza sul web di una informazione che lo riguardi — appartenente al passato e che egli voglia tenere per sé a tutela della sua identità e riservatezza — e la sua riemersione senza limiti di tempo all'esito della consultazione di un motore di ricerca avviata tramite la digitazione sulla relativa query del proprio nome e cognome, la tutela del menzionato diritto va posta in bilanciamento con l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero e quindi di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica, e può trovare soddisfazione, fermo il carattere lecito della prima pubblicazione*⁴⁸, *nella deindicizzazione dell'articolo sui motori di ricerca generali, o in quelli predisposti dall'editore*»⁴⁹.

Di contrario avviso alcuni autori, i quali ritengono tale rimedio insufficiente a garantire il diritto all'oblio, proprio perché comporta un mero ridimensionamento della visibilità dei contributi anziché la loro rimozione dal sito sorgente. Da questo angolo visuale, la deindicizzazione risponderebbe ad «*una sorta di principio di conservazione dei dati, a discapito della richiesta di cancellazione, essenza del diritto all'oblio*»⁵⁰.

⁴⁸ Il giudice deve invece ordinare la cancellazione della notizia originariamente diffamatoria, come precisa Cass. civ., sez. III, ord. 20 aprile 2021, n. 10347.

⁴⁹ Cass. civ., sez. I, ord. 19 maggio 2020, n. 9147. Nel medesimo senso, *ex multis*, Trib. Milano, sez. I civ., sent. 19 febbraio 2015, n. 2309, che rileva come la deindicizzazione sui motori di ricerca generalisti costituisca una «*soluzione di ragionevole compromesso*», in quanto, se da un lato non comporta la rimozione del contributo dalla rete, dall'altro «*consente all'interessato di veder estromesso dal dato che lo riguarda azioni di ricerca mosse da ragioni casuali o... futili*», e Cass. civ., sez. I, ord. 27 marzo 2020, n. 7559.

In seguito, la Suprema Corte ha puntualizzato che «*la cancellazione delle copie cache relative a una informazione accessibile attraverso il motore di ricerca, in quanto incidente sulla capacità, da parte del detto motore di ricerca, di fornire una risposta all'interrogazione posta dall'utente attraverso una o più parole chiave, non consegue alla constatazione della sussistenza delle condizioni per la deindicizzazione del dato a partire dal nome della persona, ma esige una ponderazione del diritto all'oblio dell'interessato col diritto avente ad oggetto la diffusione e l'acquisizione dell'informazione, relativa al fatto nel suo complesso, attraverso parole chiave anche diverse dal nome della persona*» (Cass. civ., sez. I, sent. 8 febbraio 2022, n. 3952).

⁵⁰ M. MEZZANOTTE - A.R. RIZZA, *La trasfigurazione del diritto all'oblio*, cit., p. 643. V. anche E. ERRIGO, *Il diritto all'oblio e gli strumenti di tutela tra tradizione e nuovi strumenti digitali*, in *Dirittifondamentali.it*, 2021, 1, p. 649, per la quale la deindicizzazione «*lungi dal costituire idoneo strumento di tutela, assume piuttosto una limitata portata di rimedio inibitorio*».

Il Garante si è più volte pronunciato su richieste di deindicizzazione di notizie riguardanti vicende penali. Ai fini del loro accoglimento, ha reputato rilevanti, accanto al fattore temporale, il mancato aggiornamento⁵¹, l'incompletezza e/o inesattezza⁵² della notizia, l'assenza di interesse pubblico a reperirla⁵³ e l'intervento di cause di estinzione del reato o della pena⁵⁴.

In base ad un consolidato orientamento dell'Autorità, sono vagliate con particolare rigore le domande di deindicizzazione proposte da condannati penali: «*il trascorrere del tempo rispetto al verificarsi dei fatti oggetto delle notizie rinvenibili attraverso l'interrogazione dei motori di ricerca*», quale «*elemento costitutivo*» del diritto all'oblio, «*incontra... un limite quando le informazioni per le quali viene invocato risultino riferite a reati gravi dovendo le relative richieste di deindicizzazione, pur nell'ambito di un esame condotto caso per caso, essere valutate con minor favore dalle Autorità di protezione dei dati*»⁵⁵, come prevede il punto 13 delle Linee Guida adottate il 26 novembre 2014 dal Gruppo Articolo 29⁵⁶.

Per ottenere la rimozione di risultati di ricerca rinvenibili attraverso l'interrogazione di motori generalisti, l'interessato può rivolgersi tanto all'editore del sito sorgente (al quale può essere chiesta l'adozione di misure tecniche idonee ad

⁵¹ *Ex multis*, Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti n. 253 del 24 giugno 2021 (doc. web n. 9698286), n. 34 del 13 febbraio 2020 (doc. web n. 9308726), n. 170 del 26 settembre 2019 (doc. web n. 9165117), n. 72 dell'8 febbraio 2018 (doc. web n. 8456569) e n. 110 del 22 febbraio 2018 (doc. web n. 8457456), in *garanteprivacy.it*.

⁵² *Ex multis*, Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti n. 175 del 26 settembre 2019 (doc. web n. 9168753), n. 133 del 1° marzo 2018 (doc. web n. 8475549) e n. 69 dell'8 febbraio 2018 (doc. web n. 8440717), in *garanteprivacy.it*.

⁵³ *Ex multis*, Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti n. 175 del 26 settembre 2019 (doc. web n. 9168753), n. 153 del 24 luglio 2019 (doc. web n. 9136842) e n. 72 dell'8 febbraio 2018 (doc. web n. 8456569), in *garanteprivacy.it*.

⁵⁴ *Ex multis*, Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti n. 81 del 30 aprile 2020 (doc. web n. 9426491), n. 170 del 26 settembre 2019 (doc. web n. 9165117), n. 153 del 24 luglio 2019 (doc. web n. 9136842), n. 50 del 28 febbraio 2019 (doc. web n. 9103108), n. 171 del 21 marzo 2018 (doc. web n. 8990411), n. 72 dell'8 febbraio 2018 (doc. web n. 8456569), n. 277 del 15 giugno 2017 (doc. web n. 6692214), in *garanteprivacy.it*.

⁵⁵ Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 8 dell'11 gennaio 2018 (doc. web n. 8146486), in *garanteprivacy.it*. Nel medesimo senso, *ex multis*, provvedimenti n. 110 del 22 febbraio 2018 (doc. web n. 8457456) e n. 61 del 1° febbraio 2018 (doc. web n. 8366034), in *garanteprivacy.it*.

⁵⁶ Su cui v. S. MARTINELLI, *Diritto all'oblio e motori di ricerca*, cit., p. 193 ss.; L. BUGIOLACCHI, *Quale responsabilità per il motore di ricerca in caso di mancata deindicizzazione su legittima richiesta dell'interessato?*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2016, 2, pp. 575-577.

impedire l'indicizzazione del contributo), quanto al gestore del motore di ricerca (al quale può esserne chiesta la deindicizzazione)⁵⁷.

Importanti precisazioni su obblighi e responsabilità di quest'ultimo sono state fornite, sul versante della giurisprudenza europea, dalla Corte di giustizia nell'esercizio della propria competenza pregiudiziale interpretativa⁵⁸.

La sentenza del 13 maggio 2014 nella causa C-131/12 ha statuito che «L'articolo 2, lettere b) e d), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁵⁹, deve essere interpretato nel senso che, da un lato, l'attività di un motore di ricerca consistente nel trovare informazioni pubblicate o inserite da terzi su Internet, nell'indicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle temporaneamente e, infine, nel metterle a disposizione degli utenti di Internet secondo un determinato ordine di preferenza, deve essere qualificata come «trattamento di dati personali», ai sensi del citato articolo 2, lettera b)⁶⁰, qualora tali informazioni contengano dati personali, e che, dall'altro lato, il gestore di detto motore di ricerca deve essere considerato come il «responsabile» del trattamento summenzionato, ai sensi dell'articolo 2, lettera d)⁶¹, di cui sopra». Ne consegue che «Gli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a)⁶², della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che... il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro

⁵⁷ In tema v., *ex multis*, Trib. Roma, sez. I civ., sent. 8 gennaio 2018, n. 419.

⁵⁸ Sull'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di oblio, v. A. IANNOTTI DELLA VALLE, *Il diritto all'oblio "preso meno sul serio" alla luce della sentenza Google/CNIL della Corte di Giustizia dell'Unione europea*, in *Rivista AIC*, 2020, 2, p. 495 ss..

⁵⁹ Come noto, abrogata dall'art. 94 regolamento (UE) 2016/679. V. *supra*, cap. I, § 2.2.

⁶⁰ Cfr. oggi art. 4, n. 2, regolamento (UE) 2016/679.

⁶¹ Oggi, titolare del trattamento ex art. 4, n. 7, regolamento (UE) 2016/679.

⁶² Cfr. oggi art. 17, par. 1, regolamento (UE) 2016/679.

pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita»⁶³.

L'assegnazione della qualifica di titolare del trattamento al gestore del motore di ricerca ha sollevato aspre critiche in dottrina⁶⁴. Per quanto qui d'interesse, trattandosi di titolare «*“inconsapevole”*»⁶⁵, è revocabile in dubbio la sua idoneità a compiere, sia pure soltanto in prima battuta, delicate operazioni di bilanciamento di diritti fondamentali⁶⁶.

Secondo i giudici di Lussemburgo, il diritto all'oblio (*sub specie* appunto di diritto alla deindicizzazione) deve ritenersi in linea generale prevalente sul diritto ad essere informati, dal quale è suscettibile di essere limitato in casi peculiari.

La medesima pronuncia specifica infatti che «*Gli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, nel valutare i presupposti di applicazione di tali disposizioni, si deve verificare in particolare se l'interessato abbia diritto a che l'informazione in questione riguardante la sua persona non venga più, allo stato attuale, collegata al suo nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome, senza per questo che la constatazione di un diritto siffatto presupponga che l'inclusione dell'informazione in questione in tale elenco arrechi un pregiudizio a detto interessato. Dato che*» quest'ultimo «*può, sulla scorta dei suoi diritti fondamentali derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta*» dei diritti fondamentali dell'Unione europea, «*chiedere che l'informazione in questione non venga più messa a disposizione del*

⁶³ Corte di giustizia, grande sezione, sent. 13 maggio 2014, causa C-131/12 (*Google Spain SL, Google Inc. contro Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González*). Tra i molti commenti a questa pronuncia, v. S. PERON, *Il diritto all'oblio nell'era dell'informazione online*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2014, 4, p. 1177 ss.; G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, cit., p. 591 ss.; G.M. RICCIO, *Diritto all'oblio e responsabilità dei motori di ricerca*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2014, 4-5, p. 753 ss.; R. FLOR, *Dalla data retention al diritto all'oblio. Dalle paure orwelliane alla recente giurisprudenza della Corte di Giustizia. Quali effetti per il sistema di giustizia penale e quali prospettive de jure condendo?*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2014, 4-5, p. 775 ss.; e D. MINIUSI, *Il “diritto all'oblio”: i paradossi del caso Google*, in *Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario*, 2015, 1, p. 209 ss..

⁶⁴ Per le quali v. F. MELIS, *Il diritto all'oblio e i motori di ricerca nel diritto europeo*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2015, 2, pp. 173-175; L. BUGIOLACCHI, *Quale responsabilità per il motore di ricerca in caso di mancata deindicizzazione su legittima richiesta dell'interessato?*, cit., pp. 572-573.

⁶⁵ G. SCORZA, *Corte di giustizia e diritto all'oblio: una sentenza che non convince*, in *Il Corriere giuridico*, 2014, 12, p. 1478.

⁶⁶ L. BUGIOLACCHI, *Quale responsabilità per il motore di ricerca in caso di mancata deindicizzazione su legittima richiesta dell'interessato?*, cit., p. 573; F. MELIS, *Il diritto all'oblio e i motori di ricerca nel diritto europeo*, cit., p. 174.

grande pubblico in virtù della sua inclusione in un siffatto elenco di risultati, i diritti fondamentali di cui sopra prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull'interesse di tale pubblico ad accedere all'informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona. Tuttavia, così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l'ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall'interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, in virtù dell'inclusione summenzionata, all'informazione di cui trattasi»⁶⁷.

Con sentenza del 24 settembre 2019 nella causa C-136/17, la Corte di giustizia ha poi affermato che «*Le disposizioni dell'articolo 8, paragrafi 1 e 5⁶⁸, della direttiva 95/46/CE... devono essere interpretate nel senso che i divieti o le restrizioni riguardanti il trattamento di categorie particolari di dati personali, di cui alle suddette disposizioni, si applicano, fatte salve le eccezioni previste dalla stessa direttiva, anche al gestore di un motore di ricerca nell'ambito delle sue responsabilità, competenze e possibilità, quale responsabile del trattamento effettuato durante l'attività di tale motore di ricerca, in occasione di una verifica compiuta da tale gestore, sotto il controllo delle autorità nazionali competenti, a seguito di una richiesta presentata dalla persona interessata» e «nel senso che, in base ad esse, il gestore di un motore di ricerca, in linea di principio, è tenuto ad accogliere, fatte salve le eccezioni previste da tale direttiva, le richieste di deindicizzazione riguardanti link che rinviano a pagine web nelle quali compaiono dati personali rientranti nelle categorie particolari contemplate da tali disposizioni».*

Quanto all'«*articolo 8, paragrafo 2, lettera e)*⁶⁹», esso va «*interpretato nel senso che, in conformità di tale articolo, un gestore del genere può rifiutarsi di accogliere una richiesta di deindicizzazione ove constati che i link controversi dirigono verso contenuti che comprendono dati personali rientranti nelle categorie particolari di cui all'articolo 8, paragrafo 1, ma il cui trattamento è incluso nell'eccezione di cui*

⁶⁷ Corte di giustizia, grande sezione, sent. 13 maggio 2014, causa C-131/12 (*Google Spain SL, Google Inc. contro Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González*).

⁶⁸ Cfr. oggi art. 9, par. 1, e 10 regolamento (UE) 2016/679.

⁶⁹ Cfr. oggi art. 9, par. 2, lett. e) e f), regolamento (UE) 2016/679.

all'articolo 8, paragrafo 2, lettera e), sempre che tale trattamento risponda a tutte le altre condizioni di liceità poste dalla suddetta direttiva e salvo che la persona interessata abbia, in forza dell'articolo 14, primo comma, lettera a), della medesima direttiva, il diritto di opporsi a detto trattamento per motivi preminenti e legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare».

Le disposizioni contenute nella direttiva 95/46/CE — prosegue la Corte — «devono essere interpretate nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando riceve una richiesta di deindicizzazione riguardante un link verso una pagina web nella quale sono pubblicati dati personali rientranti nelle categorie particolari di cui all'articolo 8, paragrafi 1 o 5, di tale direttiva, deve — sulla base di tutti gli elementi pertinenti della fattispecie e tenuto conto della gravità dell'ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — verificare, alla luce dei motivi di interesse pubblico rilevante di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della suddetta direttiva e nel rispetto delle condizioni previste in quest'ultima disposizione, se l'inserimento di detto link nell'elenco dei risultati, visualizzato in esito ad una ricerca effettuata a partire dal nome della persona in questione, si riveli strettamente necessario per proteggere la libertà di informazione degli utenti di Internet potenzialmente interessati ad avere accesso a tale pagina web mediante una ricerca siffatta, libertà che è sancita all'articolo 11 della Carta⁷⁰».

- Devono inoltre essere interpretate «nel senso che,
- da un lato, le informazioni relative a un procedimento giudiziario di cui è stata oggetto una persona fisica e, se del caso, quelle relative alla condanna che ne è conseguita costituiscono dati relativi alle «infrazioni» e alle «condanne penali» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, della suddetta direttiva, e
 - d'altro lato, il gestore di un motore di ricerca è tenuto ad accogliere una richiesta di deindicizzazione vertente su link verso pagine web, nelle quali compaiono le suddette informazioni, quando queste ultime si riferiscono ad una fase precedente del procedimento giudiziario considerato e non corrispondono più, tenuto conto dello svolgimento di quest'ultimo, alla situazione attuale, nei limiti in cui si

⁷⁰ Recante «Libertà di espressione e d'informazione».

constati, nell'ambito della verifica dei motivi di interesse pubblico rilevante di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della stessa direttiva, che, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti della fattispecie, i diritti fondamentali della persona interessata, garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, prevalgono su quelli degli utenti di Internet potenzialmente interessati, protetti dall'articolo 11 di tale Carta»⁷¹.

Ancora, con sentenza parimenti del 24 settembre 2019, nella causa C-507/17, la Corte di giustizia ha precisato: *«L'articolo 12, lettera b), e l'articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46/CE... e l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679... devono essere interpretati nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una domanda di deindicizzazione in applicazione delle suddette disposizioni, è tenuto ad effettuare tale deindicizzazione non in tutte le versioni del suo motore di ricerca, ma nelle versioni di tale motore corrispondenti a tutti gli Stati membri, e ciò, se necessario, in combinazione con misure che, tenendo nel contempo conto delle prescrizioni di legge, permettono effettivamente di impedire agli utenti di Internet, che effettuano una ricerca sulla base del nome dell'interessato a partire da uno degli Stati membri, di avere accesso, attraverso l'elenco dei risultati visualizzato in seguito a tale ricerca, ai link oggetto di tale domanda, o quantomeno di scoraggiare seriamente tali utenti»^{72 73}.*

Va aggiunto, per completezza, che sul quadro finora descritto interviene la l. 27 settembre 2021, n. 134, recante *«Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»*. Il venticinquesimo comma dell'art. 1 prevede infatti che

⁷¹ Corte di giustizia, grande sezione, sent. 24 settembre 2019, causa C-136/17 (*GC, AF, BH, ED contro Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)*). La Corte specifica di esaminare le questioni pregiudiziali che le sono state poste *«dal punto di vista»* della direttiva 95/46/CE, *«applicabile alla data di presentazione della domanda di pronuncia pregiudiziale»*, *«tenendo conto»* altresì *«del regolamento 2016/679, al fine di garantire che le... risposte siano, in ogni caso, utili al giudice del rinvio»*.

⁷² Corte di giustizia, grande sezione, sent. 24 settembre 2019, causa C-507/17 (*Google LLC contro Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)*). La Corte specifica di esaminare le questioni pregiudiziali che le sono state poste sia alla luce della direttiva 95/46/CE, sia alla luce del regolamento (UE) 2016/679, *«per garantire che le... risposte siano, in ogni caso, utili al giudice del rinvio»*.

⁷³ Per un commento delle pronunce della Corte di giustizia del 24 settembre 2019, v. C. SCARPELLINO, *Un oblio tutto europeo*, in *Danno e responsabilità*, 2020, 2, p. 210 ss..

«Nell’esercizio della delega di cui al comma 1⁷⁴, i decreti legislativi recanti modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale... in materia di comunicazione della sentenza sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere che il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l’emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all’oblio degli indagati o imputati».

Dunque, se il Governo eserciterà la delega⁷⁵, i presupposti per il conseguimento del rimedio dipenderanno dall’esito del procedimento penale: la deindicizzazione potrà essere ottenuta *de plano* in forza dei provvedimenti giudiziari menzionati, mentre nelle restanti ipotesi — tra cui, per quanto qui rileva, quella di condanna — l’interessato, rivolgendosi al Garante o al giudice ordinario per far valere il proprio diritto all’oblio, continuerà a dover motivare la propria richiesta.

L’indeterminatezza della disposizione lascia spazio ad alcuni interrogativi di carattere procedurale. Nello specifico, non vengono fornite indicazioni in merito a natura, portata territoriale ed eventuale impugnabilità del provvedimento di deindicizzazione⁷⁶.

Per altro verso, la selezione delle pronunce a fronte delle quali l’oblio è “dovuto”, operata dal legislatore delegante, appare criticabile sotto più profili⁷⁷:

⁷⁴ Ai sensi del quale *«Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale nonché delle disposizioni dell’ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per l’introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa e di una disciplina organica dell’ufficio per il processo penale, con finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, nel rispetto delle garanzie difensive e secondo i principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo».*

⁷⁵ Con decreto del 28 ottobre 2021, il Ministro della Giustizia ha costituito cinque gruppi di lavoro, di cui il terzo incaricato appunto dell’*«elaborazione degli schemi di decreto legislativo recanti modifiche normative in materia di procedimenti speciali, impugnazioni, amministrazione dei beni in sequestro ed esecuzione della confisca, diritto all’oblio degli indagati e degli imputati e deindicizzazione in caso di archiviazione, non luogo a procedere o assoluzione»* (artt. 1 e 4 del decreto), fissando come termine per la predisposizione delle relative bozze il 31 marzo 2022 (art. 11).

⁷⁶ Come evidenziano S. BONAVIDA - E. PAGANI, *Riforma Cartabia: come cambierà il diritto all’oblio nel processo penale?*, in *quotidianogiuridico.it*, 27 ottobre 2021.

⁷⁷ Per una più dettagliata trattazione dell’argomento, sia consentito rinviare a S. GIMIGLIANO - D. ZUCO, *Verso la deindicizzazione de plano per gli esiti penali “meritevoli” di oblio: il peso della*

- (i) il riferimento al decreto (anziché, genericamente, al provvedimento) di archiviazione genera il rischio di trattare in modo diverso una situazione potenzialmente uguale: non è infatti chiaro perché il destinatario di ordinanza di archiviazione dovrebbe ricevere un trattamento meno favorevole, soprattutto se si tiene presente che, allo stato, l'opposizione (ammissibile) della persona offesa è di per sé sufficiente ad impedire l'archiviazione *de plano* (art. 410, co. 3, c.p.p.);
- (ii) l'esclusione della sentenza di non doversi procedere si discosta dagli approdi della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ritiene che, ai fini della tutela reputazionale, gli esiti penali diversi dalla condanna si equivalgano⁷⁸;
- (iii) quanto, infine, al condannato, sembra possibile obiettare che la titolarità del diritto all'oblio in capo a tale soggetto non indebolisce la base costituzionale della posizione soggettiva, che anzi risulta, a ben vedere, particolarmente ampia e solida, in quanto viene ad includere il finalismo rieducativo della pena enunciato dall'art. 27, co. 3, Cost.⁷⁹.

2.3. È ipotizzabile un unico concetto di oblio?

In un *obiter dictum*, contenuto nell'ordinanza n. 7559/2020, la Prima Sezione civile della Cassazione propone di ridurre ad unità le accezioni di diritto all'oblio in precedenza ricordate.

Sostiene, nello specifico, che quella sorta «*con riferimento al mondo della rete... deve essere estesa anche alla realtà off line, da cui ha avuto origine. Altrimenti vi è il rischio che tale ultima realtà rimanga indietro rispetto a quella digitale, poiché ancorata alla vecchia definizione legata al diritto alla riservatezza e poco attenta alle dinamiche della nuova società dell'informazione. Impedire il distacco tra i due mondi, quello reale e quello digitale, con riferimento al cambio di prospettiva che ha interessato il diritto all'oblio, è necessario altresì al fine di evitare la permanenza all'interno dell'ordinamento di un diritto con due significati differenti. Altrimenti il soggetto potrà ottenere comunque la contestualizzazione dei dati, ma sulla base di iter*

rinuncia al bilanciamento. Brevi osservazioni sull'art. 1, co. 25, l. 134/2021, in *Dirittifondamentali.it*, 2021, 3, p. 278 ss..

⁷⁸ V. *infra*, cap. III, § 3.3.

⁷⁹ V. *supra*, cap. I, § 2.1.

motivazionali diversi a seconda della realtà di riferimento». Per la Corte, il «cambio di prospettiva» in materia di oblio ha comportato il passaggio «dall'oblio/cancellazione all'aggiunta/contestualizzazione, dalla riservatezza all'identità sociale del soggetto»⁸⁰.

Su questa linea di pensiero possono essere avanzate delle riserve. In particolare, se per «*realtà off line*» si intende la ripubblicazione di notizie (prima situazione indicata dalle Sezioni Unite n. 19681/2019⁸¹):

- (i) è opinabile l'accostamento di detta realtà all'«*oblio/cancellazione*»: invero quest'ultimo, oggi tutelato dall'art. 17 regolamento (UE) 2016/679 (terza situazione indicata dalle citate Sezioni Unite), non è estraneo al «*mondo della rete*»;
- (ii) non è chiaro in cosa precisamente consisterebbe il «*rischio*» che la «*realtà off line*» resti «*indietro rispetto a quella digitale*», data la diversità strutturale delle fattispecie interessate (da una parte ripubblicazione, dall'altra permanenza *online* di notizie). La stessa decisione in commento, condividendo le osservazioni formulate dal sostituto procuratore generale, riconosce come «*la rapidità di consultazione dell'archivio on line possa risultare molto più lesiva di una consultazione cartacea*»⁸²;
- (iii) ancora, non si comprende in che modo potrebbe operare la (e, ancor prima, cosa debba intendersi per) «*contestualizzazione*» (seconda situazione indicata dalle citate Sezioni Unite), laddove riferita a notizie pubblicate su giornali cartacei.

Invero, la «*realtà off line*» differisce da quella «*digitale*» sotto vari aspetti, non ultimo quello relativo al rimedio applicabile, che determina il contenuto dell'onere

⁸⁰ Cass. civ., sez. I, ord. 27 marzo 2020, n. 7559.

⁸¹ V. *supra*, § 2 in questo capitolo.

⁸² Cfr., sul punto, *Online tutte le sentenze della Cassazione: i rischi per la privacy e le possibili cautele. Intervento di Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali* (“*L’Huffington Post*”, 3 novembre 2014), doc. web n. 3506270, in *garanteprivacy.it*: l’Autorità evidenzia che «*La pubblicazione in rete cambia profondamente l’informazione — anche quella giuridica — nel significato, nel fine, nel valore, ma anche nei rischi. La pubblicazione sul web di dati preziosi quali quelli ricavabili da una sentenza e dai principi che vi sono affermati è indubbiamente più “democratica” perché raggiunge (potenzialmente) tutti i cittadini, mettendo a disposizione un patrimonio informativo importante, anche a coloro i quali, probabilmente, non si sarebbero mai avvicinati a una rivista giuridica. Ma questa facilità nell’accesso — che è una straordinaria risorsa per i singoli e le istituzioni — è anche, paradossalmente, la più grande fonte di rischio delle pubblicazioni on-line, suscettibili di indicizzazione, riproduzione decontestualizzata, alterazione, finanche manipolazione e per questo in alcun modo assimilabili alle pubblicazioni cartacee*».

probatorio. Segnatamente, chi intenda far valere il diritto all'oblio "oppositivo", assumendolo violato dalla ripubblicazione cartacea di una notizia, è tenuto a «*provare un danno, al fine di ottenere un risarcimento*»⁸³; mentre l'aggiornamento, al pari della cancellazione, non sembra praticabile⁸⁴. Per contro, il diritto all'oblio "pretensivo" è tutelato attraverso l'aggiornamento e/o la deindicizzazione — ottenibili anche se dalla permanenza del contributo in rete non deriva un concreto pregiudizio per l'interessato⁸⁵ —, oltre che per via risarcitoria⁸⁶.

Senza contare che il diritto all'oblio rileva in ambiti ulteriori e diversi rispetto a quelli dell'informazione e della protezione dei dati personali (v. *infra*, § 5 in questo capitolo).

Tutto ciò considerato, appare revocabile in dubbio tanto l'opportunità, quanto l'utilità dell'elaborazione di un unico, onnicomprensivo concetto di oblio, come velatamente segnala l'ordinanza n. 10347/2021 della Terza Sezione civile, che parla di «*tema... assai complesso e non del tutto suscettibile di una "reductio ad unum"*»⁸⁷.

Le stesse Sezioni Unite n. 19681/2019 sembrano prendere implicitamente le distanze da una simile soluzione: distinguono infatti non due, ma ben tre situazioni soggettive, e scelgono di delimitare il proprio campo d'indagine alla prima, ossia all'oblio "tradizionale"⁸⁸.

⁸³ S. MARTINELLI, *Il diritto all'oblio nel bilanciamento tra riservatezza e libertà di espressione*, cit., p. 1051.

⁸⁴ Non essendovi «*una permanente esposizione al pubblico*» (*ibidem*).

⁸⁵ *Ibidem* (ma con riferimento alla cancellazione).

⁸⁶ Ai sensi dell'art. 82 regolamento (UE) 2016/679, che disciplina «*Diritto al risarcimento e responsabilità*» (v. *supra*, § 2.2.1 in questo capitolo).

Cfr. Trib. Milano, sez. I civ., sent. 19 febbraio 2015, n. 2309: la pronuncia rigetta una domanda risarcitoria «*per diffamazione da (ri)pubblicazione*» di un articolo, già oggetto di pubblicazione cartacea, confluito nell'archivio *online* della testata giornalistica, escludendo che si tratti di una «*nuova e permanente pubblicazione*» della notizia.

⁸⁷ Cass. civ., sez. III, ord. 20 aprile 2021, n. 10347.

⁸⁸ Cass. civ., sez. un., sent. 22 luglio 2019, n. 19681: «*Il caso oggi in esame corrisponde alla prima delle tre ipotesi suindicate e rappresenta, per così dire, un caso classico, cioè un caso connesso col problema della libertà di stampa e la diffusione della notizia a mezzo giornalistico, rimanendo perciò escluso ogni collegamento con i problemi posti dalla moderna tecnologia e dall'uso della rete internet. Si tratta cioè dell'ipotesi in cui non si discute della legittimità della pubblicazione, quanto, invece, della legittimità della ripubblicazione di quanto è stato già a suo tempo diffuso senza contestazioni*».

V. sul punto V. CUFFARO, *Una decisione assennata sul diritto all'oblio*, in *Il Corriere giuridico*, 2019, 10, pp. 1196-1197.

Agli antipodi rispetto all'indirizzo espresso dall'ordinanza n. 7559/2020 si colloca un orientamento giurisprudenziale minoritario che, addirittura, sottrae al diritto all'oblio le pretese legate ad *internet*. In esso si inseriscono alcune pronunce del Tribunale di Milano, secondo cui «*il diritto alla dis-associazione del proprio nome da un dato risultato di ricerca*» (ossia il diritto alla deindicizzazione) costituirebbe null'altro che «*un aspetto “funzionale” del diritto all'identità personale*»⁸⁹.

2.4. Omettere i dati del reo per tutelare la vittima: conseguenze paradossali di una scelta “obbligata”.

Il diritto alla riservatezza del soggetto passivo di taluni gravi reati contro la libertà individuale riceve dall'ordinamento una tutela rafforzata. Si tratta di una scelta evidentemente condivisibile, almeno in parte “fisiologica”.

Dal lato penale, l'art. 734-bis c.p.⁹⁰, sotto la rubrica «*Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale*»⁹¹, incrimina chi, «*nei casi di delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso*».

Sul piano deontologico, il testo unico dei doveri del giornalista vieta a quest'ultimo di pubblicare «*i nomi di chi ha subito violenze sessuali*», nonché di fornire «*particolari che possano condurre alla loro identificazione a meno che ciò sia richiesto dalle stesse vittime*» (art. 3, lett. e).

Inoltre, il Garante per la protezione dei dati personali ha avuto occasione di puntualizzare che il limite dell'«*essenzialità dell'informazione*», sancito dall'art. 137, co. 3, d.lgs. 196/2003⁹², va «*interpretato con particolare rigore quando vengono in*

⁸⁹ Trib. Milano, sez. I civ., sent. 24 gennaio 2020, n. 4911 e sent. 28 settembre 2016, n. 10374.

⁹⁰ Inserito nel titolo II-bis del libro terzo del codice penale («*Delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza*»).

⁹¹ Su cui v., *ex multis*, F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. I, 16^a ed. integrata e aggiornata a cura di C.F. Grosso, Milano, 2016, pp. 325-326.

⁹² V. altresì artt. 5, co. 1, e 6 regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (all. A.1 al d.lgs. 196/2003).

considerazione dati idonei a identificare vittime di reati», e che ciò vale «a maggior ragione con riferimento a notizie che riguardano episodi di violenza sessuale»⁹³.

Ma soprattutto, per quanto qui d'interesse, l'Autorità ha precisato che, se per un verso «[l]a diffusione dei nomi di persone condannate⁹⁴... deve inquadarsi nell'ambito delle disposizioni processuali vigenti, di regola improntate ad un regime di tendenziale pubblicità», per altro verso il giornalista è tenuto a «verificare volta per volta se la pubblicazione dei dati identificativi del condannato — in linea generale consentita — debba nel concreto essere evitata al fine di impedire l'identificazione della vittima del reato accertato o di altre persone meritevoli di tutela»⁹⁵. Cautela che dovrà essere osservata, ad esempio, laddove si riporti la notizia di una violenza sessuale commessa in ambito familiare⁹⁶.

In simili casi, l'omissione dei dati personali del reo costituisce, dunque, un passaggio obbligato (stante, appunto, la necessità di salvaguardare la persona offesa), ma determina, a ben vedere, due conseguenze paradossali.

La prima è che finisce per trovare soddisfazione, sia pure in via mediata e consequenziale, il diritto alla riservatezza dello stesso condannato. Pertanto, il problema dell'oblio di quest'ultimo nemmeno si pone (*id est*: egli non sarà mai ricordato).

⁹³ Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti nn. 432 (doc. web n. 9050710), 433 (doc. web n. 9050730), 434 (doc. web n. 9051060), 435 (doc. web n. 9051072) e 436 (doc. web n. 9051088) del 25 luglio 2018, nonché provvedimenti del 2 (doc. web n. 1605613) e dell'8 (doc. web n. 1610028) aprile 2009, in *garanteprivacy.it*.

⁹⁴ La quale può avvenire «più liberamente» rispetto ai «casi riguardanti gli indagati e gli imputati, ... in ragione della minore incertezza sulla posizione processuale dell'interessato», fermo restando che «l'applicazione di tale principio va valutata caso per caso, dovendo prendere in considerazione, fra l'altro, il tipo di soggetti coinvolti (ad esempio, persone con handicap o disturbi psichici, o ancora, ragazzi molto giovani), il tipo di reato accertato e la particolare tenuità dello stesso, l'eventualità che si tratti di condanne scontate da diversi anni o assistite da particolari benefici (es. quello della non menzione nel casellario), in ragione dell'esigenza di promuovere il reinserimento sociale del condannato» (Garante per la protezione dei dati personali, *Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell'ordine dei giornalisti*, 6 maggio 2004 (doc. web n. 1007634), in *garanteprivacy.it*).

Cfr. artt. 114 c.p.p. («Divieto di pubblicazione di atti e immagini»), 329 c.p.p. («Obbligo del segreto») e 684 c.p. («Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale»).

⁹⁵ Garante per la protezione dei dati personali, *Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell'ordine dei giornalisti*, 6 maggio 2004 (doc. web n. 1007634), in *garanteprivacy.it*.

⁹⁶ V. in proposito comunicati stampa del Garante per la protezione dei dati personali del 16 luglio (*Violenza sessuale nel casertano. Il Garante apre un'istruttoria: no ai nomi dei violentatori se rendono identificabile la vittima*) e 4 agosto 2011 (*Violenza sessuale ad Imperia, il Garante apre un'istruttoria. No ai nomi dei violentatori se rendono identificabile la vittima*), in *garanteprivacy.it*.

Ma soprattutto, emerge una seconda incongruenza, difficilmente sanabile: non risultano altrettanto garantiti gli autori di reati meno gravi, in relazione ai quali non sussista però l'esigenza di impedire l'identificabilità della vittima. Soltanto dopo un congruo periodo di tempo essi potranno far valere il proprio diritto all'oblio.

Una disparità di trattamento la cui ragionevolezza appare, al netto dell'esigenza di tutela della persona offesa, non del tutto scontata.

3. Diritto all'oblio, memoria collettiva e memoria storica.

La memoria, quale interesse costituzionalmente tutelato⁹⁷, si attegga variamente rispetto al diritto all'oblio: qualificata dalla giurisprudenza ora come collettiva o storica⁹⁸, ora come sociale, tende ad assumere un ruolo diverso a seconda del contesto in cui si iscrive.

3.1. (segue): in fattispecie concernenti notizie di rilevanza storica.

Nei casi di rievocazione o permanenza *online* di notizie storicamente rilevanti, la necessità di tutelare la memoria collettiva e storica può influire, in modo anche decisivo, sull'esito del bilanciamento fra diritto all'oblio e diritto di cronaca.

La Terza Sezione civile della Cassazione e il Garante per la protezione dei dati personali hanno avuto occasione di pronunciarsi sul diritto all'oblio invocato da soggetti condannati per fatti di terrorismo, commessi durante gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso. Eventi che attengono ad entrambe le forme di memoria sopra indicate, in quanto, oltre a presentare rilevanza storica, risultano largamente presenti alla coscienza comune.

Con sentenza n. 16111/2013, la Suprema Corte precisa che l'appartenenza delle «vicende relative ai c.d. anni di piombo... alla memoria storica» italiana «non si traduce nell'automatica sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza di eventi

⁹⁷ V. *supra*, cap. I, § 3.

⁹⁸ Riprendendo due note definizioni, memoria collettiva e storica si distinguono in quanto la prima è «l'insieme delle rappresentazioni sociali riguardanti il passato che ogni gruppo produce, istituzionalizza, custodisce e trasmette attraverso l'interazione dei suoi membri tra loro» (P. JEDLOWSKI, *Memorie. Temi e problemi della sociologia della memoria nel XX secolo*, in *Rassegna Italiana di Sociologia*, XLII, 2001, 3, pp. 373-392, citato in S. MARTINELLI, *Diritto all'oblio e motori di ricerca*, cit., p. 27), mentre la seconda, «frutto di una tradizione intellettuale e scientifica», costituisce «la memoria collettiva del gruppo degli storici» (P. NORA, *La mémoire collective*, in J. LE GOFF (a cura di), *La nouvelle histoire*, Parigi, 1978, p. 398, citato in A. LAURO, *Piazza della Vittoria, la memoria nazionale e l'art. 9 della Costituzione italiana*, cit., p. 121).

che non hanno più, se non in via del tutto ipotetica e non dimostrata, alcun oggettivo collegamento con quei fatti e con quell'epoca». Dunque, «la diffusione di notizie personali in una determinata epoca ed in un determinato contesto non legittima, di per sé, che le medesime⁹⁹ vengano utilizzate molti anni dopo, in una situazione del tutto diversa e priva di ogni collegamento col passato¹⁰⁰».

Si ricava, *a contrario*, che la rievocazione di notizie è legittima se esiste un solido nesso tra l'evento nuovo e il passato del titolare del diritto all'oblio. Di qui il principio di diritto enunciato dalla Corte, secondo cui *«il diritto del soggetto a pretendere che proprie, passate vicende personali siano pubblicamente dimenticate... trova limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione, nel senso che quanto recentemente accaduto... trovi diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovi l'attualità»¹⁰¹.*

Con provvedimento n. 152/2016, il Garante dichiara infondata la richiesta di rimozione di alcuni URL restituiti da Google, affermando che deve *«ritenersi prevalente l'interesse del pubblico ad accedere alle notizie»* a cui essi rimandano. Fra le ragioni addotte dall'Autorità: la *«valenza storica»* delle informazioni, atteso che i c.d. “anni di piombo” hanno *«segnato la memoria collettiva»*; la perdurante *«attenzione del pubblico»* verso quanto accaduto nel periodo in questione; il ruolo di primo piano svolto dal ricorrente negli eventi esposti e la considerevole gravità dei reati da lui commessi¹⁰².

Le prese di posizione della Suprema Corte e del Garante chiariscono che, in presenza delle condizioni indicate, la tutela della memoria, collettiva e storica, giustifica la lesione del diritto all'oblio determinata dalla ripubblicazione cartacea e permanenza *online* di notizie relative a gravi reati di interesse storico. Il bilanciamento avviene tra diritto all'oblio e diritto di cronaca, ma la memoria svolge un ruolo decisivo, rafforzando il secondo sotto il profilo della sussistenza di interesse pubblico

⁹⁹ Nel caso di specie, l'«*antica militanza in bande terroristiche*».

¹⁰⁰ Nel caso di specie, «*il ritrovamento di un arsenale di armi nella zona di residenza dell'ex terrorista*».

¹⁰¹ Cass. civ., sez. III, sent. 26 giugno 2013, n. 16111. La pronuncia è richiamata in Cass. civ., sez. un., sent. 22 luglio 2019, n. 19681.

¹⁰² Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 152 del 31 marzo 2016 (doc. web n. 4988654), in *garanteprivacy.it*.

alla conoscenza dei fatti.

Questa incidenza, meramente indiretta, appare in linea con un aspetto evidenziato nel capitolo precedente: la soddisfazione del diritto all'oblio del singolo non nuoce all'adempimento del dovere costituzionale di memoria¹⁰³.

3.2. (segue): e in fattispecie concernenti notizie prive di rilevanza storica.

Il diritto all'oblio è stato occasionalmente definito come *«legittima aspettativa della persona ad essere dimenticata dall'opinione pubblica e rimossa dalla memoria collettiva»*¹⁰⁴.

Alcune pronunce in tema di diritto all'oblio "pretensivo" evidenziano l'importanza degli archivi giornalistici *online*, quali strumenti deputati a "fare memoria"¹⁰⁵. Interesse che, in questo caso, viene in buona sostanza ad affiancarsi o sovrapporsi al diritto di cronaca.

Con sentenza n. 1303/2017, il Tribunale di Roma, confermando il proprio orientamento secondo cui *«il diritto a non rendere possibile l'accesso ad una notizia che merita essere dimenticata nell'interesse del soggetto, in quanto riferibile a fatti risalenti nel tempo o privi di interesse, ovvero superata da successivi sviluppi che ne hanno vanificato la portata, anche sotto il profilo della cronaca, non può giungere a farla cancellare dall'archivio della testata giornalistica»*, sottolinea che *«il mantenere comunque una memoria storica, seppur informatica, degli articoli pubblicati da parte della testata a cui sono riconducibili integra una finalità di natura sociale che prevale o comunque non contrasta con il cosiddetto diritto all'oblio del soggetto a cui la notizia è riferibile»*¹⁰⁶.

Disponendo, con sentenza n. 2309/2015, l'aggiornamento di un articolo di cronaca giudiziaria, il Tribunale di Milano rileva invece che *«a fronte della non contestabile necessità di 'fare memoria' sociale, resa possibile dalla stabilità dei ricordi offerta dall'archiviazione degli stessi, si contrappone l'opportunità — specie per la singola*

¹⁰³ V. *supra*, cap. I, § 3.

¹⁰⁴ Cass. pen., sez. V, sent. 24 novembre 2009, n. 45051.

¹⁰⁵ Sul rapporto fra archivi e memoria v., *ex multis*, A. ASSMANN, *Ricordare. Forme e mutamenti della memoria culturale*, tr. it., Bologna, 2002, p. 381 ss.; A. MASTROMARINO, *Stato e Memoria*, cit., p. 56 ss..

¹⁰⁶ Trib. Roma, sez. I civ., sent. 24 gennaio 2017, n. 1303.

persona — di chiudere alcune delle esperienze trascorse per potersi proiettare costruttivamente verso il futuro al fine di non rimanere schiacciata da un insopportabile zavorra del proprio passato».

Ad avviso del Giudice di merito, *«Il senso della memoria»* ha *«subito una radicale trasformazione»*, la quale *«non può non essere tenuta in conto dall'interprete»*. Infatti, *«la presenza nei motori di ricerca generali di tutte o di molte delle memorie archiviate dei quotidiani, liberamente accessibili in base alla digitazione di stringhe non correlate tra loro da vincoli archivistici, ma unicamente in relazione alla presenza del riferimento documentale in molteplici stringhe digitate dall'utente, comporta la formazione di aggregazioni documentarie di natura estemporanea prive... del rapporto di univocità tra soggetto produttore e sedimentazione documentaria»*¹⁰⁷.

Ulteriori spunti di riflessione sono offerti dalla giurisprudenza europea.

Nella sentenza Węgrzynowski e Smolczewski c. Polonia del 16 luglio 2013, in materia di bilanciamento fra libertà di espressione (art. 10 CEDU) e diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU), la Corte europea dei diritti dell'uomo reputa prevalente la prima, precisando che è ad essa ascrivibile l'interesse pubblico ad accedere agli archivi giornalistici *online*. I giudici di Strasburgo osservano, in particolare, che la cancellazione delle notizie ivi contenute equivarrebbe a *«riscrivere la storia»* e costituirebbe, quindi, una misura sproporzionata rispetto all'esigenza di tutelare la reputazione individuale¹⁰⁸.

Aderisce a tale impostazione la sentenza n. 16264/2019 del Tribunale di Roma, nella quale viene messo in luce che, *«Qualora... fosse possibile richiedere la cancellazione dei dati ritenuti diffamatori ovvero meramente non più attuali dai c.d. siti sorgente, individuati»* nel caso di specie *«nell'archivio on line delle testate giornalistiche, si correrebbe il rischio di perdere la memoria storica delle notizie pubblicate, compromettendo una adeguata ricostruzione degli accadimenti»*¹⁰⁹.

Da segnalare anche uno degli argomenti difensivi adottati nel procedimento M.L. e W.W. contro Germania, definito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con

¹⁰⁷ Trib. Milano, sez. I civ., sent. 19 febbraio 2015, n. 2309.

¹⁰⁸ Corte eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 16 luglio 2013, Węgrzynowski e Smolczewski c. Polonia, ric. n. 33846/07.

¹⁰⁹ Trib. Roma, sez. XVIII civ., sent. 9 agosto 2019, n. 16264.

sentenza del 28 giugno 2018. I ricorrenti, condannati per omicidio molti anni prima, sostenevano che la mera trasformazione in forma anonima dei loro dati personali, contenuti in servizi giornalistici reperibili su *internet*, non avrebbe comportato la «cancellazione della Storia». Impostazione radicalmente smentita dalla Corte di Strasburgo, che nega la sussistenza di una violazione dell'art. 8 CEDU¹¹⁰.

Una considerazione a parte merita, infine, la più volte citata sentenza n. 19681/2019 delle Sezioni Unite civili. Qui il riferimento alla memoria collettiva appare strettamente funzionale alla chiave di lettura adottata dal Supremo Collegio, il quale sottrae la ripubblicazione di notizie al diritto di cronaca, per considerarla invece (almeno di regola) espressione del diritto alla rievocazione storica¹¹¹.

Nello specifico, la memoria collettiva è menzionata nei tre passaggi motivazionali di seguito riportati:

- (i) «[c]iò che... può e deve essere verificato dal giudice di merito è se, pacifico essendo il diritto alla ripubblicazione di una certa notizia, sussista o meno un interesse qualificato a che essa venga diffusa con riferimenti precisi alla persona che di quella vicenda fu protagonista in un passato più o meno remoto; perché l'identificazione personale, che rivestiva un sicuro interesse pubblico nel momento in cui il fatto avvenne, potrebbe divenire irrilevante, per i destinatari dell'informazione, una volta che il tempo sia trascorso e i fatti, anche se gravi, si siano sbiaditi nella memoria collettiva»;
- (ii) risulta dall'art. 3 testo unico dei doveri del giornalista «l'avvertita necessità di tutelare il diritto prezioso alla informazione ma anche di proteggere chi può ricevere danni... dalla rievocazione di fatti ormai sopiti nella memoria collettiva»;
- (iii) la «menzione degli elementi identificativi delle persone che... furono» protagoniste di fatti del passato «deve ritenersi lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività...; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e

¹¹⁰ Corte eur. dir. uomo, sez. V, sent. 28 giugno 2018, M.L. e W.W. c. Germania, ric. nn. 60798/10 e 65599/10.

¹¹¹ V. *supra*, § 2.1 in questo capitolo.

nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva»¹¹².

3.3. Un possibile confronto: la memoria storica in rapporto alla criminalizzazione del negazionismo.

Il tema della memoria storica, accanto a quello della verità storica, è stato approfondito dalla dottrina penalistica¹¹³ e costituzionalistica¹¹⁴ in relazione al negazionismo, che può essere ritenuto una forma aberrante di oblio¹¹⁵.

Nell'ordinamento italiano, tale fenomeno non costituisce autonomo reato, ma un'aggravante delle figure delittuose previste dall'art. 604-*bis* c.p., rubricato «*Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa*»¹¹⁶: ai sensi del terzo comma della disposizione, la circostanza si applica quando «*la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento*» descritti nei commi precedenti, «*commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di*

¹¹² Cass. civ., sez. un., sent. 22 luglio 2019, n. 19681.

¹¹³ *Ex multis*, E. FRONZA, *Il negazionismo come reato*, Milano, 2012; EAD., *Profili penalistici del negazionismo*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1999, 3, p. 1034 ss.; A. GAMBERINI, *Tutela della memoria e diritto penale: una riflessione sistematica e comparativa a partire dal reato di negazionismo. A proposito di Emanuela Fronza*, "Il negazionismo come reato", *Giuffrè 2012*, in archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 19 dicembre 2013; M. PELISSERO, *La parola pericolosa. Il confine incerto del controllo penale del dissenso*, in *Questione Giustizia*, 2015, 4, pp. 44-46.

¹¹⁴ *Ex multis*, D. BIFULCO, "Che cos'è la verità?" *Il silenzio di Gesù, l'eloquenza del diritto e le soluzioni delle democrazie contemporanee in tema di negazionismo*, in F.R. RECCHIA LUCIANI - L. PATRUNO (a cura di), *Opporsi al negazionismo. Un dibattito necessario tra filosofi, giuristi e storici*, Genova, 2013, p. 19; J. LUTHER, *Costituzione, memoria e garanzie di innegabilità*, in F.R. RECCHIA LUCIANI - L. PATRUNO (a cura di), *Opporsi al negazionismo. Un dibattito necessario tra filosofi, giuristi e storici*, Genova, 2013, p. 81; ID., *L'Europa antinegazionista*, in F. GERMINARIO (a cura di), *Il negazionismo. Un fenomeno contemporaneo*, Roma, 2015, p. 21; L. PATRUNO, *Il bacillo negazionista e il potere frenante del diritto*, in F.R. RECCHIA LUCIANI - L. PATRUNO (a cura di), *Opporsi al negazionismo. Un dibattito necessario tra filosofi, giuristi e storici*, Genova, 2013, p. 96.

¹¹⁵ V., in tal senso, F.R. RECCHIA LUCIANI - L. PATRUNO, *Premessa*, in IID. (a cura di), *Opporsi al negazionismo. Un dibattito necessario tra filosofi, giuristi e storici*, Genova, 2013, pp. 12-13. Come è stato osservato, «*Il negazionismo nasconde dietro un "sapere di non sapere" il "non voler saperne"*», trattandosi «*più [di] un "dire" che non [di] un "pensare", più [del]l'ostentazione di una falsa certezza che non [del]l'espressione di un vero dubbio*» (J. LUTHER, *L'Europa antinegazionista*, cit., pp. 21-22).

¹¹⁶ Contenuto nella sezione I-*bis* del capo III del titolo XII del libro II del codice penale, dedicata ai «*delitti contro l'eguaglianza*».

guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale»¹¹⁷.

Considerando la memoria storica in rapporto, da un lato, (1) alla tutela dell'oblio, e, dall'altro, (2) alla punizione del negazionismo, è possibile rilevare che:

- (i) varia, com'è ovvio, la sua posizione giuridica: (i.1) nel primo caso, l'esigenza di tutelare la memoria storica favorisce la libera manifestazione del pensiero (*sub specie*, in particolare, di diritto di cronaca) a discapito del diritto all'oblio del condannato; (i.2) nel secondo, la memoria storica si contrappone alla libertà di manifestazione del pensiero;
- (ii) quest'ultima si esplica, (ii.1) nel primo caso, nel ricordare (portando all'attenzione della collettività, tramite articoli giornalistici, notizie di rilevanza storica), e, (ii.2) nel secondo, nel negare determinati fatti storici;
- (iii) la memoria storica costituisce, (iii.1) nel primo caso, un limite al diritto all'oblio, e, (iii.2) nel secondo, un limite alla libertà di espressione¹¹⁸;
- (iv) altro denominatore comune è rappresentato dalla dignità umana: (iv.1) nel primo caso, è in discussione quella di chi invoca il diritto all'oblio¹¹⁹; (iv.2) si punisce il negazionismo per proteggere la dignità delle persone appartenenti al popolo

¹¹⁷ In argomento, *ex multis*, A. MACCHIA, *Spunti in tema di negazionismo*, in *Cassazione penale*, 2019, 1, p. 22 ss..

¹¹⁸ Sul tema, *ex multis*, E. FRONZA, *Il negazionismo come reato*, cit., p. 131 ss.; EAD., *Profili penalistici del negazionismo*, cit., tratto da banca dati *De Jure* (pp. 27-28 di 58); M. MONTANARI, *La Corte europea dei diritti dell'uomo si pronuncia sul problematico bilanciamento tra il diritto alla libertà di espressione e l'esigenza di reprimere il negazionismo del genocidio armeno*, in archiviopcd.dirittopenaleuomo.org, 7 gennaio 2014; P. LOBBA, *Il negazionismo come abuso della libertà di espressione: la giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2014, 4, p. 1815 ss.; M. CASTELLANETA, *Il negazionismo tra abuso del diritto e limite alla libertà di espressione in una decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *MediaLaws*, 2019, 2, p. 311 ss.; L. ROSSI, *Dall'uso all'abuso: quando la libertà di espressione sconfigge nel negazionismo*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2020, 1, p. 369 ss..

Sono almeno tre le vie percorribili per motivare tale limitazione: sostenere che l'art. 21 Cost. non tutela la manifestazione del pensiero negazionista, non trattandosi propriamente di un pensiero, ma di una menzogna; oppure, adottando un'interpretazione evolutiva di «manifestazioni contrarie al buon costume», affermare che l'espressione del pensiero negazionista è esclusa dal sesto comma della disposizione (J. LUTHER, *Costituzione, memoria e garanzie di innegabilità*, cit., pp. 83-84); o ancora, considerare il pensiero negazionista astrattamente riconducibile all'art. 21 Cost., eccependo, al contempo, che la libertà di espressione non può essere esercitata per violare i diritti fondamentali altrui (J. LUTHER, *L'Europa antinegazionista*, cit., p. 38).

¹¹⁹ A. RUGGERI, *Appunti per uno studio su memoria e Costituzione*, in *Consulta OnLine*, 2019, 2, p. 355.

colpito da genocidio o da crimini contro l'umanità o da crimini di guerra¹²⁰, o, secondo una diversa lettura, per «dotare i diritti fondamentali di garanzie di prevenzione penale contro violazioni particolarmente gravi che incidono anche sulle pretese di dignità personale»¹²¹.

In base alla ricostruzione di Jörg Luther, il negazionismo implica la violazione, da un lato, del «diritto culturale a una memoria individuale e collettiva libera e non manipolata, diritto compreso nella libertà di coscienza» di cui sono titolari, oltre ovviamente alle vittime, chi «ha un interesse inerente alla propria vita di relazione con» esse e «chi si considera oggi» appartenente alla medesima «comunità»; dall'altro, del «diritto all'oblio» delle «vittime ancora viventi», consistente nel «diritto di non essere costrette ad attivare la propria memoria per difenderne la verità»¹²².

Per altro verso, parte della dottrina penalistica argomenta che la memoria storica, benché offesa da affermazioni che deformano la verità storica, non costituisce un bene giuridico meritevole di tutela penale¹²³. Rappresenta, infatti, «un elemento neutro sul piano denotativo del disvalore del fatto»¹²⁴: non essendovi un dovere giuridico di verità storica, al giudice non spetta il ruolo di «arbitro della storia»¹²⁵; quest'ultima «non può essere cristallizzata nell'autorità di una sentenza passata in giudicato, ma

¹²⁰ E. FRONZA, *Il negazionismo come reato*, cit., p. 135; M.H. SCHETTINO, *La nuova aggravante del negazionismo: luci e ombre di una fattispecie controversa*, in *Studium Iuris*, 2016, 10, p. 1141; G. PUGLISI, *La parola acuminata. Contributo allo studio dei delitti contro l'eguaglianza, tra aporie strutturali e alternative alla pena detentiva*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2018, 3, p. 1329 ss.; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, *Delitti contro la persona*, 7^a ed., Milano, 2019, p. 412; D. PULITANÒ (a cura di), *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, *Tutela penale della persona*, 3^a ed., Torino, 2019, p. 405.

¹²¹ Così J. LUTHER, *Costituzione, memoria e garanzie di innegabilità*, cit., p. 89, evidenziando che «L'inviolabilità della dignità umana... significa... che la dignità stessa non può essere tolta nemmeno dalla più atroce strage».

¹²² *Ivi*, p. 85.

¹²³ M. DONINI, «Danno» e «offesa» nella c.d. tutela penale dei sentimenti. Note su morale e sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria dell'«offense» di Joel Feinberg, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2008, 4, p. 1546 ss., tratto da banca dati *De Jure* (p. 28 di 49); ID., *Negazionismo e protezione della memoria. L'eredità dell'Olocausto e la sua sfida per l'etica pubblica e il diritto penale*, in *sistemapenale.it*, 10 febbraio 2021, p. 5.

¹²⁴ A. MACCHIA, *Spunti in tema di negazionismo*, cit., p. 26.

¹²⁵ E. FRONZA, *Il negazionismo come reato*, cit., p. 133; EAD., *Profili penalistici del negazionismo*, cit., tratto da banca dati *De Jure* (pp. 28-29 di 58).

va lasciata alla libera discussione degli storici»¹²⁶.

Ed invero, alla luce dell'art. 604-*bis*, co. 3, c.p., è ravvisabile un significativo scarto fra le posizioni soggettive lese dalla condotta negazionista e l'oggetto della tutela penale, da cui esula il mero diritto alla memoria¹²⁷. Questo divario appare riconducibile non tanto al principio di proporzionalità, tenuto conto che la memoria storica è interesse di rilevanza costituzionale (e tuttavia inidoneo ad essere protetto penalmente, per le ragioni sopra indicate), quanto piuttosto al principio di sussidiarietà¹²⁸, in base al quale il ricorso alla pena si giustifica solo a fronte dell'inefficacia di strumenti di tutela — nel caso in esame, di natura culturale¹²⁹, oltre che giuridica — meno invasivi.

Ancora dal lato penale, è stato evidenziato che il bene della dignità presenta un contenuto in larga misura indefinito, risultando perciò «di difficile afferrabilità»¹³⁰. Caratteristica la quale sembra trovare indiretta conferma nel fatto che, come sopra osservato al punto (iv), tale bene si presta a corroborare sia la tutela del diritto all'oblio (nella prima ipotesi considerata), sia la tutela della memoria storica (nella seconda).

4. La rilevanza diffamatoria di fatti lesivi del diritto all'oblio: il ruolo del tempo nel bilanciamento giudiziale tra reputazione e libertà di manifestazione del pensiero.

Il diritto all'oblio viene indirettamente in rilievo nell'ambito dei reati contro l'onore. È, infatti, «strettamente correlato al bene giuridico della reputazione»¹³¹, oggetto di tutela da parte dell'art. 595 c.p..

¹²⁶ M. PELISSERO, *La parola pericolosa*, cit., p. 45.

¹²⁷ Cfr. J. LUTHER, *Costituzione, memoria e garanzie di innegabilità*, cit., p. 85: «Il... diritto alla memoria è diritto al rispetto della persona la cui violazione, in casi particolarmente sensibili, può comportare anche una violazione della dignità umana...».

¹²⁸ Sui principi di proporzionalità e sussidiarietà in materia penale v., *ex multis*, M. PELISSERO, *Principi generali di politica criminale*, in C.F. GROSSO - M. PELISSERO - D. PETRINI - P. PISA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 2^a ed., Milano, 2017, pp. 65-68.

¹²⁹ V. in proposito J. LUTHER, *Costituzione, memoria e garanzie di innegabilità*, cit., pp. 89-90, che parla di «sussidiarietà dell'azione penale rispetto a quella culturale». Cfr. P. CAROLI, *Aggravante di negazionismo e nuove condotte tipiche*, in *Diritto penale e processo*, 2018, 5, p. 610.

¹³⁰ E. FRONZA, *Il negazionismo come reato*, cit., pp. 135-136.

¹³¹ Cass. pen., sez. V, sent. 24 novembre 2009, n. 45051.

Quando è l'esposizione di vicende remote a presentare rilevanza diffamatoria, le condizioni di operatività della scriminante dell'esercizio di un diritto si irrigidiscono, con conseguente rafforzamento del bene giuridico della reputazione, a discapito della libertà di manifestazione del pensiero.

Le offese alla reputazione del titolare del diritto all'oblio risultano scriminate ex art. 51, co. 1, c.p. se ricorrono i requisiti della verità dei fatti, dell'interesse pubblico a conoscerli e della correttezza formale. Si tratta dei limiti tradizionalmente individuati per l'esercizio del diritto di cronaca¹³², ma la giurisprudenza penale ne adatta il contenuto in ragione del tempo trascorso dai fatti narrati.

La Cassazione chiarisce che in relazione alle opere di taglio storico «*la "verità" o la ragionevole e probabile verosimiglianza*» richiede «*una più attenta denuncia e verifica delle fonti*»¹³³ e, *a fortiori*, che i dati riferiti siano completi e aggiornati.

Il rilievo si fonda sulla distanza che separa la cronaca dalla storia: la prima «*presuppone la immediatezza della notizia, la tempestività dell'informazione*», per cui «*[s]e si riconosce l'interesse pubblico ad una notizia tempestiva deve ammettersi che l'esigenza di velocità comporta, inevitabilmente, un qualche sacrificio dell'accuratezza della verifica sulla sua verità e sulla bontà della fonte*»; se invece «*il racconto*» ha carattere storico, «*quanto più sono lontani gli episodi narrati, tanto meno tali sacrifici risultano giustificabili*»¹³⁴.

Inoltre, l'interesse pubblico va inteso come «*interesse effettivo ed attuale alla... diffusione*» di vicende del passato, «*nel senso che quanto recentemente accaduto trovi un diretto collegamento con*» esse «*e ne rinnovi l'attualità*».

La sussistenza di questo requisito dev'essere valutata con particolare rigore, sotto i connessi profili dell'attualità e dell'utilità sociale dell'informazione: «*l'attualità della notizia deve essere riguardata non con riferimento al fatto, ma all'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e, quindi, alla attitudine della notizia a contribuire alla formazione della pubblica opinione, di guisa che ognuno possa liberamente fare*

¹³² In argomento, *ex multis*, F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. I, cit., p. 266, nota 463.

¹³³ Specifica la Corte che «*È... lo stesso uso di una "fonte" singola o di fonti parziali, come "notizia" o fatto, che, non rispondendo più ad alcun bisogno o interesse alla sollecitudine..., non può ritenersi consentito o comunque sufficiente a scriminare la ricostruzione obiettivamente diffamatoria*» (Cass. pen., sez. I, sent. 2 aprile 2015, n. 13941).

¹³⁴ Cass. pen., sez. I, sent. 2 aprile 2015, n. 13941.

le proprie scelte, con la conseguenza che solo una notizia dotata di utilità sociale può perdere rilevanza penale, ancorché capace di ledere l'altrui reputazione, e tale utilità è necessariamente connotata dall'attualità dell'interesse alla pubblicazione»¹³⁵.

È infatti necessario «*un contemperamento*» fra l'interesse pubblico «*persistente o rivitalizzato*» e il diritto all'oblio, quale «*legittima aspettativa della persona ad essere dimenticata dall'opinione pubblica e rimossa dalla memoria collettiva*»¹³⁶.

Resta, infine, sostanzialmente invariato il requisito della continenza¹³⁷.

Così ridefinite le condizioni di operatività della scriminante, è evidente come l'elemento temporale, legato al diritto all'oblio, condizioni in buona misura l'esito del bilanciamento fra il bene della reputazione e la libertà di manifestazione del pensiero.

Nello specifico — assumendo come parametro di riferimento la pubblicazione di notizie ugualmente diffamatorie, ma relative ad accadimenti recenti — si può osservare che, da una parte, la libertà sancita dall'art. 21 Cost. risulta assoggettata ai più gravosi limiti sopra ricordati, e, dall'altra, acquisiscono maggior valore i beni della reputazione e della riservatezza, i quali, «*compressi dall'interesse pubblico all'informazione, quando la notizia è attuale, tendono a riespandersi con il trascorrere del tempo quando va, via via, scemando l'interesse pubblico*»¹³⁸.

Sebbene la questione non incida sull'operatività della scriminante, non è superfluo domandarsi quale diritto o facoltà¹³⁹ rilevi *ex art. 51 c.p.* — e, dunque, come si declini esattamente la libertà di manifestazione del pensiero — nelle ipotesi in esame.

Nel caso di opere di taglio storico, sembra potersi affermare che la causa di

¹³⁵ Cass. pen., sez. VI, sent. 22 settembre 2016, n. 39452. Si tratta di precisazioni che la Corte svolge incidentalmente (nella pronuncia, la violazione del diritto all'oblio è ritenuta integrare il requisito dell'ingiustizia del danno nel reato di abuso d'ufficio).

¹³⁶ Cass. pen., sez. V, sent. 24 novembre 2009, n. 45051.

¹³⁷ Ad esempio, Cass. pen., sez. V, sent. 3 agosto 2017, n. 38747 ha ritenuto che «*Parlare dell'utilizzo "disinvolto" di un fucile, che fu all'origine della morte di un uomo... non ha nulla di sproporzionato o eccessivo*». Per un commento di questa pronuncia, v. A. SIROTTI GAUDENZI, *Diritto all'oblio e diritto all'informazione: un difficile equilibrio*, in *Il Corriere giuridico*, 2018, 8-9, p. 1107 ss..

¹³⁸ Cass. pen., sez. VI, sent. 22 settembre 2016, n. 39452. Nel medesimo senso, Cass. pen., sez. V, sent. 24 novembre 2009, n. 45051.

¹³⁹ Secondo un'interpretazione consolidata, ai fini dell'art. 51 c.p. per «*diritto*» deve intendersi, invero, qualsiasi facoltà legittima. In argomento, *ex multis*, G. LICCI, *Figure del diritto penale. Il sistema italiano*, 5^a ed., Torino, 2021, pp. 359-362.

giustificazione sia integrata da un diritto soggettivo alla ricostruzione storica¹⁴⁰ o, più in generale, dalla facoltà di narrare al pubblico, attraverso la stampa, fatti del passato.

Quanto all'ipotesi di esposizione giornalistica di tali fatti, viene in considerazione il diritto di cronaca¹⁴¹ o — tenendo presenti le indicazioni offerte dalla sentenza n. 19681/2019 delle Sezioni Unite civili — quello alla rievocazione storica¹⁴².

5. Diritto all'oblio ed esigenze di politica criminale.

Restando sul versante penale, un ulteriore ambito di indagine riguarda il bilanciamento normativo tra diritto all'oblio e interessi che attengono alla sfera della politica criminale¹⁴³.

Sul tema si sono registrati, negli ultimi anni, interventi di segno parzialmente opposto.

5.1. L'estensione del diritto all'oblio della condanna ad opera dell'art. 10 d.p.r. 15/2018.

Come esposto in precedenza¹⁴⁴, il d.p.r. 15/2018 ha ampliato la tutela del diritto all'oblio, introducendo, all'art. 10, «*Termini di conservazione dei dati*» trattati per finalità di polizia da organi, uffici e comandi di polizia.

In particolare, il disposto del co. 3, lett. h), che stabilisce il termine massimo di «*25 anni dal passaggio in giudicato della sentenza*» per la conservazione dei «*dati relativi ad attività di polizia giudiziaria conclusa con sentenza di condanna*», appare l'esito di un bilanciamento tra il diritto all'oblio del condannato e «*l'interesse collettivo all'esercizio dei compiti di prevenzione e repressione dei reati e di tutela*

¹⁴⁰ Benché non esplicitamente qualificato come tale dalla Suprema Corte: v. Cass. pen., sez. I, sent. 2 aprile 2015, n. 13941.

¹⁴¹ In questo senso, ad esempio, Cass. pen., sez. VI, sent. 22 settembre 2016, n. 39452.

¹⁴² È interessante notare che, nel ricostruire il rapporto fra diritto all'oblio e diritto alla rievocazione storica, le Sezioni Unite delineano l'interesse pubblico, quale requisito di liceità della menzione di dati personali, in termini in buona sostanza analoghi a quelli impiegati dalla giurisprudenza penale sopra richiamata (Cass. civ., sez. un., sent. 22 luglio 2019, n. 19681).

¹⁴³ Definita dalla dottrina penalistica come «*l'insieme degli strumenti che un sistema predispone per contrastare la criminalità e la ricerca di quelli che si presentano più efficaci*» (M. PELISSERO, *Principi generali di politica criminale*, cit., p. 43).

¹⁴⁴ V. *supra*, cap. I, § 2.3.

dell'ordine e della sicurezza pubblica, sotteso all'acquisizione ed al trattamento di informazioni da parte delle forze di polizia»¹⁴⁵.

La Prima Sezione civile della Cassazione ha avuto occasione di chiarire che l'art. 10, avendo «*natura sostanziale*», risulta applicabile anche a fattispecie in cui l'acquisizione dei dati e la proposizione dell'istanza di cancellazione sono avvenute prima dell'entrata in vigore del regolamento¹⁴⁶.

5.2. Il ridimensionamento del diritto all'oblio del reato ad opera della l. 3/2019 e la sua riespansione ad opera della l. 134/2021.

La disciplina della prescrizione¹⁴⁷ del reato (artt. 157 ss. c.p.) e della pena (artt. 172 e 173 c.p.) costituisce il risultato del contemperamento svolto dal legislatore fra l'interesse dello Stato a sanzionare i reati e il diritto all'oblio del reo¹⁴⁸.

Delle due cause estintive, solo la seconda, evidentemente, interessa il condannato (in quanto presuppone, appunto, una sentenza definitiva di condanna). Pare comunque utile soffermarsi, qui, sulla prima, rispetto alla quale il bilanciamento normativo si presenta particolarmente delicato e sofferto.

La portata del diritto all'oblio del reato aveva subito un brusco ridimensionamento per effetto della discussa l. 9 gennaio 2019, n. 3¹⁴⁹. Con essa, il legislatore interveniva su due fronti:

(i) da un lato, reintroducendo la regola¹⁵⁰ per cui «*Il termine della prescrizione*

¹⁴⁵ Cass. civ., sez. I, ord. 29 agosto 2018, n. 21362.

¹⁴⁶ Cass. civ., sez. I, ord. 29 agosto 2018, n. 21362.

¹⁴⁷ Sul rapporto fra il diritto all'oblio e tale istituto, v. *infra*, cap. III, § 1.

¹⁴⁸ V. *ex multis*, circa la prescrizione del reato: in dottrina, A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte generale*, 9ª ed. riveduta e aggiornata da V. Militello, M. Parodi Giusino e A. Spena, Milano, 2020, p. 851; nella giurisprudenza costituzionale, Corte cost., sent. 30 maggio 2018, n. 112; sent. 13 dicembre 2017, n. 265; sent. 25 marzo 2015, n. 45; sent. 14 febbraio 2013, n. 23; nella giurisprudenza penale di legittimità, Cass. pen., sez. VI, sent. 16 aprile 2019, n. 16581; sez. IV, sent. 12 aprile 2019, n. 16026; sez. III, ord. 8 luglio 2016, n. 28346; sez. IV, sent. 28 marzo 2019, n. 13582. Circa la prescrizione della pena: Cass. pen., sez. III, sent. 4 ottobre 2016, n. 41498; sez. III, sent. 4 ottobre 2016, n. 41475; sez. III, sent. 19 agosto 2016, n. 35052; sez. III, sent. 10 marzo 2016, n. 9949.

¹⁴⁹ Recante «*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*».

¹⁵⁰ Soppressa dall'art. 6, co. 2, l. 5 dicembre 2005, n. 251, recante «*Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*».

decorre, ... per il reato... continuato, dal giorno in cui è cessata... la continuazione» (art. 158, co. 1, c.p., come sostituito dall'art. 1, co. 1, lett. d), l. 3/2019)¹⁵¹;

(ii) dall'altro, stabilendo il blocco¹⁵² del corso della prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto penale di condanna (art. 159, co. 2, c.p.¹⁵³, come sostituito dall'art. 1, co. 1, lett. e), n. 1, l. 3/2019¹⁵⁴).

Poiché la continuazione e il provvedimento penale escludevano «*il rilievo della prescrizione*» rispettivamente «*per il passato*» e «*per il futuro*», le suddette modifiche erano apparse in qualche misura simmetriche¹⁵⁵.

Queste le principali critiche che erano state avanzate dalla dottrina nei confronti della riforma.

La modifica in tema di decorrenza del termine prescrizionale del reato continuato, (i.1) se sul piano teorico si poneva in contrasto con il principio del *favor rei*, al quale è improntato l'istituto della continuazione¹⁵⁶, (i.2) sul piano applicativo apriva la strada a contestazioni strumentali della stessa¹⁵⁷, aventi appunto il solo scopo di evitare

¹⁵¹ In argomento, *ex multis*, R. BARTOLI, *Le modifiche alla disciplina della prescrizione: una sovversione dei principi*, in *Diritto penale e processo*, 2019, 7, pp. 902-903 e G. LOSAPPIO, *Il congedo della prescrizione nel processo penale. Tempus fu(g)it*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2019, 7-8, p. 12.

¹⁵² Come era stato sottolineato dalla dottrina, a dispetto della rubrica dell'art. 159 c.p., non si trattava di un'ipotesi di «*Sospensione del corso della prescrizione*», ma appunto di un vero e proprio «*blocco*» (in tal senso, *ex multis*, F. VERGINE, *Poche luci e molte ombre nelle nuove norme introdotte dalla legge n. 3 del 2019*, in *Il processo*, 2019, 1, p. 177 ss., tratto da banca dati *De Jure* (p. 3 di 24), e G.L. GATTA, *Una riforma dirompente: stop alla prescrizione del reato nei giudizi di appello e di cassazione*, in *archiviopcd.dirittopenaleuomo.org*, 21 gennaio 2019) o «*definitiva interruzione*» (P. FERRUA, *La prescrizione del reato e l'insostenibile riforma "Bonafede"*, in *Giurisprudenza italiana*, 2020, 4, p. 978; nel medesimo senso, *ex multis*, A. MARANDOLA, *Prescrizione e processo: l'asistematicità dell'attuale disciplina*, in *Giurisprudenza italiana*, 2020, 4, p. 987).

¹⁵³ Il testo del comma era il seguente: «*Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna*».

¹⁵⁴ Venivano conseguentemente abrogati il terzo e il quarto comma dell'art. 159 c.p. (art. 1, co. 1, lett. e), n. 2, l. 3/2019) e il primo comma dell'art. 160 c.p. (art. 1, co. 1, lett. f), n. 1, l. 3/2019) e soppressa la parola «*pure*» all'art. 160, co. 2, c.p. (art. 1, co. 1, lett. f), n. 2, l. 3/2019).

¹⁵⁵ G. LOSAPPIO, *Il congedo della prescrizione nel processo penale*, cit., p. 13.

¹⁵⁶ *Ivi*, p. 12.

¹⁵⁷ R. BARTOLI, *Le modifiche alla disciplina della prescrizione: una sovversione dei principi*, cit., p. 902; F. VERGINE, *Poche luci e molte ombre nelle nuove norme introdotte dalla legge n. 3 del 2019*, cit., tratto da banca dati *De Jure* (pp. 2-3 di 24).

l'estinzione di reati che, considerati autonomamente, si sarebbero prescritti.

Ma soprattutto, per quanto qui d'interesse, il blocco della prescrizione comportava un radicale «*mutamento di paradigma dove le esigenze punitive che si concretizzano in uno stato piuttosto avanzato del processo prevalgono interamente sulle istanze personalistiche di garanzia, annullando così il tempo dell'oblio*»¹⁵⁸.

In particolare, si ipotizzava che il riformato art. 159, co. 2, c.p. violasse i seguenti principi costituzionali:

(ii.1) il principio di eguaglianza formale (art. 3, co. 1, Cost.), perché trattava in modo eguale situazioni radicalmente diverse:

(ii.1.1) faceva dipendere il blocco della prescrizione dalla pronuncia del provvedimento giudiziario, senza operare alcuna distinzione in base alla gravità del reato¹⁵⁹;

(ii.1.2) equiparava irragionevolmente il decreto penale di condanna alla sentenza di primo grado¹⁶⁰;

(ii.1.3) equiparava irragionevolmente la sentenza di assoluzione alla sentenza di condanna¹⁶¹. Invero, sul punto la dottrina era divisa¹⁶², in quanto alcuni autori sostenevano che il rischio di generare un'irragionevole disparità di trattamento riguardasse piuttosto la soluzione opposta (ossia distinguere tra condannato e prosciolti)¹⁶³;

¹⁵⁸ R. BARTOLI, *Le modifiche alla disciplina della prescrizione: una sovversione dei principi*, cit., p. 900. Sostanzialmente nel medesimo senso A. MARANDOLA, *Prescrizione e processo: l'asistematicità dell'attuale disciplina*, cit., p. 987, per la quale il legislatore della riforma del 2019, elidendo l'operatività della prescrizione dopo la pronuncia di primo grado, «*ha privato l'istituto delle sue (essenziali) giustificazioni politico-criminali*».

¹⁵⁹ R. BARTOLI, *Le modifiche alla disciplina della prescrizione: una sovversione dei principi*, cit., p. 909.

¹⁶⁰ G. LOSAPPIO, *Il congedo della prescrizione nel processo penale*, cit., p. 57, il quale rileva che «*l'eterogeneità tra i due atti è così palese che non occorrono le competenze dei processual-penalisti per cogliere il contrasto con il principio dell'art. 3 Cost.*».

¹⁶¹ *Ivi*, pp. 57-58.

¹⁶² V. in proposito G. SPANGHER, *Un confronto senza pregiudizi sulla prescrizione*, in *Giurisprudenza italiana*, 2020, 4, p. 973.

¹⁶³ In tal senso, ad esempio, R. BARTOLI (*Le modifiche alla disciplina della prescrizione: una sovversione dei principi*, cit., p. 909), secondo cui «*alla luce della ratio processuale sarebbe irrazionale differenziare tra condannati e assolti*». *Contra* A. MARANDOLA (*Prescrizione e processo: l'asistematicità dell'attuale disciplina*, cit., p. 988), la quale eccepisce che «*Le due "qualità" sono necessariamente — e logicamente — diversificate*», rilevando inoltre come «*ogni questione d'incostituzionalità riguarderebbe, semmai, la posizione del condannato*», dato che la Corte

- (ii.2) il diritto di difesa (art. 24, co. 2, Cost.)¹⁶⁴;
- (ii.3) la presunzione di innocenza (art. 27, co. 2, Cost.)¹⁶⁵;
- (ii.4) il principio rieducativo (art. 27, co. 3, Cost.), in quanto consentiva di irrogare la pena a distanza di molto tempo dalla commissione del reato, aumentando le probabilità che la personalità del reo fosse ormai variata e, in ogni caso, allentando il legame intercorrente tra lui e il fatto compiuto¹⁶⁶;
- (ii.5) il principio di ragionevole durata del processo (art. 111, co. 2, Cost.)¹⁶⁷, data la concreta possibilità che, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna, «*il giudizio penale si*» protraesse «*all'infinito per tutti i reati*», rendendo l'imputato «*“ostaggio” del processo e delle incontrollabili azioni e decisioni sul procedere del processo*»¹⁶⁸.

La l. 27 settembre 2021, n. 134¹⁶⁹ segna un deciso cambio di rotta rispetto alla suddetta disciplina.

costituzionale «*non potrebbe dichiarare l'incostituzionalità della norma di favore, quella riguardante... il prosciolto*».

¹⁶⁴ F. VERGINE, *Poche luci e molte ombre nelle nuove norme introdotte dalla legge n. 3 del 2019*, cit., tratto da banca dati *De Jure* (p. 4 di 24).

¹⁶⁵ V. MANES, *Sulla riforma della prescrizione*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2019, 1, pp. 567-568; A. MARANDOLA, *Prescrizione e processo: l'asistematicità dell'attuale disciplina*, cit., p. 992; F. VERGINE, *Poche luci e molte ombre nelle nuove norme introdotte dalla legge n. 3 del 2019*, cit., tratto da banca dati *De Jure* (p. 4 di 24).

¹⁶⁶ R. BARTOLI, *Le modifiche alla disciplina della prescrizione: una sovversione dei principi*, cit., p. 908. *Contra* V. MONGILLO, *Essere e dover essere della prescrizione penale tra diritti fondamentali e neopunitivismo*, in *Giurisprudenza italiana*, 2020, 4, p. 998, che segnala come non sia «*scontato... che la personalità del reo evolva positivamente dopo la commissione*» del reato.

¹⁶⁷ O. MAZZA, *La prescrizione fra miti nazional-populisti e realtà costituzionale*, in *Giurisprudenza italiana*, 2020, 4, p. 984; A. MARANDOLA, *Prescrizione e processo: l'asistematicità dell'attuale disciplina*, cit., p. 988; G.L. GATTA, *Una riforma dirompente: stop alla prescrizione del reato nei giudizi di appello e di cassazione*, cit..

Il principio di ragionevole durata costituisce una «*garanzia di secondo grado*», volta ad «*assicurare l'effettività di altri cardini del giusto processo, dal diritto di difesa, al contraddittorio fino alla presunzione d'innocenza*», nonché a «*rendere concretamente attuabile la finalità rieducativa della pena*» (O. MAZZA, *La prescrizione fra miti nazional-populisti e realtà costituzionale*, cit., p. 983).

¹⁶⁸ Così G. LOSAPPIO, *Sine die. La “riforma” della prescrizione*, in *Giurisprudenza Penale Trimestrale*, 2020, 1, p. 16.

¹⁶⁹ Su cui v., *ex multis*, G.L. GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della ‘legge Cartabia’*, in *sistemapenale.it*, 15 ottobre 2021.

Nello specifico, all'abrogazione del secondo e quarto comma dell'art. 159 c.p. (art. 2, co. 1, lett. a), l. 134/2021) si collega l'introduzione di due nuove disposizioni: l'art. 161-*bis* c.p. e l'art. 344-*bis* c.p.p..

Il primo, rubricato «*Cessazione del corso della prescrizione*», prevede che «*Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronuncia definitiva di annullamento*» (art. 2, co. 1, lett. c), l. 134/2021).

Il secondo disciplina l'«*Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione*», consistenti in due anni per il giudizio di appello e un anno per il giudizio di cassazione, con eccezioni (art. 2, co. 2, lett. a), l. 134/2021).

Resta invece invariato il disposto dell'art. 158, co. 1, c.p..

5.3. La prevalenza del diritto all'oblio dell'autore di reati di modesta entità sull'esigenza di impedire l'indebita reiterazione di benefici penali.

Ancora, la sentenza costituzionale n. 287/2010¹⁷⁰ chiarisce che, nell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale, il diritto all'oblio dell'autore di reati di modesta entità tende a prevalere sull'esigenza di impedire l'indebita reiterazione di benefici penali.

Con questa pronuncia, il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, co. 2, lett. d), d.p.r. 313/2002 (che prevede siano eliminate dal casellario giudiziale le iscrizioni relative «*ai provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda... trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta*») limitatamente all'inciso «*salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli articoli 163¹⁷¹ e 175¹⁷² del codice penale*».

¹⁷⁰ Corte cost., sent. 8 ottobre 2010, n. 287.

¹⁷¹ Che prevede, come noto, la sospensione condizionale della pena.

¹⁷² Che prevede, come noto, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

La preclusione è stata ritenuta «*eccessiva e sproporzionata*» alla luce dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in materia di cause estintive. La Corte evidenzia che oggi, a differenza del passato, il bilanciamento tra il diritto all'oblio «*di chi si sia reso responsabile in tempi passati di modeste infrazioni alla legge penale e per un periodo congruo non abbia commesso altri reati*» e l'opposta esigenza «*di precludere un'indebita reiterazione dei benefici*» deve risolversi a favore del primo, argomentando che «*tale reiterazione è ammessa in un numero crescente di casi*¹⁷³ e per altro verso si tende, per le pene più lievi, ad eliminare la possibilità stessa di concedere tali benefici, che finiscono, nella pratica, per produrre più danni che vantaggi ai destinatari¹⁷⁴»¹⁷⁵.

Il suddetto passaggio è ripreso in alcune pronunce penali di legittimità¹⁷⁶.

6. Considerazioni conclusive.

Volendo tirare le fila di quanto finora esposto, si può osservare che il diritto all'oblio del reato e della condanna si pone in contrasto sia con diritti individuali non omogenei, sia con interessi collettivi¹⁷⁷.

Sotto il primo profilo, è suscettibile di confliggere con la libertà d'informazione, *sub specie* di diritto di cronaca e diritto alla rievocazione storica, con ricadute sul piano civilistico e penalistico (su cui v. rispettivamente § 2 e § 4 in questo capitolo).

Quanto al secondo profilo, vengono in rilievo, in ambito civilistico, l'interesse pubblico alla conoscenza di vicende giudiziarie ormai concluse (v. *supra*, § 2 in questo

¹⁷³ La Corte costituzionale adduce, in proposito, il disposto degli artt. 164, co. 4, c.p. (come sostituito dall'art. 12 d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito con modificazioni dalla l. 7 giugno 1974, n. 220), 460, co. 5, c.p.p. e 445, co. 2, c.p.p..

¹⁷⁴ Sul punto, la Corte costituzionale sottolinea come, in tema di decreto penale di condanna, l'art. 460, co. 2, c.p.p. (a seguito della modifica apportata dall'art. 2-*decies* d.l. 7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni dalla l. 5 giugno 2000, n. 144) non consenta più al giudice di concedere il beneficio della non menzione, mentre «*un generalizzato divieto di menzione del decreto penale è stato poi introdotto*» all'art. 24, co. 1, lett. e), d.p.r. 313/2002.

¹⁷⁵ Corte cost., sent. 8 ottobre 2010, n. 287.

¹⁷⁶ V. ad esempio Cass. pen., sez. I, sent. 6 agosto 2019, n. 35695 e sez. I, sent. 14 gennaio 2015, n. 1599.

¹⁷⁷ V. in proposito R. BIN - G. PITRUZZELLA, *Diritto costituzionale*, cit., pp. 541-542, che distinguono tre casi di «*conflitto tra interessi (o diritti)*»: «*concorrenza tra soggetti diversi nel godimento dello stesso diritto*», «*concorrenza tra interessi individuali non omogenei*» e «*concorrenza tra interessi individuali e interessi collettivi*».

capitolo), la memoria collettiva e la memoria storica (v. *supra*, § 3 in questo capitolo); nonché, in sede penalistica, interessi riferibili alla sfera della politica criminale, fra i quali spicca quello alla prevenzione e repressione di reati (v. *supra*, § 5 in questo capitolo).

Il diritto all'oblio costituisce uno dei termini del rapporto, salvo che nelle ipotesi trattate al § 4 (concernente la rilevanza diffamatoria di fatti lesivi del diritto all'oblio), in cui l'elemento temporale si limita ad incidere sull'esito del bilanciamento giudiziale fra reputazione e libertà di manifestazione del pensiero.

Quali argomenti impiega la giurisprudenza per giustificare le scelte assunte in materia di bilanciamento?

Nel delineare il rapporto tra diritto all'oblio "oppositivo" e libertà di informazione, la Cassazione si sofferma sul contenuto minimo essenziale (in senso relativistico) del primo, in linea con la tesi dottrinale per cui «*un diritto fondamentale non può essere ristretto se non in base a valori altrettanto primari e attraverso limiti che, rispetto alla tutela di questi valori, sono necessari, indispensabili e non eccessivi*»¹⁷⁸. In questo senso l'ordinanza civile n. 6919/2018¹⁷⁹ e la sentenza penale n. 39452/2016¹⁸⁰.

Quando, invece, il diritto all'oblio si configura come "pretensivo", il bilanciamento è tendenzialmente inteso dalla Suprema Corte come ricerca dell'ottima proporzione fra il predetto diritto e la libertà di informazione. Così avviene, in particolare, nelle pronunce civili nn. 5525/2012¹⁸¹ e 7559/2020¹⁸²; nonché, sul

¹⁷⁸ A. BALDASSARRE, *Diritti della persona e valori costituzionali*, cit., p. 96.

¹⁷⁹ Cass. civ., sez. I, ord. 20 marzo 2018, n. 6919, ove si enunciano i presupposti in presenza dei quali il «*diritto fondamentale all'oblio può subire una compressione, a favore dell'ugualmente fondamentale diritto di cronaca*».

¹⁸⁰ Cass. pen., sez. VI, sent. 22 settembre 2016, n. 39452, ove si afferma che «*il diritto del soggetto a pretendere che proprie, passate, vicende personali non siano pubblicamente rievocate trova un limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione, nel senso che quanto recentemente accaduto trovi un diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovi l'attualità, diversamente risolvendosi il pubblico ed improprio collegamento tra le due informazioni in un'illecita lesione del diritto alla riservatezza, mancando la concreta proporzionalità tra la causa di giustificazione — il diritto di cronaca — e la lesione del diritto antagonista*».

¹⁸¹ Cass. civ., sez. III, sent. 5 aprile 2012, n. 5525, la cui motivazione prende le mosse dall'assunto che «*la tutela del diritto alla riservatezza va contemperata... con il diritto di ed alla informazione*».

¹⁸² Cass. civ., sez. I, ord. 27 marzo 2020, n. 7559, ove si riconosce che «*nella fattispecie... in esame, la necessità di trovare un punto di equilibrio tra gli interessi contrapposti (quelli del titolare del sito dell'archivio e quelli del titolare del dato, non più accessibile dai comuni motori di ricerca) è stata ritenuta adeguatamente soddisfatta dalla deindicizzazione, unita allo spontaneo aggiornamento dei dati da parte del titolare del sito, considerata dal tribunale milanese come misura di protezione del singolo*

versante della giurisprudenza europea, nella sentenza del 13 maggio 2014 della Corte di Giustizia¹⁸³.

Passaggi che paiono costituire applicazione dei criteri del minimo mezzo e della coesistenzialità del limite sono contenuti nella sentenza civile di legittimità n. 16111/2013¹⁸⁴, per la quale il risultato dell'operazione di bilanciamento consisterebbe, tuttavia, nella soccombenza di uno dei diritti in conflitto¹⁸⁵.

Nell'ordinanza civile n. 9147/2020 viene messa in luce la necessaria concretezza del giudizio di bilanciamento¹⁸⁶; rilievo in ipotesi accostabile alla tesi, sostenuta da Guastini, secondo cui questa operazione si rivolgerebbe nello stabilire tra i principi in

ponderata ed efficace, mentre l'intervento di rimozione sull'archivio storico informatico si sarebbe rilevata eccessiva e penalizzante così da danneggiare il punto di equilibrio degli interessi predetti».

¹⁸³ Corte di giustizia, grande sezione, sent. 13 maggio 2014, causa C-131/12, ove si afferma: «poiché la soppressione di link dall'elenco di risultati potrebbe... avere ripercussioni sul legittimo interesse degli utenti di Internet potenzialmente interessati ad avere accesso a quest'ultima, occorre ricercare... un giusto equilibrio... tra tale interesse e i diritti fondamentali della persona di cui trattasi derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta. Se indubbiamente i diritti della persona interessata tutelati da tali articoli prevalgono, di norma, anche sul citato interesse degli utenti di Internet, tale equilibrio può nondimeno dipendere, in casi particolari, dalla natura dell'informazione di cui trattasi e dal suo carattere sensibile per la vita privata della persona suddetta, nonché dall'interesse del pubblico a disporre di tale informazione, il quale può variare, in particolare, a seconda del ruolo che tale persona riveste nella vita pubblica».

¹⁸⁴ Cass. civ., sez. III, sent. 26 giugno 2013, n. 16111, ove viene richiamato l'orientamento secondo cui «nell'ipotesi di conflitto e necessario bilanciamento tra diritti di rango costituzionale come il diritto alla riservatezza garantito dall'art. 2 Cost. e il diritto di cronaca garantito dall'art. 21 Cost., pur in presenza dell'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti divulgati, nonché di una forma civile di esposizione e valutazione di essi, non è consentita la compressione senza alcun limite del diritto alla riservatezza, atteso che non ogni lesione del diritto "soccombente" può ritenersi giustificata, essendo giustificata la lesione solo nei limiti in cui è strettamente funzionale al corretto esercizio del diritto vittorioso, ed essendo altresì necessaria una valutazione di proporzionalità tra la causa di giustificazione e la lesione del diritto antagonista, che va effettuata in relazione al concreto atteggiarsi dei diritti in contrapposizione». Conforme Trib. Roma, sez. I civ., sent. 3 luglio 2019, n. 14007.

¹⁸⁵ La pronuncia afferma infatti che «non ogni lesione del diritto "soccombente" può ritenersi giustificata...».

¹⁸⁶ Cass. civ., sez. I, ord. 19 maggio 2020, n. 9147: «Il diritto all'oblio... si sviluppa in rapporto all'esercizio del diritto di cronaca, dettato a servizio dell'interesse pubblico all'informazione, per un giudizio di bilanciamento in cui gli interessi coinvolti, di rilevanza costituzionale e convenzionale (art. 21 Cost.; art. 2 Cost.; art. 8 Cedu; art. 7 e 8 della cd. Carta di Nizza), trovano composizione, di volta in volta, in relazione al singolo caso concreto, con prevalenza ora dell'uno ora dell'altro».

V. inoltre Cass. pen., sez. VI, sent. 22 settembre 2016, n. 39452, che considera il diritto all'oblio e il diritto di cronaca «esigenze del tutto diverse, ma egualmente meritevoli di tutela, da bilanciare in concreto avendo riguardo al fatto che i beni della riservatezza e della reputazione compressi dall'interesse pubblico all'informazione, quando la notizia è attuale, tendono a riespandersi con il trascorrere del tempo quando va, via via, scemando l'interesse pubblico», e Trib. Roma, sez. I civ., sent. 3 luglio 2019, n. 14007, che parla di «valutazione da effettuare in relazione al concreto atteggiarsi dei diritti in contrapposizione».

conflitto una gerarchia «mobile»¹⁸⁷.

L'esito del bilanciamento aspira a soddisfare ad una ragionevolezza¹⁸⁸ di tipo strumentale, per lo più concepita in termini di proporzionalità¹⁸⁹. Questa impostazione si riscontra soprattutto nel consolidato indirizzo che reputa l'oblio "pretensivo" tutelabile (esclusivamente) attraverso l'aggiornamento e la deindicizzazione: viene sostenuto, al riguardo, che la cancellazione degli articoli conservati negli archivi giornalistici *online* risulterebbe «del tutto sproporzionata», considerando la «liceità dell'articolo all'epoca della sua pubblicazione» e la «necessità di preservare gli archivi storici al fine di garantire la memoria dell'informazione»¹⁹⁰. Al contempo, fra gli argomenti più frequentemente addotti a sostegno delle domande di deindicizzazione, vi è quello per cui l'indiscriminata reperibilità di contenuti obsoleti arrecherebbe al diritto all'oblio un pregiudizio sproporzionato (ovvero non compensato da un attuale, significativo interesse pubblico all'informazione)¹⁹¹.

La ragionevolezza è vista come idoneità ed efficacia, oltreché come proporzionalità, nell'ordinanza civile n. 7559/2020, laddove la Suprema Corte, condividendo la valutazione espressa dal giudice di merito, afferma: «la necessità di trovare un punto di equilibrio tra gli interessi contrapposti... è stata ritenuta adeguatamente soddisfatta dalla deindicizzazione, unita allo spontaneo aggiornamento dei dati da parte del titolare del sito, considerata dal tribunale milanese come misura di protezione del singolo ponderata ed efficace, mentre l'intervento di rimozione sull'archivio storico informatico» sarebbe risultato eccessivo

¹⁸⁷ R. GUASTINI, *Nuovi studi sull'interpretazione*, cit., pp. 136-137; ID., *Teoria e ideologia dell'interpretazione costituzionale*, cit., pp. 776-777; ID., *L'interpretazione dei documenti normativi*, cit., p. 219.

¹⁸⁸ Sul rapporto tra ragionevolezza e bilanciamento v., *ex multis*, E. DEL PRATO, *Ragionevolezza e bilanciamento*, in *Rivista di diritto civile*, 2010, 1, p. 23 ss..

¹⁸⁹ V. dircost.di.unito.it/SentNet1.01/def/sn_descrizione_argomenti.shtml nel sito Archivio di Diritto e Storia Costituzionali (dircost.di.unito.it), ove vengono individuate tre ipotesi di «[g]iustizia come convenienza»: «[r]agionevolezza strumentale (giudizio di ragionevolezza formulabile in termini di idoneità, efficacia, proporzionalità)», «[r]agionevolezza intersoggettiva (giudizio di ragionevolezza formulabile in termini di eguaglianza)» e «[a]pplicazioni residuali del principio di ragionevolezza».

¹⁹⁰ Trib. Milano, sez. I civ., sent. 16 settembre 2014, n. 10978.

¹⁹¹ V., *ex multis*, Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti n. 81 del 30 aprile 2020 (doc. web n. 9426491) e n. 153 del 24 luglio 2019 (doc. web n. 9136842), in garanteprivacy.it, e Trib. Roma, sez. I civ., sent. 3 luglio 2019, n. 14007.

e «penalizzante così da danneggiare il punto di equilibrio degli interessi predetti»¹⁹².

La qualifica di condannato penale sembra costituire, sotto alcuni profili, un elemento specializzante rispetto al diritto all'oblio "genericamente inteso": l'oblio (del reato e) della condanna risulta funzionale alla risocializzazione del reo — circostanza di cui il giudice civile deve tener conto «*nel bilanciamento delle contrapposte tutele*», come evidenziato dalle Sezioni Unite n. 19681/2019 — e, sul piano penale, è realizzato dalle cause estintive che dipendono dal decorso del tempo, come la prescrizione della pena.

Più in generale, si può osservare che il diritto all'oblio del condannato acquista specificità giuridica laddove interagisce con principi ed istituti penali, ciò che sarà oggetto di approfondimento nel capitolo successivo.

¹⁹² Cass. civ., sez. I, ord. 27 marzo 2020, n. 7559.

CAPITOLO III

IL RAPPORTO CON PRINCIPI ED ISTITUTI PENALI

1. Le cause estintive, strumenti di oblio a rilevanza extrapenale.

Facendo seguito a quanto esposto nel capitolo precedente¹, si deve anzitutto rilevare che, sul versante penalistico, l'oblio viene generalmente accostato alla prescrizione del reato (artt. 157 ss. c.p.)².

In dottrina è diffusa l'opinione che questa causa estintiva, ancorata, per antonomasia, al (mero) decorso del tempo, si fondi soprattutto³ sulla «*carezza di interesse statale alla punizione... per il diminuito ricordo sociale del fatto*»⁴.

Valorizzando le indicazioni offerte da alcune pronunce costituzionali⁵, la giurisprudenza penale di legittimità specifica che l'istituto trova ragione, da un lato, nell'«*interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia*» rimosso o fortemente ridotto «*l'allarme*

¹ V. *supra*, cap. II, § 5.2.

² Numerose le opere monografiche in argomento, tra le quali si segnalano: G. STEA, *L'ultima prescrizione. Storia, fondamento e disciplina della prescrizione del reato*, Milano, 2020; A. PECCIOLI, *La prescrizione del reato. Un istituto dall'incorreggibile polimorfismo*, Torino, 2019; EAD., *La prescrizione del reato tra presente e futuro*, Genova, 2017; C. MARINELLI, *Ragionevole durata e prescrizione del processo penale*, Torino, 2016; E. ADDANTE - M. LOMBARDO, *La prescrizione del reato*, Pisa, 2018; S. SILVANI, *Il giudizio del tempo. Uno studio sulla prescrizione del reato*, Bologna, 2009; F. GIUNTA - D. MICHELETTI, *Tempori cedere. Prescrizione del reato e funzioni della pena nello scenario della ragionevole durata del processo*, Torino, 2003.

La bibliografia sulla prescrizione della pena risulta, al contrario, piuttosto esigua; v. ad esempio M. MANTOVANI, *La prescrizione della pena. Spunti comparatistici per la rimeditazione di un istituto negletto*, Torino, 2008.

³ Stante, comunque, la difficoltà di individuarne in modo circostanziato ed esaustivo la *ratio* giustificatrice. Per una ricognizione e categorizzazione delle diverse teorie in proposito, v. G. STEA, *L'ultima prescrizione*, cit., p. 216 ss., il quale puntualizza che «*il fondamento*» della prescrizione del reato «*non può che essere relativo, in quanto necessariamente storicizzato*».

⁴ A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., p. 851.

⁵ Fra le quali Corte cost., sent. 14 febbraio 2013, n. 23; sent. 28 maggio 2014, n. 143; ord. 26 gennaio 2017, n. 24.

della coscienza comune», e, dall'altro, nel diritto all'oblio del singolo, purché «*il reato non sia così grave da escludere tale tutela*»⁶.

Nonostante l'assenza di statuizioni altrettanto esplicite, la lettura appena ricordata sembra riferibile anche alla prescrizione della pena (artt. 172 e 173 c.p.), causa estintiva che (a differenza della prescrizione ex artt. 157 ss. c.p.) interessa il condannato, giacché presuppone una sentenza definitiva di condanna.

Di particolare interesse, in tal senso, gli argomenti con cui la Suprema Corte nega la natura sostanzialmente penale dell'ordine di demolizione ex art. 31, co. 9, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380⁷ e l'applicazione analogica, ad esso, dell'art. 173 c.p.⁸.

Il Giudice di legittimità ha evidenziato, al riguardo, che le pene principali hanno «*natura... repressiva*» e «*finalità rieducativa*»⁹. Proprio alla luce di queste caratteristiche si spiega la prescrizione del reato e della pena, che è «*legata alla tutela di interessi individuali*» quali la libertà personale e la dignità umana, nonché «*alla progressiva erosione dell'attitudine risocializzante della pena, in ragione del decorso del tempo*»¹⁰.

Diversamente, la demolizione presenta «*una finalità ripristinatoria dell'assetto del territorio*», in relazione alla quale «*le esigenze individuali legate all'oblio per il decorso del tempo risultano necessariamente soccombenti rispetto alla tutela collettiva di un bene pubblico*»¹¹; pertanto, in materia amministrativa «*il legislatore*

⁶ Cass. pen., sez. V, sent. 7 settembre 2020, n. 25222; sez. VI, sent. 16 aprile 2019, n. 16581; sez. III, ord. 8 luglio 2016, n. 28346. Nel medesimo senso, Cass. pen., sez. IV, sent. 25 gennaio 2021, n. 2844; sez. IV, sent. 12 aprile 2019, n. 16026; sez. IV, sent. 28 marzo 2019, n. 13582.

⁷ Recante «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*».

⁸ Sulla natura amministrativa dell'ordine di demolizione v. in dottrina, tra gli altri, P. TANDA, *Le conseguenze della natura giuridica di sanzione amministrativa dell'ordine di demolizione di cui all'art. 31, comma 9, T.U.E.*, in *Rivista giuridica dell'edilizia*, 2016, 3, p. 307 ss., tratto da banca dati *De Jure* (p. 2 ss. di 63). Per le critiche mosse a questa tesi, v. ad esempio A. FRANCESCHINI, *La natura dell'ordine di demolizione impartito dal giudice penale sul banco di prova dei criteri convenzionali*, in *Cassazione penale*, 2017, 9, p. 3080 ss., *passim*, e A. CHELO, *Quale natura per l'ordine di demolizione che promana dal giudice penale?*, in *ilpenalista.it*, 4 dicembre 2019, tratto da banca dati *De Jure* (p. 4 ss. di 10), i quali obiettano che la misura presenta caratteristiche essenzialmente penali.

⁹ Cass. pen., sez. III, sent. 4 ottobre 2016, n. 41498; sez. III, sent. 4 ottobre 2016, n. 41475; sez. III, sent. 19 agosto 2016, n. 35052; sez. III, sent. 10 marzo 2016, n. 9949.

¹⁰ Cass. pen., sez. III, sent. 4 ottobre 2016, n. 41498; sez. III, sent. 4 ottobre 2016, n. 41475.

¹¹ Cass. pen., sez. III, sent. 4 ottobre 2016, n. 41498; sez. III, sent. 4 ottobre 2016, n. 41475; sez. III, sent. 19 agosto 2016, n. 35052; sez. III, sent. 10 marzo 2016, n. 9949.

ragionevolmente può decidere di non dare rilevanza... al decorso del tempo quale causa estintiva, in ragione della prevalenza di interessi pubblicistici oggetto di privilegiata considerazione normativa»^{12 13}.

Un'esigua minoranza di studiosi, valorizzando l'aspetto psicologico (paura della pena), riconosce al decorso del tempo funzione di emenda.

Questa linea di pensiero¹⁴ appare, tuttavia, priva di pregio.

Il tempo necessario a prescrivere non è infatti equiparabile alla pena, vuoi per l'obiettiva diversità di situazioni, vuoi perché non è affatto scontato che l'attesa determini nel reo uno stato di incertezza ed angoscia. Invero, come è stato condivisibilmente osservato, «*l'equivalenza afflittiva tra pena e tempo è*» solo «*apparente*», in quanto «*l'afflittività della pena è reale... e tendenzialmente fisica*», mentre «*quella del tempo è presunta*», quindi superabile da prova contraria, e «*meramente psicologica*»¹⁵.

Dagli orientamenti sopra ricordati si ricava l'equazione “estinzione del reato/della pena (dovuta al decorso del tempo) = oblio”.

Continuando, allora, a focalizzare l'attenzione sugli effetti estintivi, si può osservare come l'oblio della condanna, oltre a costituire la *ratio* della prescrizione della pena, risulti legato a molte altre cause estintive da un nesso di oggettiva consequenzialità, che si declina in modo vario ed interseca il delicato tema del reinserimento sociale del reo.

Così, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (art. 175 c.p.), finalizzata a «*favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato*»¹⁶,

¹² Cass. pen., sez. III, sent. 4 ottobre 2016, n. 41498; sez. III, sent. 4 ottobre 2016, n. 41475.

¹³ Conformi, nella giurisprudenza di legittimità più recente, Cass. pen., sez. III, sent. 25 ottobre 2021, n. 38094; sez. IV, sent. 3 agosto 2021, n. 30249; sez. III, sent. 23 luglio 2021, n. 28934; sez. III, sent. 28 maggio 2021, n. 21078; sez. III, sent. 5 maggio 2021, n. 17174; sez. III, sent. 26 marzo 2021, n. 11638; sez. III, sent. 5 marzo 2021, n. 9086; sez. III, sent. 5 marzo 2021, n. 9085; sez. III, sent. 5 marzo 2021, n. 9084; sez. III, sent. 16 dicembre 2019, n. 50788.

¹⁴ Ricordata, ad esempio, da A. PECCIOLI, *La prescrizione del reato. Un istituto dall'incorreggibile polimorfismo*, cit., p. 15 e A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., p. 851.

¹⁵ G. STEA, *L'ultima prescrizione*, cit., pp. 231-232.

¹⁶ *Ex multis*, Cass. pen., sez. IV, sent. 7 settembre 2021, n. 32963; sez. VI, sent. 27 maggio 2021, n. 21015; sez. III, sent. 29 marzo 2021, n. 11792; sez. V, sent. 10 marzo 2021, n. 9565; sez. II, sent. 18 giugno 2020, n. 18538; sez. IV, sent. 5 maggio 2020, n. 13590; sez. IV, sent. 5 maggio 2020, n. 13588.

svolge un ruolo strumentale alla tutela del diritto in esame.

L'applicazione della sospensione condizionale della pena (artt. 163 ss. c.p.)¹⁷ apre invece la strada ad un oblio "differito", subordinato al decorso del tempo¹⁸ e all'assenza di cause di revoca¹⁹. L'istituto persegue appunto «l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale»²⁰.

Vengono inoltre in rilievo la riabilitazione²¹ (artt. 178 ss. c.p.) e la liberazione condizionale²² (artt. 176 e 177 c.p.), istituti premiali che presuppongono sia il decorso del tempo²³, sia il ravvedimento del condannato²⁴; e, ancora, l'affidamento in prova al

¹⁷ Causa di estinzione del reato «ad efficacia differita» (così P. PISA, *Cause di estinzione del reato e della pena*, in C.F. GROSSO - M. PELISSERO - D. PETRINI - P. PISA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 2^a ed., Milano, 2017, p. 680) che interviene dopo la sentenza di condanna.

¹⁸ Cinque anni in caso di condanna per delitto, due anni in caso di condanna per contravvenzione (art. 163, co. 1, c.p.).

¹⁹ Previste dall'art. 168 c.p., al cui contenuto si rimanda.

²⁰ *Ex multis*, Cass. pen., sez. IV, sent. 7 settembre 2021, n. 32963; sez. VI, sent. 27 maggio 2021, n. 21015; sez. V, sent. 10 marzo 2021, n. 9565; sez. II, sent. 18 giugno 2020, n. 18538; sez. IV, sent. 5 maggio 2020, n. 13590; sez. IV, sent. 5 maggio 2020, n. 13588.

²¹ Causa estintiva dotata di «efficacia generale e residuale» (Cass. pen., sez. I, sent. 3 luglio 2014, n. 28887), che, ai sensi dell'art. 178 c.p., «estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti».

²² L'effetto estintivo dell'istituto è descritto dall'art. 177, co. 2, c.p.: «Decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo».

²³ V. artt. 179, co. 1, 2 e 3 e 176, co. 1, 2 e 3 c.p., al cui contenuto si rimanda.

²⁴ L'art. 179, co. 1, c.p. stabilisce che la riabilitazione è concessa «quando... il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta». Quest'ultima — precisa la giurisprudenza penale — «deve consistere in fatti positivi e costanti di ravvedimento»; nello specifico, è necessario che l'interessato si astenga «dal compiere atti riprovevoli» e si adoperi «al fine dell'eliminazione, per quanto possibile, di tutte le conseguenze di ordine civile derivanti dalla condotta criminosa» (Cass. pen., sez. I, sent. 22 gennaio 2014, n. 2958; sez. V, sent. 8 gennaio 2014, n. 557).

Ai sensi dell'art. 176, co. 1, c.p., può essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato che, «durante il tempo di esecuzione della pena» detentiva, «abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento». Secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte, tale requisito è soddisfatto se i «comportamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal condannato durante il tempo dell'esecuzione della pena» risultano «obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e di recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali e a formulare in termini di certezza, o di elevata e qualificata probabilità, confinante con la certezza, un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di

servizio sociale (art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354)²⁵, per accedere al quale è necessario che il «*processo di emenda*» risulti «*significativamente avviato*»²⁶.

Sembra utile a questo punto tracciare una prima, sommaria suddivisione, essenzialmente descrittiva, in base alla quale l'oblio del condannato:

- (i) costituisce la *ratio* della prescrizione della pena, istituto di carattere «*dichiarativo*»²⁷ che si fonda sul mero decorso del tempo e rispetto al quale risulta irrilevante l'atteggiamento mentale del condannato;
- (ii) è favorito o realizzato dalle restanti cause estintive, le quali, al contrario, hanno carattere «*costitutivo*»²⁸ e sono finalizzate al ravvedimento del reo (non menzione, sospensione condizionale, affidamento in prova al servizio sociale) o lo presuppongono (riabilitazione e liberazione condizionale). È appunto sul ruolo di questo gruppo di figure che ci si soffermerà più avanti.

Nello scenario appena descritto, causa ed effetto estintivo si configurano, rispettivamente, come strumento e forma di oblio: un oblio strettamente “penalistico”, che poco o nulla ha a che vedere con la declinazione più nota del diritto indagato, ormai da anni all'attenzione della giurisprudenza civile e del Garante per la protezione dei dati personali.

Facendo un passo ulteriore, si può osservare che vi sono casi in cui l'oblio della condanna non si limita a coincidere *sic et simpliciter* con gli effetti estintivi degli

pragmatica conformazione della futura condotta di vita all'osservanza della legge penale in precedenza violata» (Cass. pen., sez. I, sent. 15 marzo 2019, n. 11588).

²⁵ Trattandosi di misura alternativa alla detenzione che, ai sensi dell'art. 47, co. 12, l. 354/1975, «*estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue*».

²⁶ Non è invece «*richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale*» (*ex multis*, Cass. pen., sez. I, sent. 10 gennaio 2022, n. 196; sez. I, sent. 24 novembre 2021, n. 43304; sez. I, sent. 8 ottobre 2021, n. 36693). I requisiti per essere ammessi all'affidamento in prova sono indicati dall'art. 47, co. 1, 2, 3 e 3-bis l. 354/1975. In particolare, ai sensi del secondo comma della disposizione, «*Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità... nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso... contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati*».

²⁷ G. LICCI, *Figure del diritto penale*, cit., pp. 655-656.

L'Autore distingue le cause estintive in due categorie: «*figure a carattere dichiarativo, corrispondenti ai casi in cui il giudice si limita a prendere atto della sussistenza di tutti i requisiti necessari all'integrazione della vicenda estintiva, e figure a carattere costitutivo, in cui il giudice formula una decisione discrezionale, da cui discende l'adozione di un provvedimento estintivo ad efficacia immediata o differita, rispetto alla pronuncia giudiziale*» (*ivi*, p. 642).

²⁸ *Ivi*, pp. 656-663.

istituti sopra indicati, ma presenta una valenza pratica che va ben oltre i confini del diritto penale.

Importanza centrale assume, al riguardo, l'art. 24, co. 1, d.p.r. 313/2002. Come meglio si vedrà nel prossimo paragrafo, la disposizione elenca i casi (peraltro, in larga parte relativi a cause estintive) in cui la condanna (o l'applicazione della pena su richiesta delle parti) non deve risultare nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato e, corrispondentemente, può essere omessa nelle dichiarazioni sostitutive da lui rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000 (art. 28, co. 8, d.p.r. 313/2002)²⁹.

Va sottolineato che la rilevanza extrapenale delle cause estintive, oltre a dipendere dalle scelte del legislatore, risente dell'interpretazione della giurisprudenza (non penale).

Emblematica, in proposito, l'esigenza di definire a quali condizioni, per gli effetti del diritto amministrativo, il reato può essere ritenuto estinto: è sufficiente la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge penale oppure serve un'espressa pronuncia del giudice dell'esecuzione? Si tratta di una questione di evidente rilievo pratico-applicativo, perché dalla scelta dell'una o dell'altra alternativa derivano conseguenze opposte in punto obblighi dichiarativi ed esclusioni.

In materia di appalti pubblici, il Consiglio di Stato aderisce prevalentemente alla seconda opzione. Questo consolidato indirizzo, sorto nella vigenza dell'art. 38, co. 1, lett. c), e co. 2 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163³⁰, si fonda ora sulla lettera dell'art. 80, co. 3, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (che esclude l'operatività delle cause di esclusione

²⁹ Come noto, ai sensi dell'art. 40, co. 01, d.p.r. 445/2000, «*Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati*»; in quelli «*con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni*» di cui ai successivi artt. 46 (che, al co. 1, lett. aa), prevede appunto sia comprovata con dichiarazione sottoscritta dall'interessato, fra l'altro, l'assenza di condanne penali) e 47.

³⁰ Cfr., *ex multis*, Cons. Stato, sez. V, sent. 12 dicembre 2018, n. 7025 (e giurisprudenza ivi richiamata): «*Secondo la giurisprudenza di questo Consiglio..., dall'art. 38, comma 1, lett. c), e comma 2, si ricava che, quanto all'estinzione del reato..., essa sotto il profilo giuridico non è automatica per il mero decorso del tempo, ma deve essere formalizzata in una pronuncia espressa del giudice dell'esecuzione penale, che è l'unico soggetto al quale l'ordinamento attribuisce il compito di verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la relativa declaratoria, con la conseguenza che, fino a quando non intervenga tale provvedimento giurisdizionale, non può legittimamente parlarsi di "reato estinto" e il concorrente non è esonerato dalla dichiarazione dell'intervenuta condanna*».

Fra le rare pronunce in senso contrario, v. Cons. Stato, sez. VI, sent. 7 maggio 2018, n. 2704 (annotata da V. ZALLOCCO, *Reato estinto: limiti degli obblighi dichiarativi in sede di gara, in lamministrativista.it*, 16 luglio 2018) e sez. V, sent. 21 agosto 2017, n. 4048.

previste dal primo comma «quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna»³¹.

La soluzione adottata dal giudice amministrativo si discosta dagli approdi della giurisprudenza ordinaria. Infatti, la Cassazione penale ritiene da tempo che l'effetto estintivo previsto dall'art. 445, co. 2, c.p.p.³² si produca *ipso iure*³³. A sostegno di tale affermazione essa ha addotto, fra l'altro, una lettura sistematica delle disposizioni processuali: l'art. 676 c.p.p., nell'assegnare al giudice dell'esecuzione la competenza «a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna», non individua il «momento a partire dal quale si produrrebbero gli effetti propri dell'intervenuta causa estintiva» (né esso è stabilito da altra disposizione); risulta allora dirimente lo stesso art. 445, co. 2, c.p.p., laddove fa dipendere l'estinzione del reato esclusivamente dal decorso di cinque o due anni (a seconda che si tratti di patteggiamento per delitto o per contravvenzione) senza la commissione di altro reato della stessa indole; di qui la natura meramente ricognitiva (e non costitutiva) della pronuncia del giudice dell'esecuzione³⁴.

Per contro, la tesi penalistica dell'automatismo degli effetti estintivi può attecchire in settori nei quali mancano, sul punto, indicazioni normative esplicite. In questi

³¹ Come chiariscono, *ex multis*, Cons. Stato, sez. V, sent. 5 marzo 2019, n. 1527 e sez. III, sent. 13 febbraio 2020, n. 1174.

³² Secondo cui, in caso di patteggiamento c.d. "tradizionale", «Il reato è estinto... se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole».

³³ *Ex multis*, Cass. pen., sez. V, sent. 14 maggio 2015, n. 20068; sez. III, sent. 27 aprile 2017, n. 19954; sez. III, sent. 5 marzo 2021, n. 9100; sez. V, sent. 9 giugno 2021, n. 22781; sez. II, sent. 14 luglio 2021, n. 26809. Con la precisazione che, «pur operando la estinzione ope legis, in presenza dei presupposti di legge, spetta al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 676 c.p.p., accertare e dichiarare l'estinzione del reato successivamente alla sentenza di patteggiamento, qualora sussistano i presupposti previsti dall'art. 445 c.p.p., azionando, a tal fine, tutti gli accertamenti necessari nell'ambito dei poteri previsti dall'art. 666 c.p.p., comma 5», in quanto la «pronuncia giudiziale di accertamento delle estinzioni è... necessaria... per la certezza dei rapporti giuridici e per i vantaggi che derivano al condannato dalla declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 c.p., anche ai fini della estinzione di tutti gli effetti della condanna» (Cass. pen., sez. V, sent. 18 luglio 2019, n. 32027, richiamando Cass. pen., sez. I, sent. 30 agosto 2005, n. 32801).

Di segno diametralmente opposto Cass. pen., sez. III, sent. 8 gennaio 2018, n. 149, che esclude che l'analogo effetto estintivo previsto dall'art. 460, co. 5, c.p.p. (secondo cui «Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto» penale di condanna «concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole») operi in via automatica.

³⁴ Ragionamento proposto da Cass. pen., sez. V, sent. 14 maggio 2015, n. 20068.

termini si sono espressi, nel 2019, il TAR Lazio³⁵ ed il TAR Lombardia³⁶, argomentando come, in assenza di una specifica disposizione di riferimento (quale è, appunto, l'art. 80, co. 3, d.lgs. 50/2016 in materia di contratti pubblici), non appaia giustificabile, «*in due diversi rami dell'ordinamento, penale e amministrativo, ... una diversa operatività del medesimo istituto*»³⁷.

Un altro chiaro esempio del peso dell'interpretazione è offerto, sul versante della giurisprudenza in materia di concorsi pubblici, dagli incerti confini applicativi del divieto posto dall'art. 166, co. 2, c.p. (ai sensi del quale «*La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo... d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa*»).

Intervenendo sul tema, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha espresso orientamenti opposti. La sentenza n. 386/2017 propone una lettura riduttiva, in base alla quale l'art. 166, co. 2, c.p. non sarebbe applicabile in due casi: «*quando l'esclusione sia espressamente prevista da una norma speciale di legge quale conseguenza di natura amministrativa della condanna*»; quando «*l'esclusione non si ricollegi di per sé sola ad una generica condanna, bensì a condanne specificamente individuate in ragione della particolare natura del reato commesso o dell'entità della pena inflitta*»³⁸. Questa impostazione è stata successivamente superata dalla sentenza n. 682/2021, la quale, per contro, ritiene che il divieto operi anche nelle predette ipotesi³⁹.

2. In particolare, la rilevanza delle cause estintive nel bilanciamento fra diritto all'oblio del condannato e libertà d'informazione.

Risulta in qualche misura singolare che lo stretto collegamento fra oblio e

³⁵ TAR Lazio, sez. II-ter, sent. 20 marzo 2019, n. 3715, in materia di procedure concorsuali.

³⁶ TAR Lombardia, sez. distaccata di Brescia (sez. I), sent. 1° aprile 2019, n. 292, in fattispecie riguardante l'esclusione dalla procedura di ammissione ad un finanziamento pubblico.

³⁷ Così TAR Lazio, sez. II-ter, sent. 20 marzo 2019, n. 3715.

³⁸ Cons. Stato, sez. V, sent. 31 gennaio 2017, n. 386.

³⁹ Cons. Stato, sez. V, sent. 22 gennaio 2021, n. 682.

reinserimento sociale del reo sia stato messo in luce da una pronuncia in materia di ripubblicazione cartacea, ossia la più volte citata sentenza n. 19681/2019 delle Sezioni Unite Civili⁴⁰.

In effetti, la risocializzazione incontra ormai da anni un ostacolo ben più gravoso (e diffuso) nella persistente e indiscriminata reperibilità, in *internet*, di notizie su vicende giudiziarie ormai esaurite, spesso rinvenibili attraverso la semplice digitazione del nominativo del condannato nel motore di ricerca.

Può peraltro accadere che tali notizie riguardino esiti penali non riportati nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato, ovvero (legittimamente) non indicati nelle corrispondenti dichiarazioni sostitutive⁴¹. Per quanto qui d'interesse, l'art. 24, co. 1, d.p.r. 313/2002⁴² esclude, fra l'altro, le iscrizioni relative a «condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione... a norma dell'articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato» (lett. a), «condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale» (lett. b), «condanne... per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata» (lett. d), e «provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria» (lett. e).

La circostanza non appare di per sé contraddittoria. Occorre infatti tener presente che la non menzione nel certificato e il diritto all'oblio, oltre ad operare su piani distinti, assolvono funzioni diverse⁴³. In particolare, la prima impedisce che determinate iscrizioni presenti nel casellario giudiziale vengano a conoscenza di terzi⁴⁴, evitando al condannato, fra l'altro, «difficoltà nel mondo del lavoro»⁴⁵, mentre il secondo consente di proporre domande di aggiornamento o rimozione di contenuti

⁴⁰ Cass. civ., sez. un., sent. 22 luglio 2019, n. 19681.

⁴¹ Cfr. art. 28, co. 8, d.p.r. 313/2002.

⁴² V. *supra*, cap. I, § 2.3.

⁴³ In tal senso Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 50 del 28 febbraio 2019 (doc. web n. 9103108), in *garanteprivacy.it*, riportando la tesi difensiva del gestore del motore di ricerca.

⁴⁴ G. LICCI, *Figure del diritto penale*, cit., p. 660.

⁴⁵ A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., p. 871.

obsoleti (se “pretensivo”), o, ancora, di risarcimento danni (se “oppositivo”)⁴⁶. Senza contare che, sul versante del diritto all’oblio “pretensivo”, alla «*natura dinamica e non definitiva*» della non menzione, revocabile senza limiti di tempo *ex art. 175, co. 3, c.p.*⁴⁷, si contrappone il «*carattere potenzialmente definitivo*» della deindicizzazione⁴⁸.

Questi istituti sono tuttavia accomunati dal fatto di agevolare la risocializzazione del reo: in un caso attraverso la non inclusione, nell’altro attraverso la rimozione di dati relativi a condanne penali.

Non va neppure trascurato che gli artt. 10 regolamento (UE) 2016/679 e 2-*octies* d.lgs. 196/2003⁴⁹ circoscrivono in modo drastico i casi in cui è consentito il trattamento di tali dati, ponendo limiti stringenti (talvolta però disattesi nella prassi) alla loro conoscibilità da parte di terzi (quale, ad esempio, il datore di lavoro privato). Fra le disposizioni idonee ad integrare la base giuridica richiesta dall’art. 2-*octies*, co. 1 e 3, d.lgs. 196/2003, sono compresi i già citati artt. 25-*bis* d.p.r. 313/2002 (circa lo «*svolgimento di attività professionali o... volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori*») e 80 d.lgs. 50/2016 (circa i requisiti di

⁴⁶ V. *supra*, cap. II, §§ 2.1 e 2.2.

⁴⁷ Ai sensi del quale «*Se il condannato commette successivamente un delitto, l’ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato*».

⁴⁸ Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 50 del 28 febbraio 2019 (doc. web n. 9103108), in *garanteprivacy.it*, riportando uno degli argomenti difensivi del gestore del motore di ricerca.

⁴⁹ Sul cui contenuto v. *supra*, cap. I, §§ 2.2 e 2.3.

Nel previgente quadro normativo, venivano invece in considerazione l’art. 27 d.lgs. 196/2003, che è stato abrogato dall’art. 27, co. 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 101/2018, e l’autorizzazione del Garante n. 7/2016 («*Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici*» del 15 dicembre 2016, doc. web n. 5803630, in *garanteprivacy.it*), la quale ha cessato di produrre effetti giuridici ai sensi dell’art. 21, co. 3, del medesimo decreto: cfr., per esempio, Garante per la protezione dei dati personali, ordinanza ingiunzione n. 47 dell’11 febbraio 2021 (doc. web n. 9562814), in *garanteprivacy.it*.

Al momento in cui si scrive, il decreto del Ministro della giustizia previsto dall’art. 2-*octies*, co. 2, d.lgs. 196/2003 non è ancora stato adottato. In data 24 giugno 2021, il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sul relativo schema, formulando alcune osservazioni e raccomandazioni («*Parere su uno schema di regolamento recante l’individuazione dei trattamenti di dati personali relativi a condanne penali e reati e delle relative garanzie appropriate ai sensi dell’articolo 2-*octies*, comma 2, del Codice*», doc. web n. 9682603, in *garanteprivacy.it*). Il testo è stato altresì sottoposto, nel dicembre 2021, all’esame del Consiglio di Stato, il quale ha suggerito numerose modifiche, rimettendo all’Amministrazione «*la valutazione dell’opportunità di sottoporre nuovamente lo schema*» al proprio parere (Cons. Stato, sez. consultiva per gli atti normativi, parere 15 febbraio 2022, n. 355).

partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica)⁵⁰.

Senza dimenticare le cautele a cui è sottoposta la (semplice) diffusione di provvedimenti giurisdizionali: ai sensi dell'art. 52, co. 1 e 2, d.lgs. 196/2003⁵¹, il giudice ne ordina l'anonimizzazione su istanza dell'interessato (purché avanzata «*per motivi legittimi*») oppure d'ufficio («*a tutela dei diritti o della dignità degli interessati*»).

Da quanto finora esposto ed argomentato si evince l'esistenza di una significativa tensione fra non menzione "penalistica" e menzione, per così dire, "giornalistica": la prima prescritta dall'art. 24, co. 1, d.p.r. 313/2002 e, quale figura di portata generale, dall'art. 175 c.p.; la seconda garantita, entro determinati limiti, dalla libertà d'informazione, che qui si declina come diritto «*di conservazione della notizia per finalità storico-sociale*»⁵².

Il tema del rapporto fra cause estintive e libertà d'informazione è affrontato da vari provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, nonché dalla sentenza n. 1416/2020 del Tribunale civile di Milano⁵³. Queste pronunce decidono su domande proposte contro gestori di motori di ricerca generalisti, volte ad ottenere la rimozione (c.d. deindicizzazione) di URL dall'elenco di risultati rinvenibili in rete.

Dalle decisioni del Garante emerge come le cause estintive siano capaci, ove valorizzate, di incidere su due condizioni di legittimità dell'esercizio del diritto di cronaca: verità dei fatti ed interesse pubblico a conoscerli. Nello specifico, quanto al primo aspetto, rappresentano dati la cui omissione rende la notizia di cronaca giudiziaria non aggiornata; quanto al secondo, risultano funzionali all'interesse del condannato al reinserimento sociale, a cui si contrappone l'interesse pubblico alla perdurante conoscibilità della vicenda⁵⁴.

⁵⁰ Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti nn. 314 (doc. web n. 9005845), 315 (doc. web n. 9005857), 316 (doc. web n. 9005869) e 317 del 22 maggio 2018 (doc. web n. 9001980) e ordinanza ingiunzione n. 47 dell'11 febbraio 2021 (doc. web n. 9562814), in *garanteprivacy.it*.

⁵¹ Sul cui contenuto v. *supra*, cap. I, § 2.3.

⁵² Su cui v., *ex multis*, Cass. civ., sez. I, ord. 19 maggio 2020, n. 9147.

⁵³ Trib. Milano, sez. I civ., sent. 14 aprile 2020, n. 1416.

⁵⁴ Cfr. relazione annuale 2019 del Garante per la protezione dei dati personali (doc. web n. 9428236), p. 113, in *garanteprivacy.it*, ove si legge: «*Gli orientamenti dell'Autorità nell'ambito del trattamento di dati giudiziari si sono... arricchiti di nuovi ed importanti parametri che tengono conto anche delle finalità riconosciute a determinati istituti previsti in ambito penale dall'ordinamento nazionale, come nel caso del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale e*

2.1. (segue): sotto il profilo del necessario aggiornamento della notizia.

Come esposto nel primo capitolo⁵⁵, l'art. 5, par. 1, lett. d) del regolamento (UE) 2016/679, nell'enunciare i «Principi applicabili al trattamento di dati personali», impone che questi siano «esatti e, se necessario, aggiornati» e che vengano «adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati».

Ebbene, il Garante ha più volte chiarito che vanno deindicizzate — appunto perché non aggiornate, quindi inesatte — le notizie relative a fatti di cronaca giudiziaria che non danno conto del successivo intervento di cause estintive del reato o della pena.

In tal senso si esprimono, ad esempio, i provvedimenti nn. 72/2018⁵⁶, 152/2019⁵⁷ e 194/2021⁵⁸, stigmatizzando il silenzio serbato da alcuni articoli sugli sviluppi del procedimento penale che aveva interessato il ricorrente o reclamante (nel primo caso, pronuncia di sentenza di patteggiamento, con applicazione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione; nel secondo, pronuncia di sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione; nel terzo, estinzione della pena per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale).

dell'istituto della riabilitazione»; nonché relazione annuale 2020 (doc. web n. 9676435), pp. 138-139, sempre in *garanteprivacy.it*, ove si legge: «È stato confermato un orientamento consolidatosi negli anni e diretto ad attribuire particolare rilievo alla portata giuridica di alcuni istituti dell'ordinamento penale, tra i quali la riabilitazione ed il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale».

⁵⁵ V. *supra*, cap. I, § 2.2.

⁵⁶ Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 72 dell'8 febbraio 2018 (doc. web n. 8456569), in *garanteprivacy.it*.

⁵⁷ Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 152 del 24 luglio 2019 (doc. web n. 9131472), in *garanteprivacy.it*. V. anche Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti n. 495 del 23 novembre 2017 (doc. web n. 7707231) e n. 151 del 21 aprile 2021 (doc. web n. 9682125), sempre in *garanteprivacy.it*.

⁵⁸ Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 194 del 13 maggio 2021 (doc. web n. 9681992), in *garanteprivacy.it*.

Ancora, secondo i provvedimenti nn. 277/2017⁵⁹ e 223/2020⁶⁰, «non risulta più rispondente alla situazione attuale» la notizia in cui non si precisa che il condannato ha poi ottenuto la riabilitazione⁶¹.

Da segnalare, infine, il provvedimento n. 514/2016⁶², nel quale la concessione della non menzione in appello viene ritenuta, al pari della «*revoca della pena accessoria*» inflitta in primo grado, circostanza «*di assoluta importanza*», la cui omissione è idonea a «*determinare una sopravvenuta palese inesattezza dell'informazione*».

2.2. (segue): e sotto il profilo del contrasto con l'interesse pubblico alla persistente conoscibilità della vicenda giudiziaria.

Per risolvere il conflitto fra diritto all'oblio del richiedente e libertà d'informazione, il Garante provvede a bilanciare la fruizione di cause estintive con altri elementi del caso concreto, fra cui, principalmente, l'interesse pubblico alla conoscibilità della vicenda.

Non mancano decisioni in cui fonda l'accoglimento della domanda (e, dunque, la prevalenza del diritto all'oblio) sull'esplicito rilievo che la disponibilità della notizia in rete rischia, in buona sostanza, di neutralizzare i benefici eventualmente ottenuti dal condannato: a valle, ne vanifica gli effetti; a monte, banalizza le ragioni che possono aver indotto il giudice penale ad applicarli.

Il provvedimento n. 171/2018⁶³ valorizza ambedue gli aspetti: secondo l'Autorità, la permanenza *online* degli articoli giornalistici alla sua attenzione, oltre a contrastare con gli scopi della sospensione condizionale e della non menzione, «*vanificherebbe*» la scelta del «*giudice di merito*» di concederle.

⁵⁹ Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 277 del 15 giugno 2017 (doc. web n. 6692214), in *garanteprivacy.it*.

⁶⁰ Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 223 del 12 novembre 2020 (doc. web n. 9522159), in *garanteprivacy.it*.

⁶¹ V. anche Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 153 del 24 luglio 2019 (doc. web n. 9136842), in *garanteprivacy.it*.

⁶² Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 514 del 7 dicembre 2016 (doc. web n. 5947202), in *garanteprivacy.it*.

⁶³ Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 171 del 21 marzo 2018 (doc. web n. 8990411), in *garanteprivacy.it*.

Se si considera l'ampia discrezionalità di cui quest'ultimo dispone, il profilo appare ancor più significativo. Ed invero, come ha avuto occasione di precisare la Cassazione, i suddetti istituti, differenti per presupposti e funzione⁶⁴, sono «*avulsi da meccanicistiche predefinizioni o da automatismi applicativi*»⁶⁵. Nello specifico, le valutazioni sottese devono basarsi sui criteri indicati dall'art. 133 c.p.: ai fini dell'art. 175, co. 1, c.p., il giudice penale è tenuto a prenderli in esame tutti, in modo unitario, quali elementi «*in grado di esprimere l'idoneità del beneficio a concorrere al recupero del reo*»⁶⁶; ai fini dell'art. 164, co. 1, c.p., può invece limitarsi ad utilizzare quelli che ritenga dirimenti per la prognosi di non recidiva⁶⁷.

Per i provvedimenti nn. 153/2019⁶⁸ e 24/2020⁶⁹, la permanente indicizzazione delle notizie contrasta con (i) *ratio*, (ii) presupposti ed (iii) effetti della riabilitazione, la quale (i) dovrebbe agevolare la risocializzazione, (ii) è concessa all'esito di una valutazione che tiene conto sia del tempo trascorso dall'esecuzione o estinzione della pena principale, sia del comportamento tenuto *medio tempore* dal condannato (art. 179, co. 1, c.p.), e (iii) comporta, ai sensi dell'art. 24, co. 1, lett. d), d.p.r. 313/2002, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato.

⁶⁴ Motivo per cui non v'è contraddizione fra il diniego dell'uno e la concessione dell'altro nella stessa decisione (*ex multis*, Cass. pen., sez. IV, sent. 5 maggio 2020, n. 13590). Cfr., in senso diverso, Cass. pen., sez. IV, sent. 25 novembre 2020, n. 33031, in cui il Giudice di legittimità annulla con rinvio la sentenza impugnata, argomentando che la Corte d'appello, pronunciatisi in sede rescissoria, ha omesso di esporre le «*ragioni per le quali*» gli elementi già «*considerati ai fini dell'art. 163 c.p.... non garantiscano che il beneficio di cui all'art. 175 c.p.p., fondato sul principio dell'“emenda”, favorisca il processo di recupero morale e sociale del condannato*».

⁶⁵ *Ex multis*, Cass. pen., sez. IV, sent. 25 febbraio 2021, n. 7285.

⁶⁶ *Ex multis*, Cass. pen., sez. III, sent. 13 dicembre 2018, n. 56100; Cass. pen., sez. III, sent. 17 gennaio 2017, n. 1955. La Suprema Corte ha inoltre precisato che il richiamo operato dall'art. 175, co. 1, c.p. ai parametri di cui all'art. 133 c.p. esclude categoricamente che il diniego della non menzione possa essere giustificato da motivi diversi, quali «*il comportamento processuale mendace dell'imputato..., l'esigenza di reinserimento sociale..., la necessità di un monito a non reiterare la condotta delittuosa..., la rilevanza esclusiva della gravità del danno arrecato*» (Cass. pen., sez. III, sent. 13 dicembre 2018, n. 56100, citando precedenti pronunce di legittimità) e la mera «*natura del reato*» commesso (Cass. pen., sez. III, sent. 13 settembre 2019, n. 38020).

⁶⁷ *Ex multis*, Cass. pen., sez. III, sent. 20 novembre 2020, n. 32579.

⁶⁸ Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 153 del 24 luglio 2019 (doc. web n. 9136842), in *garanteprivacy.it*.

⁶⁹ Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 24 del 23 gennaio 2020 (doc. web n. 9297610), in *garanteprivacy.it*.

All'opposto, il fatto che non sia ancora completamente decorso il termine di sospensione condizionale della pena⁷⁰ (previsto dall'art. 163, co. 1, c.p. ed utile ai fini dell'estinzione del reato *ex art.* 167 c.p. e 676, co. 1 e 3, c.p.p.) e la pendenza del procedimento di riabilitazione⁷¹ (cfr. art. 678, co. 1-*bis*, e 683 c.p.p.) sono considerati dall'Autorità indicativi della sussistenza di un perdurante interesse pubblico a conoscere la vicenda giudiziaria.

Ma soprattutto, come rilevano numerosi provvedimenti, la presenza su *internet* di informazioni riguardanti vicende penali ormai concluse risulta in grado di elidere, sul piano pratico, gli effetti della non menzione.

È interessante notare che il Garante si pronuncia in questi termini non solo quando essa sia stata discrezionalmente disposta dal giudice penale ai sensi dell'art. 175 c.p.⁷², ma anche quando consegna⁷³ all'applicazione della pena su richiesta delle parti *ex art.* 24, co. 1, lett. e), d.p.r. 313/2002⁷⁴.

Nel primo caso, viene rimarcato il collegamento esistente fra la causa estintiva ed il reinserimento sociale del reo. A tal fine, il provvedimento n. 50/2019⁷⁵ richiama, sia pure in modo molto sintetico, la giurisprudenza penale di legittimità e costituzionale in argomento⁷⁶.

⁷⁰ Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 169 del 19 settembre 2019 (doc. web n. 9165102), in *garanteprivacy.it*.

⁷¹ Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 14 del 14 gennaio 2021 (doc. web n. 9548213), in *garanteprivacy.it*.

⁷² Così nel caso dei provvedimenti n. 50 del 28 febbraio 2019 (doc. web n. 9103108) e n. 171 del 21 marzo 2018 (doc. web n. 8990411), in *garanteprivacy.it*.

⁷³ Cfr. ad esempio Cass. pen., sez. VII, ord. 27 marzo 2018, n. 14123: «*In tema di patteggiamento, è inammissibile, per difetto di interesse a impugnare, il ricorso contro la sentenza che non preveda il beneficio della non menzione della condanna cui sia stata condizionata la richiesta, discendendo il beneficio richiesto, in caso di applicazione della pena, direttamente dagli artt. 24, comma primo, lett. e) e 25, comma primo, lett. e) del d.P.R. n. 313 del 2002*». Nel medesimo senso, Cass. pen., sez. III, sent. 9 febbraio 2012, n. 5040.

⁷⁴ Così nel caso dei provvedimenti n. 81 del 30 aprile 2020 (doc. web n. 9426491) e n. 170 del 26 settembre 2019 (doc. web n. 9165117), in *garanteprivacy.it*.

⁷⁵ Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 50 del 28 febbraio 2019 (doc. web n. 9103108), in *garanteprivacy.it*.

⁷⁶ Sebbene le prime due pronunce citate dal Garante esprimano orientamenti già ricordati in precedenza e la terza sia trattata nel successivo § 4.1, appare utile ripercorrerne, di seguito, alcuni significativi passaggi.

La sentenza di legittimità n. 31217/2016, nel ribadire il consolidato indirizzo secondo cui tra i benefici previsti dagli artt. 163 e 175 c.p. intercorre un rapporto di reciproca autonomia, mette in luce

Nel secondo caso, invece, il Garante si limita a constatare che la non menzione del patteggiamento costituisce un «*automatismo... finalizzato a limitare la conoscibilità della condanna subita da un determinato soggetto*»⁷⁷.

Viceversa, il mancato riconoscimento della non menzione rappresenta, per l'Autorità, un indice sintomatico del potenziale interesse pubblico a reperire l'informazione⁷⁸.

Offre indicazioni di segno parzialmente diverso la sentenza n. 1416/2020 del Tribunale civile di Milano. Questa pronuncia rigetta un ricorso *ex artt.* 79 regolamento (UE) 2016/679 e 10 d.lgs. 150/2011 diretto a ottenere la deindicizzazione di due articoli giornalistici, relativi ad una vicenda processuale conclusasi con il patteggiamento.

Per quanto qui d'interesse, il ricorrente si doleva della «*divulgazione della condanna quale effetto non disposto dalla sentenza resa a seguito di applicazione della*

come i due istituti assolvano funzioni differenti: segnatamente, la sospensione condizionale della pena «*ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale*», mentre la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale «*persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato*» (Cass. pen., sez. IV, sent. 20 luglio 2016, n. 31217).

Per la sentenza di legittimità n. 48948/2016, il beneficio della non menzione «*è fondato sul principio dell'“emenda”... e ha come finalità quella di favorire il processo di recupero morale e sociale*»; ciò posto, se è vero, da un lato, che la sua concessione «*è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito*», è altrettanto vero, dall'altro, che «*questi è comunque obbligato a indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133*» c.p. (Cass. pen., sez. VI, sent. 18 novembre 2016, n. 48948).

La sentenza costituzionale n. 231/2018 osserva che «*La menzione dei provvedimenti concernenti la messa alla prova nei certificati richiesti dai privati appare... disfunzionale rispetto*» al finalismo rieducativo della pena enunciato dall'art. 27, co. 3, Cost., perché «*suscettibile di risolversi in un ostacolo al reinserimento sociale del soggetto che abbia ottenuto, e poi concluso con successo, la messa alla prova, creandogli... più che prevedibili difficoltà nell'accesso a nuove opportunità lavorative, senza che ciò possa ritenersi giustificato da ragioni plausibili di tutela di controinteressi costituzionalmente rilevanti*». Con questa pronuncia, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 24, co. 1, e 25, co. 1, d.p.r. 313/2002 «*nel testo anteriore alle modifiche... recate*» dal d.lgs. 122/2018, «*nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall'interessato non siano riportate le iscrizioni dell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato ai sensi dell'art. 464-quater, del codice di procedura penale e della sentenza che dichiara l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 464-septies*» c.p.p. (Corte cost., sent. 7 dicembre 2018, n. 231).

⁷⁷ Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 81 del 30 aprile 2020 (doc. web n. 9426491), in *garanteprivacy.it*. Cfr., nel medesimo senso, provvedimenti n. 53 del 10 febbraio 2022 (doc. web n. 9751153), n. 203 del 31 ottobre 2019 (doc. web n. 9207856), n. 170 del 26 settembre 2019 (doc. web n. 9165117), n. 181 del 6 aprile 2017 (doc. web n. 6517133), in *garanteprivacy.it*.

⁷⁸ Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 127 del 2 luglio 2020 (doc. web n. 9445898), in *garanteprivacy.it*.

pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.».

Impostazione radicalmente smentita dal Giudicante, il quale sostiene che *«considerare congiuntamente gli effetti sanzionatori della sentenza penale e gli effetti dell'esposizione mediatica dovuta al legittimo esercizio del diritto di cronaca si traduce in una... indebita sovrapposizione di piani».* In tale prospettiva, il Tribunale di Milano evidenzia, da un lato, come la non menzione del patteggiamento nel certificato del casellario giudiziale rientri *sic et simpliciter* fra gli *«effetti “automatici”»* legati alla *«scelta di rito dell'imputato»*; ed esclude, dall'altro, che *«ogni qual volta il giudice penale disponga il beneficio della non menzione»* ai sensi dell'art. 175 c.p. *«debba, per ciò solo, ritenersi insussistente il diritto di cronaca con riguardo alla divulgazione del fatto accertato in detta sentenza».*

Così argomentata l'irrelevanza della fruizione del beneficio, l'interesse del condannato al reinserimento sociale non trova spazio, neppure in via indiretta, fra quelli valorizzati in motivazione.

Riscontrata la sussistenza dell'*«attuale diritto della collettività ad essere informata sui fatti commessi dal ricorrente aventi penale rilevanza»*, il Tribunale reputa il diritto all'oblio del ricorrente *«recessivo»* rispetto alla libertà d'informazione⁷⁹.

La distanza fra le due linee di pensiero è evidente.

Nelle decisioni sopra ricordate, il Garante per la protezione dei dati personali riconosce, in buona sostanza, l'esigenza di rendere concreta ed effettiva la fruizione del beneficio, al di là del suo contenuto tipico.

Il Tribunale di Milano, invece, assume l'esistenza di una rigida separazione fra la (non) menzione “penalistica” e quella contenuta nell'articolo di cronaca giudiziaria, il che lo induce a pretermettere l'interesse del condannato al reinserimento sociale.

Se si tiene presente che l'istituto della non menzione si colloca *«all'esterno del perimetro sanzionatorio»*, la linea di confine con il settore dell'informazione appare, tuttavia, decisamente meno netta. Ed invero, come evidenzia la giurisprudenza penale, il beneficio in parola *«non influisce sulla quantificazione della pena, né determina effetti sospensivi o estintivi della stessa»*, implicando unicamente *«una limitazione degli effetti della condanna mediante l'eliminazione della particolare conseguenza*

⁷⁹ Trib. Milano, sez. I civ., sent. 14 aprile 2020, n. 1416.

negativa del reato connessa alla pubblicità che, attraverso la sua menzione nel certificato del casellario giudiziale, deriva dalla sentenza di condanna». In ragione di tali caratteristiche, trattasi, secondo la Suprema Corte, di «una mera sospensione, a tempo indeterminato, dell'effetto penale», anziché di una «causa di estinzione vera e propria»⁸⁰.

Sulla distinzione, implicitamente prospettata dal Giudice di merito, fra non menzione “automatica” di cui all’art. 24, co. 1, lett. e), d.p.r. 313/2002 e non menzione concessa discrezionalmente ai sensi dell’art. 175 c.p., sembra poi possibile obiettare che, se variano presupposti e modalità di ottenimento del beneficio, ciò che non varia è proprio l’esigenza di recupero sociale, comunque presente.

D'altronde, la finalità rieducativa non è certo estranea alla pena patteggiata; basti considerare che la Consulta, con sentenza n. 313/1990, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 444, co. 2, c.p.p. nella parte in cui non consente al giudice di valutare la congruità della pena indicata dalle parti «*ai fini e nei limiti di cui all’articolo 27, terzo comma, della Costituzione*»⁸¹.

In definitiva, quanto più viene posto l’accento sulla *ratio* delle cause estintive, tanto più esse tendono ad assumere un “peso” rilevante nella ponderazione degli interessi in gioco, spostando l’ago della bilancia a favore del diritto all’oblio del condannato.

3. Diritto all’oblio e presunzione di innocenza.

Nella già citata sentenza n. 1416/2020, il Tribunale di Milano utilizza il principio enunciato dall’art. 27, co. 2, Cost. per argomentare che l’attualità della notizia di fatti penalmente rilevanti va rapportata alla data della condanna e non, invece, a quella della commissione del reato:

«... sulla scorta dell’art. 27 comma II Cost. l’imputato si considera non responsabile del fatto addebitatogli fino a sentenza irrevocabile che ne accerta la responsabilità. Ne consegue che, prima di quel momento, il soggetto destinatario di una imputazione penale è un mero imputato e non può essere in alcun modo

⁸⁰ Così Cass. pen., sez. II, sent. 1° febbraio 2019, n. 5261.

⁸¹ Corte cost., sent. 2 luglio 1990, n. 313. Per un commento di questa pronuncia v. P.M. ANNUNZIATA, *Patteggiamento e principio rieducativo*, in *Giurisprudenza di merito*, 1995, 1, p. 185 ss. (tratto da banca dati *De Jure*, p. 4 ss. di 9).

considerato, a nessun fine, un condannato.

Deve dunque rilevarsi che a nessun fine possono farsi retroagire gli effetti di una sentenza di condanna al momento dei fatti, così contraddicendo un principio cardine di civiltà giuridica avente valenza costituzionale»⁸².

A parere di chi scrive, la motivazione della pronuncia risulta, almeno in qualche misura, contraddittoria: quando si tratta di pretermettere l'interesse del ricorrente al reinserimento sociale, il Giudice di merito assume l'esistenza di una rigida separazione fra «*effetti sanzionatori della sentenza penale e... effetti dell'esposizione mediatica*» (v. *supra*, § 2.2 in questo capitolo); quando si tratta di procrastinare l'insorgenza del diritto all'oblio, sembra però confondere i due piani e, nello specifico, considerare la divulgazione della notizia come una conseguenza della condanna.

Ma soprattutto, la *ratio* di garanzia sottesa all'art. 27, co. 2, Cost.⁸³ induce ad interrogarsi sull'opportunità d'impiegare il suo contenuto per circoscrivere l'ambito temporale in cui opera un diritto del condannato, quale, appunto, quello all'oblio.

Per risolvere questo dubbio, occorre ricostruire brevemente il rapporto che intercorre fra la presunzione di innocenza, affermata dalla norma costituzionale, ed il bene giuridico della reputazione, alla luce delle indicazioni offerte dalla giurisprudenza interna ed europea.

3.1. Cenni sul contenuto del principio enunciato dall'art. 27, co. 2, Cost..

Per interpretazione ormai consolidata, vi è sostanziale coincidenza fra l'art. 27, co. 2, Cost., secondo cui «*L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva*», e l'art. 6, par. 2, CEDU, ai sensi del quale «*Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata*».

In dottrina è stato osservato, al riguardo, che nella disposizione costituzionale convivono una «*regola di trattamento*» (divieto di assimilare l'imputato al colpevole fino al momento della condanna definitiva) ed una «*regola probatoria*» (presumerlo

⁸² Trib. Milano, sez. I civ., sent. 14 aprile 2020, n. 1416. Nello specifico, gli articoli per cui è causa riguardano una sentenza definitiva emessa cinque anni dopo i fatti.

⁸³ Sul tema, *ex multis*, E. MARZADURI, *Accertamenti non definitivi sulla responsabilità dell'imputato ed attenuazione della presunzione di non colpevolezza*, in *Cassazione penale*, 2000, 1, *passim*.

innocente), quest'ultima offuscata, sul piano letterale, dalla prima⁸⁴.

È stato inoltre messo in luce come il disposto del secondo comma dell'art. 27 Cost. rifletta la funzione cognitiva del processo penale, volto ad accertare la colpevolezza, e non l'innocenza, dell'imputato⁸⁵.

In ogni caso, la piena sovrapponibilità delle due formulazioni è assicurata dall'obbligo del giudice italiano di interpretare il diritto interno in senso conforme alla CEDU⁸⁶.

3.2. Il ruolo della presunzione di innocenza nel corso del procedimento penale: la tutela della reputazione dell'indagato o imputato.

Durante il procedimento penale, la presunzione di innocenza vieta di affermare, sia all'interno sia all'esterno del procedimento stesso, anche implicitamente, la colpevolezza dell'indagato⁸⁷ o imputato.

Il diritto di cronaca⁸⁸ incontra così un significativo limite nell'esigenza di tutelare la reputazione dei soggetti coinvolti, e ciò — si aggiunge per completezza — sotto un duplice profilo: da una parte non deve ledere, appunto, la presunzione di innocenza; dall'altra, non può nemmeno trascendere in «*attacchi distruttivi... essenzialmente infondati*» al «*potere giudiziario*»⁸⁹. Diventano, quindi, particolarmente rigide le condizioni di legittimità dell'esercizio del predetto diritto; risulta esiguo, per conseguenza, lo spazio di operatività della scriminante prevista dall'art. 51, co. 1, c.p..

⁸⁴ P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, 20^a ed., Milano, 2019, p. 253; cfr. R. ORLANDI, *Procedimento di prevenzione e presunzione di innocenza*, in *Cassazione penale*, 2019, 3, pp. 963-964.

⁸⁵ V. GAROFOLI, *Presunzione d'innocenza e considerazione di non colpevolezza. La fungibilità delle due formulazioni*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1998, 4, p. 1168 ss., tratto da banca dati *De Jure* (p. 16 di 34).

⁸⁶ Come rileva P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, cit., p. 254.

⁸⁷ La presunzione di innocenza, riferita dall'art. 27, co. 2, Cost. all'imputato, si applica a maggior ragione all'indagato, come evidenziano, *ex multis*, Cass. pen., sez. V, sent. 14 maggio 2020, n. 15093; sez. V, sent. 22 gennaio 2019, n. 2936; sez. V, sent. 28 settembre 2015, n. 39205.

⁸⁸ Sul rapporto fra art. 6, par. 2, CEDU e libertà di espressione, v. ad esempio Corte eur. dir. uomo, sez. V, sent. 31 gennaio 2019, *Maslarova c. Bulgaria*, ric. n. 26966/10, commentata da V. VASTA, *Presunzione di innocenza e pubblicità extraprocessuale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2019, 2, pp. 1061-1062.

Sul rapporto fra segreto investigativo e libertà d'informazione, v., *ex multis*, F.R. DINACCI, *Segreto, informazione e processo equo*, in *Diritto penale e processo*, 2011, 10, p. 1251 ss..

⁸⁹ Cass. pen., sez. V, sent. 8 giugno 2020, n. 17357.

Come sottolineato a più riprese dalla Suprema Corte, la verità dei fatti va intesa in senso restrittivo; nello specifico:

- (i) si esige una corrispondenza quanto più possibile effettiva tra fatto narrato e fatto accaduto: non basta, pertanto, addurre la mera verosimiglianza⁹⁰;
- (ii) poiché sarebbe insensato pretendere che il giornalista dimostri «*la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria*»⁹¹, il requisito può ritenersi soddisfatto, (ii.1) in presenza di un provvedimento giudiziario, se la notizia è aderente al suo contenuto⁹², «*senza alterazioni o travisamenti*»⁹³; (ii.2) durante la fase delle indagini preliminari, se la notizia è aderente al contenuto dell'addebito «*oggetto di attenzione investigativa*»⁹⁴;
- (iii) qualora invece il giornalista intenda servirsi delle informazioni ricavabili dal provvedimento giudiziario per formulare «*ipotesi... tendenti ad affiancare o a sostituire gli organi investigativi nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti*», grava su di lui «*l'onere di verificare la notizia e di*» dimostrarne «*la pubblica rilevanza*», non essendo accettabile la reinterpreteazione dei «*fatti nel contesto di una autonoma ed indimostrata ricostruzione giornalistica*»⁹⁵;
- (iv) la sussistenza del requisito dev'essere valutata con riguardo alla fase in cui pendeva il procedimento penale alla data di pubblicazione della notizia: quest'ultima è vera se tiene conto degli sviluppi delle indagini o dell'istruttoria

⁹⁰ *Ex multis*, Cass. civ., sez. I, ord. 18 maggio 2018, n. 12370; sez. III, sent. 27 agosto 2015, n. 17197; sez. III, sent. 26 agosto 2014, n. 18264; sez. III, sent. 28 settembre 2011, n. 19806; sez. III, sent. 20 luglio 2010, n. 16917; sez. III, sent. 20 ottobre 2009, n. 22190.

⁹¹ Cass. pen., sez. V, sent. 8 giugno 2020, n. 17357; sez. V, sent. 31 maggio 2019, n. 24439; sez. V, sent. 22 gennaio 2019, n. 2936. Conformi, nella giurisprudenza civile di merito, Trib. Milano, sez. I civ., sent. 4 dicembre 2017, n. 12229; Trib. Potenza, sez. civ., sent. 5 aprile 2016, n. 487.

⁹² *Ex multis*, Cass. pen., sez. V, sent. 8 giugno 2020, n. 17357; Cass. pen., sez. V, sent. 31 maggio 2019, n. 24439; Cass. pen., sez. V, sent. 22 gennaio 2019, n. 2936; Cass. civ., sez. I, ord. 18 maggio 2018, n. 12370; Cass. civ., sez. III, sent. 27 agosto 2015, n. 17197; Cass. civ., sez. III, sent. 26 agosto 2014, n. 18264; Cass. civ., sez. III, sent. 28 settembre 2011, n. 19806; Cass. civ., sez. III, sent. 20 luglio 2010, n. 16917; Cass. civ., sez. III, sent. 20 ottobre 2009, n. 22190.

⁹³ *Ex multis*, Cass. civ., sez. I, ord. 18 maggio 2018, n. 12370; sez. III, sent. 27 agosto 2015, n. 17197; sez. III, sent. 26 agosto 2014, n. 18264; sez. III, sent. 28 settembre 2011, n. 19806; sez. III, sent. 20 luglio 2010, n. 16917; sez. III, sent. 20 ottobre 2009, n. 22190.

⁹⁴ Cass. pen., sez. V, sent. 22 gennaio 2019, n. 2936; sez. V, sent. 28 settembre 2015, n. 39205. Conformi, nella giurisprudenza civile di merito, Trib. Milano, sez. I civ., sent. 2 aprile 2019, n. 3254; Trib. Potenza, sez. civ., sent. 5 aprile 2016, n. 487.

⁹⁵ Cass. pen., sez. V, sent. 8 giugno 2020, n. 17357; sez. V, sent. 31 maggio 2019, n. 24439.

dibattimentale allora risultanti, indipendentemente dall'esito finale del procedimento⁹⁶.

Inoltre, il requisito della continenza assume un contenuto piuttosto gravoso in relazione alle notizie che si riferiscono alle indagini preliminari, stante la «*fluidità ed incertezza del contenuto delle investigazioni*». In queste ipotesi, infatti, non è sufficiente la mera correttezza formale dell'esposizione: la presunzione di innocenza impone «*un racconto asettico, senza enfasi od indebite anticipazioni di colpevolezza, non essendo consentito al giornalista... rappresentare la vicenda in termini diversi da ciò che è realmente, effettuando aprioristiche scelte di campo o sbilanciamenti di sorta a favore dell'ipotesi accusatoria, capaci di ingenerare nel lettore facili suggestioni*»⁹⁷.

La presunzione d'innocenza vincola non solo il contenuto delle notizie diffuse dagli organi d'informazione, ma anche quello delle dichiarazioni rese da autorità pubbliche, nonché quello degli stessi provvedimenti giudiziari.

Sul versante del diritto dell'Unione europea, la direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016⁹⁸, all'art. 4, par. 1, ha prescritto agli Stati membri di adottare «*le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole*».

Il recepimento da parte dell'Italia è avvenuto con d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188⁹⁹, che ha stabilito, fra l'altro:

⁹⁶ Cass. pen., sez. V, sent. 8 giugno 2020, n. 17357; sez. V, sent. 31 maggio 2019, n. 24439.

⁹⁷ Cass. pen., sez. V, sent. 22 gennaio 2019, n. 2936; sez. V, sent. 28 settembre 2015, n. 39205.

⁹⁸ Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. In argomento, *ex multis*, N. CANESTRINI, *La direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Un'introduzione*, in *Cassazione penale*, 2016, 5, p. 2224 ss.; J. DELLA TORRE, *Il paradosso della direttiva sul rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo: un passo indietro rispetto alle garanzie convenzionali?*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2016, 4, p. 1835 ss..

⁹⁹ Recante «*Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali*». V. in proposito, *ex multis*, G.M. BACCARI, *In Gazzetta il D.Lgs. 188/2021 sulla presunzione di innocenza*, in *quotidianogiuridico.it*, 30 novembre 2021; A. MALACARNE, *La presunzione di non colpevolezza nell'ambito del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188: breve sguardo d'insieme*, in *sistemapenale.it*, 17 gennaio 2022.

- (i) il divieto per le autorità pubbliche di «*indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili*»; in caso di violazione, l'interessato ha diritto di richiedere la rettifica, oltre al risarcimento del danno subito (art. 2 d.lgs. 188/2021);
- (ii) ulteriori e più stringenti limiti alla diffusione di informazioni sui procedimenti penali (art. 3 d.lgs. 188/2021, recante modifiche agli artt. 5 e 6 d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106);
- (iii) l'introduzione dell'art. 115-bis c.p.p., rubricato «*Garanzia della presunzione di innocenza*», concernente il contenuto dei «*provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato*»: il relativo primo comma prevede, in linea generale, che l'indagato o imputato «*non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili*», eccetto che negli «*atti del pubblico ministero volti a*» dimostrarne «*la colpevolezza*»; il secondo comma specifica poi che, se si tratta di «*provvedimenti... che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria*» è tenuta a limitare «*i riferimenti alla colpevolezza... alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento*»; in caso di violazione delle disposizioni dettate dal solo primo comma, l'interessato può richiedere, ai sensi del terzo e quarto comma, la correzione del provvedimento, «*quando è necessario per salvaguardare la presunzione di innocenza nel processo*» (art. 4, lett. a), d.lgs. 188/2021).

3.3. Il ruolo della presunzione di innocenza dopo la fine del procedimento penale: la tutela della reputazione del (solo) prosciolto. La conseguente estraneità del principio rispetto al tema dell'oblio del condannato.

La Corte europea dei diritti dell'uomo chiarisce poi che, in caso di esito (si badi: anche non assolutorio) diverso dalla condanna, l'operatività della presunzione di innocenza si estende oltre la conclusione del procedimento, essendo necessario tutelare, a quel punto, la reputazione dell'ex indagato o ex imputato.

Vengono in considerazione, al riguardo, i principi espressi (nel solco di precedenti pronunce) dalla sentenza Pasquini c. San Marino del 20 ottobre 2020, in materia di

conseguenze extrapenali delle decisioni che dichiarano la prescrizione del reato.

Per i giudici di Strasburgo, l'art. 6, par. 2, CEDU esige che l'esito penale (*id est*: l'assenza di condanna) sia preservato in procedimenti di qualunque natura, vietando alle autorità e ai pubblici ufficiali di trattare il soggetto come se fosse di fatto colpevole del reato ascrittogli. Di particolare interesse il rilievo secondo cui, sotto questo specifico profilo, la presunzione di innocenza tende a sovrapporsi alla tutela offerta dall'art. 8 CEDU, che garantisce il diritto al rispetto della vita privata¹⁰⁰.

Quel che importa qui sottolineare è che la presunzione di innocenza si pone a presidio della reputazione dell'ex imputato (solo) in caso di suo proscioglimento e, dunque, (esclusivamente) in tale ipotesi l'operatività del principio si protrae oltre il giudicato.

In ultima analisi ed in estrema sintesi:

- (i) la presunzione di innocenza salvaguarda la reputazione dell'indagato/imputato nel corso del procedimento penale;
- (ii) se quest'ultimo non si conclude con la condanna, ma con un esito diverso, non necessariamente assolutorio, il principio continua a proteggere la reputazione dell'ex indagato/ex imputato; per quanto di interesse in questa sede, quella del prosciolto;
- (iii) dai principi elaborati dalla giurisprudenza europea si desume, *a contrario*, che il legame fra presunzione di innocenza e tutela della reputazione si spezza ineluttabilmente se e quando il procedimento viene definito da provvedimento di condanna.

In tale ottica, la soluzione interpretativa adottata dal Tribunale di Milano non contraddice l'essenza garantistica del principio di cui all'art. 27, co. 2, Cost., perché esso risulta estraneo al tema dell'oblio del condannato.

4. Diritto all'oblio e principio rieducativo.

4.1. La centralità del principio rieducativo.

Ad un primo sguardo, il rapporto fra diritto all'oblio e sanzione penale potrebbe

¹⁰⁰ Corte eur. dir. uomo, sez. III, sent. 20 ottobre 2020, Pasquini c. San Marino, ric. n. 23349/17, parr. 48 e 49. Per un commento di questa pronuncia v. M.L. PEZONE, *L'articolo 6 C.E.D.U. e il risarcimento del danno nel processo penale. Uno stress test per la presunzione di innocenza*, in *Archivio Penale (Web)*, 2021, 1.

apparire, in qualche misura, ambiguo: da un lato, l'oblio contribuisce al reinserimento del condannato nella società, che rappresenta, in base all'art. 27, co. 3, Cost.¹⁰¹, uno degli scopi dell'esecuzione penale; dall'altro lato, il diritto in esame si presta ad avvalorare istituti che escludono la punibilità (nonché l'applicazione delle misure di sicurezza, ai sensi dell'art. 210 c.p.), quali le cause estintive.

Si tratta, tuttavia, di una contraddizione solo apparente, agevolmente superabile se si considera che queste ultime svolgono (o dovrebbero svolgere), proprio come la pena, una funzione risocializzante (c.d. prevenzione speciale positiva).

Ciò vale — si noti — non solo per le figure estintive variamente impiegate sul ravvedimento del reo, ma anche per la prescrizione. È infatti revocabile in dubbio che la pena, eseguita a distanza di molto tempo dalla commissione del reato (cfr. art. 158 c.p.) o dall'intervento della condanna definitiva (cfr. artt. 172, co. 4, e 173, co. 3, c.p.), sia idonea a svolgere la funzione rieducativa auspicata dalla Costituzione; anzi, a fronte del decorso di un intervallo irragionevolmente eccessivo, percepibile come sproporzionato rispetto al disvalore dell'illecito, potrebbe addirittura sortire l'effetto opposto. In quest'ottica, il tempo necessario a prescrivere, «*contraendo la memoria sociale e così restringendo l'interesse alla punizione del fatto..., va collocato nella spiegazione della finalità preventiva positiva... della pena, poiché il relativo decorso stabilizza la sicurezza sociale con l'oblio*»¹⁰².

Il principio rieducativo rappresenta, a ben vedere, una sorta di filo rosso che collega ed accomuna tutte le declinazioni del diritto all'oblio fin qui considerate: quella più nota, nelle due versioni “oppositiva” e “pretensiva”, e quella strettamente “penalistica”, riferibile alle cause estintive.

Risulta di particolare interesse l'intreccio fra oblio, non menzione e rieducazione.

¹⁰¹ Sul principio della funzione rieducativa della pena v., *ex multis*, E. DOLCINI, *Il principio della rieducazione del condannato: ieri, oggi, domani*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2018, 3, p. 1667 ss.; ID., *Pena e Costituzione*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2019, 1, p. 18 ss.; M. TRAPANI, *La rieducazione del condannato tra “ideologia correzionalistica” del trattamento e “garanzie” costituzionali di legalità e sicurezza*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2018, 3, p. 1693 ss.; A. SANTANGELO, *La rivoluzione dolce del principio rieducativo tra Roma e Strasburgo*, in *Cassazione penale*, 2019, 10, p. 3769 ss.; L. RISICATO, *La pena perpetua tra crisi della finalità rieducativa e tradimento del senso di umanità*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2015, 3, p. 1238 ss.; S. SARTARELLI, *La Corte costituzionale tra valorizzazione della finalità rieducativa della pena nella disciplina della liberazione condizionale e mantenimento dell'ergastolo: una contradictio in terminis ancora irrisolta. (In particolare, riflessioni sulla sentenza n. 161/97)*, in *Cassazione penale*, 2001, 4, p. 1356 ss.; E.R. BELFIORE, *Profili della funzione rieducativa della pena nella giurisprudenza costituzionale*, Torino, 1999, *passim*.

¹⁰² Così G. STEA, *L'ultima prescrizione*, cit., p. 237.

Il tema è affrontato dalle sentenze costituzionali additive nn. 231/2018 e 179/2020, in cui la Consulta è intervenuta sulla disciplina in materia di casellario giudiziale, restringendo il novero delle iscrizioni riportate nel certificato richiesto dall'interessato.

Segnatamente, la sentenza n. 231/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 24, co. 1, e 25, co. 1, d.p.r. 313/2002, «*nel testo anteriore alle modifiche, [al tempo] non ancora efficaci, recate*» dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122, «*nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall'interessato non siano riportate le iscrizioni dell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato ai sensi dell'art. 464-quater, del codice di procedura penale e della sentenza che dichiara l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 464-septies*» c.p.p., ritenendo tali omissioni in contrasto con gli artt. 3 e 27, co. 3, Cost..

A quest'ultimo riguardo, la Corte osserva che «*La menzione dei provvedimenti concernenti la messa alla prova nei certificati richiesti dai privati appare... disfunzionale rispetto*» al finalismo rieducativo della pena, perché «*suscettibile di risolversi in un ostacolo al reinserimento sociale del soggetto che abbia ottenuto, e poi concluso con successo, la messa alla prova, creandogli... più che prevedibili difficoltà nell'accesso a nuove opportunità lavorative, senza che ciò possa ritenersi giustificato da ragioni plausibili di tutela di controinteressi costituzionalmente rilevanti*». Oltretutto, «*una volta che il processo si sia concluso con l'estinzione del reato per effetto dell'esito positivo della messa alla prova, la menzione della vicenda processuale ormai definita contrasterebbe con la ratio della stessa dichiarazione di estinzione del reato, che comporta normalmente l'esclusione di ogni effetto pregiudizievole — anche in termini reputazionali — a carico di colui al quale il fatto di reato sia stato in precedenza ascritto*»¹⁰³.

Riprendendo le argomentazioni contenute nella suddetta pronuncia, la sentenza n. 179/2020 ha nuovamente dichiarato incostituzionali le due disposizioni, alla luce dei medesimi parametri, sotto un ulteriore profilo: l'art. 24, laddove «*non prevede, tanto nella versione antecedente, quanto in quella successiva alle modifiche intervenute ad opera del*» d.lgs. 122/2018, «*che nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato non siano riportate le iscrizioni della sentenza di condanna per uno*

¹⁰³ Corte cost., sent. 7 dicembre 2018, n. 231.

dei reati di cui all'art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) che sia stato dichiarato estinto in seguito al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, nonché dell'ordinanza che dichiara l'estinzione del reato medesimo ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada»; l'art. 25, «nel testo in vigore anteriormente alla sua abrogazione ad opera del d.lgs. n. 122 del 2018, nella parte in cui non prevede che nel certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato non siano riportate le iscrizioni» dei predetti provvedimenti¹⁰⁴.

Nel ritenere fondate le censure di violazione dell'art. 3 Cost., entrambe le pronunce valorizzano l'impossibilità di ottenere, a fronte delle vicende estintive considerate, la non menzione a seguito di riabilitazione ex art. 24, co. 1, lett. d), d.p.r. 313/2002. Di essa può fruire, infatti, solo il condannato¹⁰⁵.

Naturalmente, il binomio non menzione/rieducazione non è sempre valido: è senz'altro vero che, in linea generale, l'istituto previsto dall'art. 175 c.p. «*tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato*»¹⁰⁶; in concreto, però, può accadere il contrario, ossia che (alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p.) quello scopo appaia raggiungibile, piuttosto, attraverso la pubblicità della sentenza. Ne prende atto parte della giurisprudenza penale, specificando che, in casi del genere, il beneficio non va concesso¹⁰⁷, posto che l'obiettivo del ravvedimento va appunto perseguito «*con la "menzione" della condanna*», che si atteggia «*quale valida sanzione accessoria a valenza specialpreventiva*»¹⁰⁸.

4.2. L'effetto destabilizzante del fatto lesivo del diritto all'oblio.

Come noto, la funzione rieducativa della pena è sottoposta alle regole stabilite dal diritto penale, sostanziale e processuale: vengono in rilievo, al riguardo, disposizioni in materia di esecuzione penale (artt. 145-148 c.p., artt. 655 ss. c.p.p.) e di ordinamento penitenziario (l. 354/1975), nonché quelle, già citate, in materia di estinzione della

¹⁰⁴ Corte cost., sent. 30 luglio 2020, n. 179.

¹⁰⁵ Corte cost., sent. 7 dicembre 2018, n. 231; sent. 30 luglio 2020, n. 179.

¹⁰⁶ *Ex multis*, Cass. pen., sez. V, sent. 10 marzo 2021, n. 9565.

¹⁰⁷ Cass. pen., sez. III, sent. 20 febbraio 2018, n. 8031.

¹⁰⁸ Cass. pen., sez. III, sent. 3 maggio 2017, n. 20893, condividendo il ragionamento effettuato dal giudice del rinvio.

pena (artt. 172 ss. c.p.).

Nonostante ciò, il percorso rieducativo e i suoi eventuali frutti (per quanto qui d'interesse, recupero del condannato, con suo reinserimento nel contesto sociale e lavorativo) riposano su delicati equilibri, che le norme giuridiche sono in grado di governare solo in parte.

In dottrina è stato messo in luce come la rieducazione presupponga, da parte del reo, una presa di coscienza dell'illiceità del fatto commesso; e come tale consapevolezza venga acquisita, principalmente, attraverso la condanna e/o l'esecuzione penale¹⁰⁹.

Peraltro, *«la mancanza di senso critico verso le condanne subite»* non compromette il percorso rieducativo (e, nello specifico, la concessione di benefici penitenziari) nel caso in cui trovi copertura nell'art. 21 Cost.. Secondo la Suprema Corte, infatti, una simile posizione *«può essere valutata negativamente qualora sia espressione della persistenza di un atteggiamento mentale del condannato giustificativo del proprio comportamento antidoveroso, e quindi sintomatico di una mancata risposta positiva al processo di rieducazione, non»* invece *«quando è frutto di una protesta di innocenza, che è diritto incontestabile di ciascuno, non soltanto in pendenza di un processo, ma anche dopo il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna, considerata la possibilità di una revisione di essa»*¹¹⁰.

Come interagiscono con il quadro appena descritto libertà d'informazione e diritto all'oblio?

Per provare a rispondere, sembra necessario focalizzare l'attenzione sulla reiterata o persistente diffusione della notizia di cronaca giudiziaria, da considerarsi quale fattore esterno potenzialmente in grado di destabilizzare l'equilibrio difficile, che il sistema penale ricerca e promuove, tra esigenze del singolo e tutela di altre situazioni giuridiche.

Dal punto di vista oggettivo, il fattore in questione amplifica, evidentemente, la pubblicità della condanna. Alla luce del bilanciamento operato dalla giurisprudenza, si deduce come questo effetto risulti "fisiologico", per così dire, finché vengono

¹⁰⁹ M. TRAPANI, *La rieducazione del condannato tra "ideologia correzionalistica" del trattamento e "garanzie" costituzionali di legalità e sicurezza*, cit., p. 1699.

¹¹⁰ Cass. pen., sez. I, sent. 22 ottobre 2021, n. 38020, sez. I, sent. 30 luglio 2019, n. 34778 e sez. I, sent. 14 maggio 2019, n. 20798, richiamando propri precedenti.

rispettati i limiti del diritto di cronaca, mentre in caso contrario è utilmente invocabile il diritto all'oblio.

Dal punto di vista soggettivo, la ripubblicazione o permanenza *online* di simili informazioni rischia di compromettere il recupero sociale (soprattutto lavorativo) del reo, per almeno due ragioni: in primo luogo, la notizia della condanna è indubbiamente fonte di discredito, come pongono in rilievo la sentenza n. 19681/2019 delle Sezioni Unite civili e numerosi provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali; in secondo luogo, non è da escludere che un'eco mediatica eccessiva possa influire in modo negativo sulla personalità del condannato, se e nella misura in cui il rimprovero sociale alteri la sua spontanea percezione e comprensione dell'errore compiuto o, peggio, di tale consapevolezza pretenda di fare le veci.

5. L'insistente diffusione di notizie relative a condanne penali è equiparabile ad una sanzione?

Rimane da sviluppare un'ultima direttrice di ricerca, quella che implica un tentativo di risposta alle seguenti domande: la ripubblicazione o permanenza *online* di notizie relative a condanne penali presenta contenuto *lato sensu* sanzionatorio? In caso affermativo, sotto quali profili e con quali effetti, alla luce, in particolare, del principio di riserva di legge sancito dall'art. 25, co. 2, Cost.¹¹¹?

5.1. Una lettura: la ripubblicazione della vecchia notizia di cronaca nera quale «pena disumana».

Sembra opportuno prendere le mosse dall'argomento difensivo riportato dalle Sezioni Unite n. 19681/2019, già ricordato in precedenza¹¹², secondo cui la ripubblicazione, a distanza di molti anni, della notizia dell'uxoricidio commesso dal ricorrente avrebbe costituito «una pena disumana per qualsiasi persona, per quanto colpevole di un grave delitto»¹¹³.

A parere di chi scrive, il confronto con la pena merita una riflessione approfondita,

¹¹¹ Ai sensi del quale, come noto, «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso».

¹¹² V. *supra*, cap. II, § 2.1.

¹¹³ Cass. civ., sez. un., sent. 22 luglio 2019, n. 19681.

in quanto supportato da specifici dati di diritto positivo (sui quali ci si soffermerà a breve). Sembra invece eccessivo “scomodare” il principio di umanità¹¹⁴ enunciato dall’art. 27, co. 3, Cost. («*Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità...*»); basti osservare, al riguardo, che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha riscontrato la violazione dell’art. 3 CEDU (che vieta «*pene o trattamenti inumani o degradanti*») a fronte di situazioni che appaiono obiettivamente ben più allarmanti, come il sovraffollamento carcerario¹¹⁵.

Accantonata, dunque, l’idea che la reiterata o persistente diffusione di notizie relative a condanne penali sia qualificabile come trattamento disumano, è interessante notare che essa presenta tratti comuni con diverse figure giuridiche, nelle quali la pubblicazione del provvedimento giudiziario assume carattere sanzionatorio e/o riparatorio.

Prima di ricordare le più significative, una precisazione è doverosa, sebbene forse ovvia: l’accostamento tra fatto lesivo del diritto all’oblio e pena può risultare plausibile solo se la sanzione viene concepita come categoria giuridicamente “elastica”. Al riguardo, utili indicazioni ermeneutiche sono offerte, sul versante dottrinale, dalla teoria generale del diritto, e, sul versante giurisprudenziale, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

5.2. Coordinate interpretative: transettorialità e duttilità della categoria giuridica “sanzione”.

Come noto, la teoria generale del diritto teorizza l’esistenza di un retroterra concettuale comune alle varie discipline, nel quale è compresa, appunto, la figura della sanzione¹¹⁶, tipicamente transettoriale.

¹¹⁴ Su cui v., *ex multis*, E. DOLCINI, *Pena e Costituzione*, cit., pp. 23-25; ID., *Il principio della rieducazione del condannato*, cit., soprattutto pp. 1673-1676; M. TRAPANI, *La rieducazione del condannato tra “ideologia correzionalistica” del trattamento e “garanzie” costituzionali di legalità e sicurezza*, cit., pp. 1695, 1700-1701; L. RISICATO, *La pena perpetua tra crisi della finalità rieducativa e tradimento del senso di umanità*, cit., *passim*.

¹¹⁵ Notissima, sul punto, Corte eur. dir. uomo, sez. II, sent. 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia, ric. nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10. Sulla nozione di «*trattamenti inumani o degradanti*», v. in dottrina S. BARTOLE - P. DE SENA - V. ZAGREBELSKY, *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali*, Assago, 2012, p. 67 ss. e in giurisprudenza, *ex multis*, Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, sent. 28 febbraio 2008, Saadi c. Italia, ric. n. 37201/06.

¹¹⁶ G. GAVAZZI, voce *Sanzione (Teoria generale)*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, vol. XXVIII, Roma, 1992, p. 1.

Proprio tale caratteristica potrebbe, in ipotesi, offrire una sponda all'operazione interpretativa che qui si profila: collegare un fatto giuridicamente rilevante, estraneo alla sfera punitiva (diffusione insistente di notizie, lesiva del diritto all'oblio del condannato), ad alcuni tipi di sanzione (consistenti nella pubblicazione, in tutto o in parte, di un provvedimento giudiziario) e, soprattutto, di sanzione penale (pubblicazione quale pena accessoria).

La duttilità di quest'ultima categoria risulta, tra l'altro, particolarmente accentuata in forza della giurisprudenza di Strasburgo. La Corte europea dei diritti dell'uomo riconosce infatti, ormai da molti anni, l'esistenza di sanzioni (non formalmente, e tuttavia) materialmente penali¹¹⁷: nello specifico, ai fini della fruizione delle garanzie

In Italia, fondatore della teoria generale del diritto contemporanea può essere considerato Francesco Carnelutti, fra i primi a sostenere, in opere quali la *Teoria generale del reato* (F. CARNELUTTI, *Teoria generale del reato*, Padova, 1933) e la *Teoria generale del diritto* (ID., *Teoria generale del diritto*, Roma, 1940; l'opera conobbe due ulteriori edizioni, risalenti rispettivamente al 1946 ed al 1951), che i diversi rami dell'ordinamento siano accomunati da fondamentali categorie ordinanti. Di qui il tentativo dell'Autore di ridurre ad unità figure giuridiche *prima facie* eterogenee, inquadrandole secondo criteri di organicità e coerenza nel sistema giuridico.

Questo peculiare approccio — e specialmente la proposta di impiegare, per lo studio del diritto penale, categorie appartenenti ad altri rami del diritto — suscitò fra i giuristi sia apprezzamenti sia obiezioni.

Nello stesso anno in cui fu pubblicata la *Teoria generale del reato*, Arturo Santoro evidenziava luci e ombre dell'impostazione carneluttiana: da una parte, lodava lo sforzo di generalizzazione e di sintesi, che avrebbe consentito di rendere «*le nozioni... più particolari... vive e palpitanti nella generale teoria del diritto*» (A. SANTORO, *Teoria delle circostanze del reato*, Roma, 1933, p. 96); dall'altra, segnalava però «*il pericolo di abbracciare gruppi di concetti eterogenei, non... riconducibili al denominatore comune, poiché dominati da regole... differenti*» (ivi, p. 97).

Sempre nel 1933 Emilio Betti, pur non risparmiando critiche all'impostazione dell'opera (E. BETTI, *Recensione a Carnelutti, Teoria generale del reato*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 1933, I, p. 834 ss.), ne riconosceva la portata innovativa — asserendo di apprezzare la «*nuova posizione di problemi costruttivi*» (ivi, p. 835) — e auspicava che la dottrina portasse avanti l'indagine intrapresa dall'Autore (ivi, p. 837).

Una critica radicale fu invece avanzata, anni dopo, da Giorgio Gregori, il quale definì l'«*atteggiamento*» di Carnelutti «*temerario ed antistorico*», argomentando che la «*distinzione delle discipline giuridiche è obbiettivo antico della scienza per valorizzarne le peculiarità e rifuggire da eccessive astrattezze*» (G. GREGORI, *Saggio sull'oggetto giuridico del reato*, Padova, 1978, p. 54).

Più blandamente altri autori, fra i quali Giuseppe Bettiol e Luciano Pettoello Mantovani, denunciarono l'eccessiva astrattezza del pensiero carneluttiano, sottolineando, in particolare, il divario ontologico che separerebbe negozio giuridico e reato (G. BETTIOL - L. PETTOELLO MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, 12^a ed., Padova, 1986, p. 245).

¹¹⁷ V. in proposito B. RANDAZZO (a cura di), *I principi del diritto e del processo penale nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Quaderno predisposto in occasione dell'incontro trilaterale delle Corti costituzionali italiana, spagnola e portoghese. Madrid 13-15 ottobre 2011*, in *cortecostituzionale.it*, pp. 7-12 (e giurisprudenza ivi citata). Tra le pronunce più note, Corte eur. dir. uomo, Plenaria, sent. 21 febbraio 1984, Öztürk c. Germania, ric. n. 8544/79; sez. II, sent. 20 gennaio 2009, Sud Fondi srl e altre c. Italia, ric. n. 75909/01; sez. II, sent. 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, ric. n. 17475/09.

stabilite dagli artt. 6 e 7 CEDU, assegna natura penale agli illeciti colpiti con misure repressive e dissuasive (tesi c.d. autonomistica)¹¹⁸.

Come sottolineano alcuni autori, riferirsi ad una nozione non puramente formale di diritto penale è di estrema importanza, perché serve ad evitare pericolose “truffe delle etichette” da parte del legislatore, il quale ben potrebbe, altrimenti, sottrarre alle tipiche garanzie penalistiche l’illecito assistito da sanzione intrinsecamente penale (nel senso sopra precisato), semplicemente qualificandolo come amministrativo o civile¹¹⁹.

Alla luce di queste premesse, si può ora esaminare le principali figure in relazione alle quali la pubblicazione del provvedimento giudiziario assume carattere sanzionatorio e/o riparatorio.

5.3. Spunti di diritto positivo: finalità sanzionatoria e/o riparatoria della pubblicazione del provvedimento giudiziario.

Nell’ordinamento penale, la pubblicazione della sentenza di condanna rileva sotto due distinti e separati profili: quale pena accessoria (artt. 36 c.p. e 536 c.p.p.), avente lo scopo di «*concorrere alla punizione del colpevole*»¹²⁰, e quale mezzo di riparazione del danno non patrimoniale cagionato dal reato (artt. 186 c.p. e 543 c.p.p.), avente lo scopo di «*risarcire il danneggiato*»¹²¹.

Occorre qui soffermarsi sul primo istituto, con riferimento al quale sembra emergere — lo si è anticipato alla fine del primo capitolo¹²² — un’incongruenza sistematica e pratica: la presenza di notizie di cronaca giudiziaria in rete è suscettibile

¹¹⁸ In argomento, *ex multis*, G. LICCI, *Figure del diritto penale*, cit., pp. 85-87; ID., *Modelli nel diritto penale. Filogenesi del linguaggio penalistico*, Torino, 2006, pp. 85-88; ID., *Criteri ermeneutici nel diritto penale. Il conflitto fra Stato di diritto e Stato di giurisdizione nell’ordinamento italiano*, Napoli, 2016, p. 107; C.F. GROSSO, *Diritto penale, reato, pena*, in C.F. GROSSO - M. PELISSERO - D. PETRINI - P. PISA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 2^a ed., Milano, 2017, pp. 8-9; M. PELISSERO, *Diritto penale. Appunti di parte generale*, Torino, 2021, pp. 8-9; A.F. MASIERO, *L’adesione dell’Unione europea alla CEDU. Profili penali. Parte seconda: i riflessi dell’adesione sui principi di legalità e colpevolezza in materia penale*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2018, 2, pp. 45-47.

¹¹⁹ V. in particolare G. LICCI, *Alla ricerca del diritto penale. Saggio su una nozione contestata nella sua essenza*, Torino, 2006, *passim*; ID., *Figure del diritto penale*, cit., pp. 75-76.

¹²⁰ D. POTETTI, *Sintesi e stato delle questioni in tema di art. 165 c.p.*, in *Cassazione penale*, 2006, 2, p. 499 ss. tratto da banca dati *De Jure* (pp. 3-4 di 22).

¹²¹ *Ibidem*.

¹²² V. *supra*, cap. I, § 4.

di ledere la riservatezza del reo ben più della pubblicazione della sentenza *ex art. 36 c.p.*.

Ed invero, in dottrina è stato significativamente osservato che *«le modalità»* di esecuzione di tale pena accessoria (da notare, soprattutto, che la pubblicazione nel sito *internet* del Ministero della giustizia avviene per un periodo di tempo limitato, non superiore a trenta giorni, e, di regola, per estratto) *«si risolvono, paradossalmente, più in una forma di ‘nascondimento’ che di effettiva pubblicità negativa»*¹²³.

Si tratta peraltro di sanzione comminata, in linea generale, solo per l'ipotesi di condanna all'ergastolo (art. 36, co. 1, c.p.), presumibilmente al fine di rafforzarne l'efficacia generalpreventiva¹²⁴.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 36 c.p., *«La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti»*.

Come è stato osservato, l'impiego dell'istituto risponde prevalentemente all'*«esigenza di evidenziare alla collettività la soggettività dell'autore di un reato in qualche modo relativo allo svolgimento di attività economiche ripetitive..., rispetto alle quali la pubblicità della condanna risponde a finalità di tutela e prevenzione della reiterazione di specifiche attività organizzate»*¹²⁵. In tale ottica specialpreventiva¹²⁶, la pubblicazione della sentenza è prevista, fra l'altro, dall'art. 448 c.p. per i delitti di comune pericolo mediante frode, contenuti nel capo II del titolo VI del libro II del codice penale (epidemia, avvelenamento di acque o di sostanze alimentari, adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari, adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute, commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate, commercio o somministrazione di medicinali guasti, commercio di sostanze alimentari nocive, somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica), nonché dall'art. 518 c.p. per i delitti contro

¹²³ C. PIERGALLINI, *Attività giornalistica e responsabilità dell'ente*, in *Diritto penale contemporaneo - Rivista trimestrale*, 2017, 3, p. 112.

¹²⁴ E. DOLCINI - G. MARINUCCI (a cura di), *Codice penale commentato*, 3^a ed., vol. I, Milanofiori Assago, 2011, p. 377.

¹²⁵ Così A. MANNA, *Il quadro sanzionatorio penale ed amministrativo del codice sul trattamento dei dati personali*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2003, 4-5, p. 727 ss., tratto da banca dati *De Jure* (p. 31 di 46).

¹²⁶ E. DOLCINI - G. MARINUCCI (a cura di), *Codice penale commentato*, cit., p. 377.

l'industria e il commercio di cui agli artt. 514 (frodi contro le industrie nazionali), 515 (frode nell'esercizio del commercio), 516 (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) e 517 (vendita di prodotti industriali con segni mendaci)¹²⁷.

Tuttavia, questa chiave di lettura mal si adatta ai settori della protezione dei dati e dell'informazione, nei quali la pena accessoria sembra piuttosto costituire un «meccanismo intrinseco all'intervento penale»¹²⁸, il cui fondamento è controverso.

Si consideri la pubblicazione delle sentenze di condanna per delitti puniti dal Codice in materia di protezione dei dati personali, prescritta dall'art. 172 d.lgs. 196/2003¹²⁹.

In dottrina è stato sostenuto che tale previsione costituirebbe «un'anomalia sistematico-legislativa»: appare in qualche misura singolare, in effetti, che proprio la normativa in materia di *privacy* abbia introdotto una così ampia «eccezione alla regola di riservatezza»¹³⁰. Qualche autore si è spinto addirittura ad ipotizzare l'incostituzionalità dell'art. 172 per contrasto con gli artt. 3 e 27, co. 3, Cost., evidenziando che «l'esposizione pubblica quale pena accessoria... viene prevista indipendentemente dal comportamento criminoso in concreto tenuto» dall'agente, «non essendo concesso al giudice di valutarne l'opportunità, caso per caso, al fine di limitarne l'irrogazione, ad esempio, nei casi più gravi»¹³¹.

Calata nel contesto problematico qui considerato, la disposizione sembra però svolgere una singolare funzione di riequilibrio del sistema: in forza dell'art. 172 d.lgs. 196/2003, quasi per una sorta di “contrappasso”, chi commette delitti contro la *privacy* vede pregiudicata la propria riservatezza dalla pubblicazione della sentenza di

¹²⁷ Per ulteriori esempi, v. A. MANNA, *Il quadro sanzionatorio penale ed amministrativo del codice sul trattamento dei dati personali*, cit., tratto da banca dati *De Jure* (p. 45 di 46, nota 103).

¹²⁸ *Ivi*, p. 31 di 46.

¹²⁹ Ai sensi del quale «La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 36, secondo e terzo comma, del codice penale».

¹³⁰ A. CONTALDO - L. MAROTTA, *Depenalizzazione e nuove tutele dei dati personali anche alla luce del codice della privacy (d.lg. 30 giugno 2003 n. 196)*, in *Giurisprudenza di merito*, 2004, 12, p. 2640 ss., tratto da banca dati *De Jure* (pp. 9-10 di 14).

¹³¹ A. MANNA, *Il quadro sanzionatorio penale ed amministrativo del codice sul trattamento dei dati personali*, cit., tratto da banca dati *De Jure* (pp. 30-31 di 46), con riferimento al testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 15, co. 1, lett. g), d.lgs. 101/2018, che ha aggiunto alla disposizione le parole «ai sensi dell'articolo 36, secondo e terzo comma, del codice penale».

condanna¹³².

Viene poi in rilievo l'art. 9 l. 47/1948, rubricato «*Pubblicazione obbligatoria di sentenze*», che dispone: «*Nel pronunciare condanne per reato commesso mediante pubblicazione in un periodico, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, nel periodico stesso*».

Le peculiari caratteristiche di questa figura sanzionatoria (*id est*: la modalità di pubblicazione prescritta, del tutto diversa da quelle indicate nel secondo e nel terzo comma dell'art. 36 c.p.) hanno generato qualche incertezza in merito alla sua qualificazione giuridica. La giurisprudenza si è così trovata a dover chiarire che la pubblicazione della sentenza di condanna per reato commesso mediante pubblicazione in un periodico «*costituisce pena accessoria..., e non sanzione civile*», argomentando, al riguardo, che essa «*consegue di diritto, obbligatoriamente, alla condanna ed appare ispirata alla finalità di integrare e rafforzare la tutela penale, come è anche rivelato dal collegamento della pubblicazione non già alla verifica del danno cagionato dal reato, ma al reato medesimo*»¹³³.

Sul versante civilistico, l'art. 120 c.p.c.¹³⁴ prevede il potere discrezionale del giudice di disporre, su istanza di parte, la pubblicazione della decisione di merito, nei casi in cui tale forma di pubblicità possa «*contribuire a riparare il danno*». La

¹³² In questo senso, con riferimento all'abrogato art. 38 l. 675/1996, F. SGUBBI, *Profili penalistici*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1998, 3, p. 753 ss., tratto da banca dati *De Jure* (p. 9 di 11): «*dato il tema, il richiamo alla logica del taglione si impone: chi offende la riservatezza è esposto al pubblico ludibrio della società massmediatica*».

¹³³ Così Cass. pen., sez. V, 14 giugno 1983; in senso conforme Trib. Roma, sez. I, 6 ottobre 2011 (massime tratte da banca dati *De Jure*).

¹³⁴ Su cui v., *ex multis*, C. MANDRIOLI - A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, 27^a ed., vol. I, *Nozioni introduttive e disposizioni generali*, Torino, 2019, p. 486.

La differenza fra pubblicazione ex art. 120 c.p.c. e pubblicazione ex art. 9 l. 47/1948 è rimarcata da Cass. civ., sez. III, sent. 5 febbraio 2015, n. 2087 (richiamata da Trib. Palermo, sez. I civ., sent. 18 gennaio 2019, n. 278). Sul punto, v. in dottrina D. ALESSANDRI, *Pubblicazione di dichiarazioni non (integralmente) veritiere dell'intervistato: tra trattamento illecito dei dati personali e diffamazione a mezzo stampa*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2017, 5, pp. 1693-1694, e M. DOGLIOTTI - A. FIGONE, *Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2002, 4, p. 874 ss., tratto da banca dati *De Jure* (p. 4 di 5).

Sul rapporto con la pubblicazione ex art. 8, ult. co., l. 47/1948, v. invece il principio di diritto enunciato da Cass. civ., sez. III, ord. 28 febbraio 2019, n. 5840: «*la pubblicazione della sentenza per estratto di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 della legge sulla stampa n. 47/48 è una sanzione processuale, di natura discrezionale, che consegue all'accertamento dell'illecito ove il provvedimento giudiziale che impone la rettifica della notizia, ingiunto in via interinale e anticipata ex art. 700 cod. proc. civ., per quanto puntualmente adempiuto dalla parte intimata, non abbia avuto efficacia pienamente riparatrice, in via preventiva, rispetto all'ulteriore rischio di propagazione degli effetti nocivi della notizia*».

pubblicazione deve avvenire «a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet... designati» a tal fine (co. 1); decorso inutilmente il termine fissato dal giudice, è legittimata a provvedervi la stessa «parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato» (co. 2).

Si tratta di una misura in cui scopo punitivo e scopo riparatorio, in buona sostanza, coesistono¹³⁵: la pubblicazione ex art. 120 c.p.c. è stata qualificata dalla giurisprudenza di legittimità ora come «modalità di risarcimento in forma specifica volta ad aggiungersi al risarcimento per equivalente al fine di assicurare, nei casi in cui il giudice la ritenga utile, la integrale riparazione del danno, rimuovendo il discredito gettato su un soggetto e ricostruendo la sua immagine pubblica»¹³⁶; ora come «sanzione autonoma che, grazie alla conoscenza da parte della collettività della reintegrazione del diritto offeso, assolve ad una funzione riparatoria in via preventiva rispetto all'ulteriore propagazione degli effetti dannosi dell'illecito nel futuro»¹³⁷.

Nel procedimento per la risoluzione delle controversie in materia di discriminazione, disciplinato dall'art. 28 d.lgs. 150/2011¹³⁸, la pubblicazione del provvedimento di accoglimento concorre a garantire al ricorrente vittorioso una «tutela in forma specifica particolarmente incisiva»¹³⁹: ai sensi del settimo comma, «Quando accoglie la domanda proposta, il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese del convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale».

Tornando al d.lgs. 196/2003, occorre infine ricordare che il relativo art. 166, co.

¹³⁵ V. in proposito R. VACCARELLA - G. VERDE (a cura di), *Codice di procedura civile commentato. Libro primo. Disposizioni generali*, Torino, 1997, p. 829.

¹³⁶ Cass. civ., sez. III, sent. 5 febbraio 2015, n. 2087. Conforme Cass. civ., sez. lav., ord. 19 luglio 2019, n. 19571.

¹³⁷ Cass. civ., sez. I, sent. 21 gennaio 2016, n. 1091 (richiamata da Cass. civ., sez. III, ord. 20 aprile 2021, n. 10347).

¹³⁸ Recante «Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69».

¹³⁹ C. MANDRIOLI - A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, 27^a ed., vol. IV, *L'esecuzione forzata. I procedimenti sommari, cautelari e camerali*, Torino, 2019, p. 386.

7, prevede «*la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, sul sito internet del Garante*».

5.4. Spunti giurisprudenziali e dottrinali: il parallelismo fra misure di contenimento del contagio da COVID-19 e sanzioni limitative della libertà personale.

In dottrina e giurisprudenza, l'accostamento alla pena è presente quale strumento argomentativo o, talvolta, semplice osservazione.

Interessanti spunti provengono, in particolare, dal diritto c.d. “pandemico”: in relazione a misure di contenimento del contagio da COVID-19 simili, da un punto di vista pratico, a sanzioni limitative della libertà personale, era emerso il tema del necessario rispetto della doppia riserva — di legge e di giurisdizione — stabilita dall'art. 13 Cost..

Non pochi dubbi aveva suscitato, al riguardo, il divieto (tendenzialmente assoluto) di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per il soggetto sottoposto a quarantena obbligatoria perché risultato positivo al virus, di cui all'art. 1, co. 2, lett. e), d.l. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla l. 22 maggio 2020, n. 35, e all'art. 1, co. 6, d.l. 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla l. 14 luglio 2020, n. 74¹⁴⁰. In dottrina è stato sostenuto, fra l'altro, che la misura in parola «*comprime la libertà personale allo stesso modo in cui lo fa la detenzione domiciliare*»¹⁴¹, misura alternativa prevista dall'art. 47-ter l. 354/1975. Assunto, tuttavia, smentito dalla Consulta, la quale ha ritenuto che la disciplina del d.l. n. 33/2020 incida unicamente sulla libertà di circolazione, tutelata dall'art. 16 Cost.¹⁴².

Alcune pronunce di merito propongono, poi, un interessante parallelismo tra il divieto (relativo) di spostamento imposto dalla normativa emergenziale e la

¹⁴⁰ In argomento, S. FIORE, «*Va', va' povero untorello, non sarai tu quello che spianti Milano*». *La rilevanza penale della violazione della quarantena obbligatoria*, in *Sistema penale*, 2020, 11, *passim*, e A. DELLA BELLA, *L'allontanamento dal domicilio del soggetto positivo al Covid tra problemi di diritto transitorio e inesistenza dei provvedimenti di quarantena*, in *sistemapenale.it*, 16 marzo 2021.

¹⁴¹ M. PELISSERO, *Covid-19 e diritto penale pandemico. Delitti contro la fede pubblica, epidemia e delitti contro la persona alla prova dell'emergenza sanitaria*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2020, 2, p. 511.

¹⁴² Come si apprende da comunicato dell'8 aprile 2022 dell'Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale, in *cortecostituzionale.it* (al momento in cui si scrive, la pronuncia non è ancora stata depositata).

permanenza domiciliare, pena irrogabile dal giudice di pace (art. 53 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274).

In questo senso una sentenza penale del 2021, con cui il GIP di Reggio Emilia ha prosciolto gli imputati dal delitto di cui all'art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico; nello specifico, essi avevano reso false dichiarazioni in sede di autocertificazione, per giustificare uno spostamento effettuato durante il primo *lockdown* del 2020). La decisione, emessa ai sensi dell'art. 129 c.p.p., si fonda (i) sulla ritenuta illegittimità dei d.p.c.m. 8¹⁴³ e 9¹⁴⁴ marzo 2020, in quanto violativi dell'art. 13 Cost.; (ii) sulla loro conseguente disapplicazione, ai sensi dell'art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E; (iii) sull'affermazione che la condotta di falso risultava, dunque, non punibile, perché priva di anti giuridicità e, in ogni caso, integrante un'ipotesi di falso inutile¹⁴⁵.

L'illegittimità dei d.p.c.m. era stata argomentata in termini sostanzialmente analoghi già nel 2020 dal Giudice di pace civile di Frosinone, che, sulla base di tale assunto, aveva accolto un'opposizione avverso sanzione amministrativa, elevata per violazione del divieto di spostarsi¹⁴⁶.

Secondo queste pronunce, l'art. 1, co. 1, lett. a), d.p.c.m. 8 marzo 2020, «*stabilendo un divieto generale e assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioni*», avrebbe introdotto «*un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare*», che però, nell'ordinamento giuridico italiano, già costituisce «*una sanzione penale restrittiva della libertà personale... irrogata dal*

¹⁴³ Il cui art. 1, co. 1, lett. a), disponeva:

«*Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure:*

a) *evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.*

¹⁴⁴ Il cui art. 1, co. 1, disponeva: «*Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.*

¹⁴⁵ GIP Reggio Emilia, sent. 27 gennaio 2021, n. 54.

¹⁴⁶ G.d.P. Frosinone, sent. 29 luglio 2020, n. 516.

Giudice penale per alcuni reati all'esito del giudizio»¹⁴⁷. Di qui, appunto, la ritenuta violazione dell'art. 13 Cost., tanto sotto il profilo della riserva di legge (posto che «un DPCM non può disporre alcuna limitazione della libertà personale, trattandosi di fonte meramente regolamentare di rango secondario»), quanto sotto il profilo della riserva di giurisdizione (giacché «neppure una legge... o un atto normativo avente forza di legge... potrebbe prevedere in via generale e astratta, nel nostro ordinamento, l'obbligo della permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini»)¹⁴⁸.

La sentenza del GIP di Reggio Emilia ha sollevato varie critiche da parte dei commentatori, i quali, pur ritenendo corretto l'esito proscioglimento, non ne hanno condiviso l'iter motivazionale¹⁴⁹.

In ordine all'asserita affinità tra divieto di spostamento e permanenza domiciliare, è stato obiettato che, a rigore, il primo differisce dalla seconda sotto due fondamentali aspetti: non si rivolge ad un singolo individuo, ma alla collettività, quale «pluralità» indeterminata di persone, accomunate dal fatto di essere «soggetti contagiabili e quindi potenzialmente pericolosi per sé stessi e per gli altri»¹⁵⁰; inoltre, conosce significative eccezioni: esigenze di lavoro, salute, necessità¹⁵¹, soddisfabili in qualunque momento, senza bisogno di ottenere un'autorizzazione preventiva¹⁵². Non sarebbe dunque compressa la libertà personale, bensì la libertà di circolazione¹⁵³.

A parere di chi scrive, i suddetti rilievi, pur condivisibili, non sminuiscono la forza

¹⁴⁷ Così GIP Reggio Emilia, sent. 27 gennaio 2021, n. 54; in termini analoghi G.d.P. Fronsino, sent. 29 luglio 2020, n. 516.

¹⁴⁸ GIP Reggio Emilia, sent. 27 gennaio 2021, n. 54.

¹⁴⁹ V., ad esempio, A. KELLER - M.E. SALERNO, *DPCM anti-Covid tra Costituzione e CEDU: marginali, ma non trascurabili, profili di illegittimità delle misure di contenimento ed irrilevanza penale delle false autodichiarazioni*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2021, 5, p. 7 ss. e p. 30 ss.; E. PENCO, *Ancora un proscioglimento per falso in autodichiarazione Covid-19: il G.i.p. di Reggio Emilia rileva la "indiscutibile illegittimità" dei DPCM in quanto fonti di misure limitative della libertà personale*, in *sistemapenale.it*, 24 marzo 2021.

¹⁵⁰ A. KELLER - M.E. SALERNO, *DPCM anti-Covid tra Costituzione e CEDU*, cit., pp. 8-9.

¹⁵¹ *Ivi*, p. 9; E. PENCO, *Ancora un proscioglimento per falso in autodichiarazione Covid-19*, cit..

¹⁵² A. KELLER - M.E. SALERNO, *DPCM anti-Covid tra Costituzione e CEDU*, cit., p. 9.

¹⁵³ E. PENCO, *Ancora un proscioglimento per falso in autodichiarazione Covid-19*, cit.; A. KELLER - M.E. SALERNO, *DPCM anti-Covid tra Costituzione e CEDU*, cit., p. 35.

argomentativa assunta dalla problematica (e forse pericolosa) somiglianza tra ciò che costituisce e ciò che non costituisce sanzione. Da questo angolo visuale, la sussistenza di elementi differenziali, dovuta alle eterogenee finalità perseguite dagli istituti, appare un dato ovvio e scarsamente significativo.

Ciò che può sorprendere è, semmai, la parziale sovrapposibilità tra le figure in discussione. Si noti, al riguardo, che anche la disciplina della permanenza domiciliare tiene conto delle comuni esigenze di vita, individuali e familiari, del reo (seppure in una prospettiva differente rispetto a quella adottata dalla normativa emergenziale). Segnatamente, il primo comma dell'art. 53 d.lgs. 274/2000, dopo aver stabilito che «*La pena della permanenza domiciliare comporta*», di regola, «*l'obbligo di rimanere presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo di cura, assistenza o accoglienza nei giorni di sabato e domenica*», aggiunge: «*il giudice, avuto riguardo alle esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute del condannato, può disporre che la pena venga eseguita in giorni diversi della settimana ovvero, a richiesta del condannato, continuativamente*».

Ma soprattutto, per quanto qui interessa, dalle pronunce del GIP di Reggio Emilia e del Giudice di pace di Frosinone emerge che la marcata similarità fra un istituto giuridico estraneo alla sfera punitiva (quale una misura emergenziale) e una figura sanzionatoria deve rappresentare, per l'interprete, una sorta di “campanello d'allarme”. Ciò sembra valere anche per l'ipotesi in cui a presentare carattere afflittivo sia un fatto giuridicamente rilevante, quale la ripubblicazione o permanenza *online* di notizie relative a condanne penali.

Nello specifico, tale dato accentua l'esigenza di preservare le posizioni giuridiche su cui quell'istituto o fatto incide; impone di valutare con particolare attenzione se esse, sul piano normativo e giudiziale, ricevano adeguata tutela. Nel caso in esame, il problema si pone, evidentemente, per il diritto all'oblio.

5.5. Note conclusive: la portata intrinsecamente afflittiva del fatto lesivo del diritto all'oblio.

Alla ricostruzione qui proposta si potrebbe obiettare che, tutto sommato, anche la semplice pubblicazione della notizia della condanna (*id est*: la pubblicazione svolta nel pieno rispetto del diritto alla riservatezza, in un momento in cui il diritto all'oblio ancora non è sorto) è accostabile alle figure sanzionatorie menzionate nel § 5.3.

Invero, la scelta di rapportare tali figure (soltanto) alla ripubblicazione o

permanenza *online* di notizie, lesiva del diritto all'oblio e dell'interesse al reinserimento sociale del condannato, si basa su un motivo preciso: a parere di chi scrive, è proprio tale attitudine lesiva a conferire a quei fatti un connotato afflittivo, stigmatizzante, *lato sensu* sanzionatorio.

Ovviamente — posto che non si è in presenza di sanzione in senso giuridico — non è ipotizzabile un contrasto con l'art. 25, co. 2, Cost., secondo cui «*Nessuno può essere punito se non in forza di una legge...*». La riserva di legge costituisce infatti, com'è noto, «*una regola di validità proveniente dall'esterno del sistema sanzionatorio, che*», in un'ottica garantistica, «*ravvisa un eterolimita alla pretesa punitiva nel monopolio parlamentare delle deliberazioni concernenti la distinzione fra penalmente irrilevante e penalmente indifferente*»¹⁵⁴.

Ciò che si può e si deve rilevare è, invece, la notevole aggressività del fatto lesivo del diritto all'oblio: fatto che non si limita ad incidere negativamente sul percorso rieducativo o sugli eventuali risultati già raggiunti dal reo (v. *supra*, § 4.2 in questo capitolo), ma, addirittura, produce l'effetto stigmatizzante tipico di determinate figure sanzionatorie. Il condannato rischia così, in buona sostanza, di essere sanzionato due volte (nel caso di ripubblicazione, cartacea o telematica), o, peggio, di essere sanzionato continuativamente (nel caso di persistente pubblicazione *online*).

Per altro verso, si constata la fragilità e, volendo, innocuità del diritto all'oblio, che, come si è visto, per sua natura può essere usato, ma non abusato¹⁵⁵, ed è destinato a scontrarsi con (e, dunque, incontra i limiti dettati da) una pluralità di situazioni giuridiche¹⁵⁶.

A ben vedere, la scarsa resistenza, almeno in rete, di questa posizione soggettiva è rivelata da un passaggio dell'ordinanza civile di legittimità n. 9147/2020: «*la tutela del menzionato diritto va posta in bilanciamento con l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto...*»¹⁵⁷. Come emerge da tale affermazione, ciò che si bilancia non è propriamente il diritto all'oblio, ma la stessa opportunità di tutelarlo. Riflette la

¹⁵⁴ G. LICCI, *Figure del diritto penale*, cit., p. 148. Per la giurisprudenza costituzionale sul principio in questione, v. V. MANES (a cura di), *Principi costituzionali in materia penale*, cit., p. 25 ss..

¹⁵⁵ V. *supra*, cap. I, § 3.

¹⁵⁶ V. *supra*, cap. II.

¹⁵⁷ Cass. civ., sez. I, ord. 19 maggio 2020, n. 9147.

prudenza di questo approccio, d'altronde, il rimedio indicato dalla Suprema Corte: la deindicizzazione, che consente il mantenimento dei contributi nei siti sorgente.

CAPITOLO IV

CONCLUSIONI

1. Un diritto fragile, ma non debole.

Il diritto all'oblio è una posizione soggettiva in divenire; la sua evoluzione tende infatti a procedere di pari passo con quella tecnologica. Trattandosi di figura estremamente duttile, una definizione unitaria, esaustiva e definitiva non è allo stato rinvenibile, né probabilmente ipotizzabile.

L'uso del sostantivo "oblio", vocabolo ricercato e un po' desueto, cela un'esigenza in verità piuttosto basilare, variamente declinata: essere dimenticati o, come affermava Giuseppe Consoli negli anni Novanta del secolo scorso, «*vivere in pace*»¹.

In questo contesto si iscrive l'oblio della condanna, la cui tutela si articola lungo due assi principali: sul versante civilistico, rilevano i limiti posti da normativa e giurisprudenza alla reiterata o perdurante diffusione della notizia; sul versante penalistico, operano invece le cause estintive della pena o (nel caso di sospensione condizionale di quest'ultima) del reato stesso.

Le critiche comunemente rivolte all'istituto possono risultare condivisibili dal lato umano, specie quando provengono dalle vittime; tendono però ad indebolirsi se analizzate sul piano strettamente giuridico. Il diritto all'oblio potrà anche suscitare sentimenti negativi, quali contrarietà e fastidio, ma non è certo "pericoloso": prova ne sia l'oggettiva impossibilità di abuso da parte del titolare (v. *supra*, cap. I, § 3).

Semmai è lecito domandarsi se gli interpreti non si siano spinti troppo oltre, dilatando in modo eccessivo i contenuti di tale figura: essa è stata impiegata in relazione ad ipotesi per molti versi eterogenee, nella sfera civile (in materia di informazione, protezione dei dati, nonché, abbandonando per un attimo la prospettiva

¹ G. CONSOLI, in E. GABRIELLI (a cura di), *Il diritto all'oblio*, cit., p. 53.

del reo, in materia familiare²) e penale (soprattutto in materia di cause estintive).

Va osservato, in ogni caso, che questa tendenza giurisprudenziale e dottrinale non si ripercuote in modo negativo sulle situazioni giuridiche contrapposte.

Ad evitarlo è talvolta il bilanciamento. Infatti, se da un lato è stata via via estesa la portata del diritto all'oblio, dall'altro si è assistito al corrispondente adeguamento dei suoi confini, prodotto dall'ineludibile e costante conflitto con altri diritti e libertà costituzionalmente garantiti. Così, la versione "pretensiva" dell'istituto, nel momento in cui ha affiancato quella "oppositiva", ha da subito incontrato significativi limiti nella libertà d'informazione (v. *supra*, cap. II, § 2).

Altre volte la ragione risiede nella natura essenzialmente descrittiva della tesi avanzata. Ad esempio, qualificare il diritto all'oblio in termini di *ratio* della prescrizione (v. *supra*, cap. III, § 1) non sembra avere particolari ricadute pratiche.

2. La non esaustività delle definizioni "classiche" di oblio in rapporto alla figura del condannato penale.

L'oblio della condanna rappresenta senz'altro qualcosa di diverso, di più delicato e di più articolato rispetto all'oblio di altre vicende. Il perno del discorso è costituito non solo dallo scontro, ma anche dall'incontro con altre situazioni giuridiche.

Come mettono in luce le Sezioni Unite civili n. 19681/2019³ (v. *supra*, cap. II, § 2.1) e numerosi provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali (v. *supra*, cap. III, § 2.2), l'oblio risulta (*rectius*: può risultare) funzionale al recupero del reo.

È tuttavia evidente che questo nesso di strumentalità presenta limiti non trascurabili: prima di tutto, non è universalmente valido (talvolta è infatti la pubblicità della condanna a poter stimolare il ravvedimento e, per conseguenza, la risocializzazione); inoltre, è tanto più effettivo quanto più si raccorda ad altre circostanze favorevoli, fra le quali, non ultimo, un atteggiamento mentale costruttivo da parte del condannato. Stante il carattere laico del diritto penale, l'oblio non può, comunque, essere correlato e/o subordinato all'ammissione dell'errore compiuto: in questo campo l'accostamento alla figura del perdono (v. *supra*, cap. I, § 3) è

² V. ad esempio, in tema di accesso alle origini, Corte cost., sent. 22 novembre 2013, n. 278 e, più di recente, Cass. civ., sez. I, ord. 3 marzo 2022, n. 7093.

³ Cass. civ., sez. un., sent. 22 luglio 2019, n. 19681.

verosimilmente improponibile.

A ben vedere, isolata dal contesto, la posizione in esame appare sterile, sostanzialmente inutile, degradandosi a garanzia di carattere meramente formale.

È senz'altro vero che l'oblio contribuisce ad attuare il principio rieducativo, ma è altrettanto vero che constatarlo non esaurisce la complessità della questione; anzi, proprio tale aspetto, traslato dalla sfera civilistica a quella dell'esecuzione penale, costituisce il punto di partenza per ulteriori e più approfondite riflessioni.

In ultima analisi e in estrema sintesi, occorre sottolineare che la titolarità del diritto all'oblio in capo al condannato penale specializza la posizione soggettiva sotto più profili. Segnatamente, la declinazione in esame:

- (i) è essa stessa multiforme:
 - (i.1) sul versante civilistico, consiste ora nel diritto a non veder ripubblicata la notizia della condanna in passato legittimamente pubblicata (diritto all'oblio "oppositivo"), ora nel diritto ad ottenere l'aggiornamento o la rimozione della medesima notizia presente *online* (diritto all'oblio "pretensivo");
 - (i.2) sul versante penalistico, trova invece espressione nelle cause estintive, fra le quali assume particolare rilievo la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, nonché nella cancellazione dei «*dati relativi ad attività di polizia giudiziaria conclusa con sentenza di condanna*» ex art. 10, co. 3, lett. h), d.p.r. 15/2018 (v. *supra*, *passim*);
- (ii) riposa su una base costituzionale più ampia rispetto al diritto all'oblio in generale, in quanto trova ulteriore riscontro nell'art. 27, co. 3, Cost. (v. *supra*, cap. I, § 2.1), ed è disciplinata da fonti specifiche, fra cui, in particolare, il d.p.r. 313/2002 e il d.p.r. 15/2018 (v. *supra*, cap. I, § 2.3);
- (iii) trova nel principio rieducativo una sorta di filo rosso che collega ed accomuna tutte le forme in cui si esprime (v. *supra*, cap. III, § 4.1);
- (iv) dal punto di vista dell'interazione con altre situazioni giuridiche:
 - (iv.1) sul versante civilistico, confligge soprattutto con la libertà d'informazione (v. *supra*, cap. II, § 2); in particolare, è offesa dalla ripubblicazione o permanenza *online* della notizia della condanna, fatto che presenta portata intrinsecamente afflittiva, come suggerisce la presenza, nell'ordinamento, di figure giuridiche in cui la pubblicazione del provvedimento giudiziario presenta valenza sanzionatoria e/o riparatoria (v. *supra*, cap. III, § 5);
 - (iv.2) sul versante penalistico, si confronta invece con interessi che attengono alla

sfera della politica criminale, tra i quali spicca quello collettivo alla prevenzione e repressione dei reati (v. *supra*, cap. II, § 5).

Queste notevoli specificità sembrano trovare solo in parte rispondenza a livello giurisprudenziale.

Nelle argomentazioni delle Sezioni Unite n. 19681/2019⁴, il principio rieducativo assume un'importanza centrale: concorre infatti, in modo determinante, a far pendere l'ago della bilancia a favore del diritto all'oblio "oppositivo" del condannato (v. *supra*, cap. II, § 2.1).

Guardando alle decisioni successive, la pronuncia sembra però aver avuto, ad oggi, un impatto abbastanza contenuto.

Ed invero, il ruolo del suddetto principio non è altrettanto ben definito — risultando marginale o, al più, laterale — in materia di oblio "pretensivo", campo in cui attualmente manca un intervento chiarificatore della giurisprudenza di legittimità. L'aspetto del reinserimento sociale è sì valorizzato da alcuni provvedimenti del Garante, ma solo in via indiretta, attraverso il riferimento alle figure estintive; non sembra poi trovare grande spazio nelle pronunce civili di merito, anzi in qualche caso è giudicato nettamente soccombente rispetto alla libertà d'informazione (v. *supra*, cap. III, § 2.2).

Una sintesi delle diverse accezioni di diritto all'oblio, nel senso auspicato dall'ordinanza civile di legittimità n. 7559/2020⁵, rappresenta un'operazione interpretativa ambiziosa e difficilmente realizzabile: lo suggerisce l'eterogeneità delle fattispecie coinvolte, che fanno emergere differenti temi e problemi.

Non è escluso, tuttavia, che un timido passo in quella direzione possa essere compiuto dalla giurisprudenza proprio in materia di oblio "telematico" della condanna, attraverso la valorizzazione del principio rieducativo, nel solco appunto tracciato dalle Sezioni Unite.

⁴ Cass. civ., sez. un., sent. 22 luglio 2019, n. 19681.

⁵ Cass. civ., sez. I, ord. 27 marzo 2020, n. 7559.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- ADDANTE E. - LOMBARDO M., *La prescrizione del reato*, Pisa, 2018
- AGNINO F., *Il diritto all'oblio e diritto all'informazione: quali condizioni per il dialogo?*, in *Danno e responsabilità*, 2018, 1, p. 104 ss.
- ALESSANDRI D., *Pubblicazione di dichiarazioni non (integralmente) veritiere dell'intervistato: tra trattamento illecito dei dati personali e diffamazione a mezzo stampa*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2017, 5, p. 1680 ss.
- ALLEGRI M.R., *Diritto all'oblio, tutela della web reputation individuale e "eccezione giornalistica": spunti giurisprudenziali*, in *forumcostituzionale.it*, 6 giugno 2018
- ALÙ A., *Esiste il diritto all'oblio su internet? La complessa evoluzione di tale figura tra giurisprudenza e legge*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2020, 1, p. 313 ss.
- AMATO C., *Considerazioni a margine della dottrina dell'abuso del diritto*, in *Europa e diritto privato*, 2017, 1, p. 209 ss.
- AMBROSOLI U. - SIDERI M., *Diritto all'oblio, dovere della memoria. L'etica nella società interconnessa*, Milano, 2017
- AMENDOLAGINE V., *Il diritto all'oblio tra rievocazione storiografica on line e cronaca giudiziaria*, in *giustiziacivile.com*, 18 agosto 2020
- ANNUNZIATA P.M., *Patteggiamento e principio rieducativo*, in *Giurisprudenza di merito*, 1995, 1, p. 185 ss.
- ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. I, 16^a ed. integrata e aggiornata a cura di C.F. Grosso, Milano, 2016
- ASSMANN A., *Ricordare. Forme e mutamenti della memoria culturale*, tr. it., Bologna, 2002
- BACCARI G.M., *In Gazzetta il D.Lgs. 188/2021 sulla presunzione di innocenza*, in *quotidianogiuridico.it*, 30 novembre 2021
- BALDASSARRE A., *Diritti della persona e valori costituzionali*, Torino, 1997
- BARTOLE S. - DE SENA P. - ZAGREBELSKY V., *Commentario breve alla*

- Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Assago, 2012
- BARTOLI R., *Le modifiche alla disciplina della prescrizione: una sovversione dei principi*, in *Diritto penale e processo*, 2019, 7, p. 900 ss.
- BELFIORE E.R., *Profili della funzione rieducativa della pena nella giurisprudenza costituzionale*, Torino, 1999
- BELLOCCI M. - PASSAGLIA P. (a cura di), *La dignità dell'uomo quale principio costituzionale. Quaderno predisposto in occasione dell'incontro trilaterale delle Corti costituzionali italiana, spagnola e portoghese. Roma, Palazzo della Consulta, 30 settembre - 1° ottobre 2007*, in *cortecostituzionale.it*
- BETTI E., *Recensione a Carnelutti, Teoria generale del reato*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 1933, I, p. 834 ss.
- BETTIOL G. - PETTOELLO MANTOVANI L., *Diritto penale. Parte generale*, 12^a ed., Padova, 1986
- BIANCHI D., *Oblio batte satira quando il personaggio noto non è figura pubblica*, in *dirittoegiustizia.it*, 21 marzo 2018
- BIFULCO D., *“Che cos'è la verità?” Il silenzio di Gesù, l'eloquenza del diritto e le soluzioni delle democrazie contemporanee in tema di negazionismo*, in F.R. RECCHIA LUCIANI - L. PATRUNO (a cura di), *Opporsi al negazionismo. Un dibattito necessario tra filosofi, giuristi e storici*, Genova, 2013, p. 19 ss.
- BIN R. - PITRUZZELLA G., *Diritto costituzionale*, 18^a ed., Torino, 2017
- BONAVITA S. - PAGANI E., *Riforma Cartabia: come cambierà il diritto all'oblio nel processo penale?*, in *quotidianogiuridico.it*, 27 ottobre 2021
- BONAVITA S. - PARDOLESI R., *GDPR e diritto alla cancellazione (oblio)*, in *Danno e responsabilità*, 2018, 3, p. 269 ss.
- BONETTA A., *Diritto al segreto del disonore. “Navigazione a vista” affidata ai giudici di merito*, in *Danno e responsabilità*, 2019, 5, p. 614 ss.
- BORRELLO R., *Il trattamento dei dati personali da parte delle Forze di Polizia*, in R. BORRELLO - A. FROSINI - M. MANETTI, *Attività delle forze di polizia e trattamento dei dati personali*, Santarcangelo di Romagna, 2012, p. 43 ss.
- BUGIOLACCHI L., *Quale responsabilità per il motore di ricerca in caso di mancata deindicizzazione su legittima richiesta dell'interessato?*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2016, 2, p. 571 ss.
- CALABRESE G., *Rievocazione storica e diritto all'oblio*, in *Danno e responsabilità*,

- 2019, 5, p. 620 ss.
- CANESTRINI N., *La direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Un'introduzione*, in *Cassazione penale*, 2016, 5, p. 2224 ss.
- CARNELUTTI F., *Teoria generale del diritto*, Roma, 1940
- CARNELUTTI F., *Teoria generale del reato*, Padova, 1933
- CAROLI P., *Aggravante di negazionismo e nuove condotte tipiche*, in *Diritto penale e processo*, 2018, 5, p. 605 ss.
- CASTELLANETA M., *Il negazionismo tra abuso del diritto e limite alla libertà di espressione in una decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *MediaLaws*, 2019, 2, p. 311 ss.
- CASTORINA E., *Spunti di discussione in tema di "memoria collettiva" nelle democrazie pluraliste*, in *forumcostituzionale.it*, 20 maggio 2013
- CHELO A., *Quale natura per l'ordine di demolizione che promana dal giudice penale?*, in *ilpenalista.it*, 4 dicembre 2019
- CHIARLONI S., *Ragionevolezza costituzionale e garanzie del processo*, Napoli, 2012
- CITARELLA G., *Diritto all'oblio: un passo avanti, tre di lato*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2019, 5, p. 1556 ss.
- CITARELLA G., *Cronaca, satira e diritti della personalità: il grimaldello del diritto all'oblio*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2018, 4, p. 1185 ss.
- COCUCCIO M., *Deindicizzare per non censurare: il «ragionevole compromesso» tra diritto all'oblio e diritto di cronaca*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2021, 1, p. 175 ss.
- CONTALDO A. - MAROTTA L., *Depenalizzazione e nuove tutele dei dati personali anche alla luce del codice della privacy (d.lg. 30 giugno 2003 n. 196)*, in *Giurisprudenza di merito*, 2004, 12, p. 2640 ss.
- CRIPPA L., *Il diritto all'oblio: alla ricerca di un'autonoma definizione*, in *Giustizia civile*, 1997, I, p. 1990 ss.
- CUFFARO V., *Cancellare i dati personali. Dalla damnatio memoriae al diritto all'oblio*, in N. ZORZI GALGANO (a cura di), *Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR*, Milano, 2019, p. 219 ss.
- CUFFARO V., *Una decisione assennata sul diritto all'oblio*, in *Il Corriere giuridico*, 2019, 10, p. 1195 ss.
- CURRAO E., *Diritto all'oblio, stigma penale e cronaca giudiziaria: una memoria*

- indimenticabile*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2019, 6, p. 157 ss.
- D'AMICO M. - ARCONZO G.- LEONE S., *Lezioni di diritto costituzionale*, Milano, 2018
- DELLA BELLA A., *L'allontanamento dal domicilio del soggetto positivo al Covid tra problemi di diritto transitorio e inesistenza dei provvedimenti di quarantena*, in *sistemapenale.it*, 16 marzo 2021
- DELLA TORRE J., *Il paradosso della direttiva sul rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo: un passo indietro rispetto alle garanzie convenzionali?*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2016, 4, p. 1835 ss.
- DEL PRATO E., *Ragionevolezza e bilanciamento*, in *Rivista di diritto civile*, 2010, 1, p. 23 ss.
- DE MARIA B., *Sanzionabilità e giustiziabilità dei doveri costituzionali*, in R. BALDUZZI - M. CAVINO - E. GROSSO - J. LUTHER (a cura di), *I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi. Atti del convegno di Acqui Terme-Alessandria svoltosi il 9-10 giugno 2006*, Torino, 2007, p. 232 ss.
- DI CIOMMO F., *Oblio e cronaca: rimessa alle Sezioni Unite la definizione dei criteri di bilanciamento*, in *Il Corriere giuridico*, 2019, 1, p. 5 ss.
- DI CIOMMO F., *Diritti della personalità tra media tradizionali e avvento di Internet*, in G. COMANDÉ, *Persona e tutele giuridiche*, Torino, 2003, p. 3 ss.
- DINACCI F.R., *Segreto, informazione e processo equo*, in *Diritto penale e processo*, 2011, 10, p. 1251 ss.
- DOGLIOTTI M. - FIGONE A., *Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2002, 4, p. 874 ss.
- DOLCINI E., *Pena e Costituzione*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2019, 1, p. 3 ss.
- DOLCINI E., *Il principio della rieducazione del condannato: ieri, oggi, domani*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2018, 3, p. 1667 ss.
- DOLCINI E. - MARINUCCI G. (a cura di), *Codice penale commentato*, 3^a ed., vol. I, Milanofiori Assago, 2011
- DONINI M., *Negazionismo e protezione della memoria. L'eredità dell'Olocausto e la sua sfida per l'etica pubblica e il diritto penale*, in *sistemapenale.it*, 10 febbraio 2021
- DONINI M., *“Danno” e “offesa” nella c.d. tutela penale dei sentimenti. Note su*

- morale e sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria dell'“offense” di Joel Feinberg, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2008, 4, p. 1546 ss.*
- DURANTE M. - PAGALLO U., *Diritto, memoria ed oblio*, in F. PIZZETTI, *Il caso del diritto all'oblio*, Torino, 2013, p. 65 ss.
- ERRIGO E., *Il diritto all'oblio e gli strumenti di tutela tra tradizione e nuovi strumenti digitali*, in *Dirittifondamentali.it*, 2021, 1, p. 642 ss.
- FERRI G.B., *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in *Rivista di diritto civile*, 1990, I, p. 801 ss.
- FERRUA P., *La prescrizione del reato e l'insostenibile riforma “Bonafede”*, in *Giurisprudenza italiana*, 2020, 4, p. 978 ss.
- FINOCCHIARO G., *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2014, 4-5, p. 591 ss.
- FINOCCHIARO G., *La memoria della Rete e il diritto all'oblio*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2010, 3, p. 391 ss.
- FIORAVANTI M., *Art. 2 Costituzione italiana*, Roma, 2017
- FIORE S., «*Va', va' povero untorello, non sarai tu quello che spianti Milano*». *La rilevanza penale della violazione della quarantena obbligatoria*, in *Sistema penale*, 2020, 11, p. 5 ss.
- FIORENDI M., *Diritto all'oblio: bilanciamento con gli altri diritti e interessi meritevoli di tutela e suoi profili risarcitori*, in *ridare.it*, 29 luglio 2020
- FLOR R., *Dalla data retention al diritto all'oblio. Dalle paure orwelliane alla recente giurisprudenza della Corte di Giustizia. Quali effetti per il sistema di giustizia penale e quali prospettive de jure condendo?*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2014, 4-5, p. 775 ss.
- FRANCESCHINI A., *La natura dell'ordine di demolizione impartito dal giudice penale sul banco di prova dei criteri convenzionali*, in *Cassazione penale*, 2017, 9, p. 3080 ss.
- FRONZA E., *Il negazionismo come reato*, Milano, 2012
- FRONZA E., *Profili penalistici del negazionismo*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1999, 3, p. 1034 ss.
- FROSINI T.E., *Il diritto all'oblio e la libertà informatica*, in F. PIZZETTI, *Il caso del diritto all'oblio*, Torino, 2013, p. 85 ss.
- GABRIELLI E. (a cura di), *Il diritto all'oblio. Atti del Convegno di Studi del 17*

- maggio 1997, Napoli, 1999
- GAMBERINI A., *Tutela della memoria e diritto penale: una riflessione sistematica e comparativa a partire dal reato di negazionismo. A proposito di Emanuela Fronza*, “Il negazionismo come reato”, Giuffrè 2012, in *archiviodpc.dirittopenaleuomo.org*, 19 dicembre 2013
- GAROFALO G., *Identità digitale e diritto all’oblio: questioni aperte all’indomani dell’approvazione del GDPR*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2021, 3, p. 1505 ss.
- GAROFOLI V., *Presunzione d’innocenza e considerazione di non colpevolezza. La fungibilità delle due formulazioni*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1998, 4, p. 1168 ss.
- GATTA G.L., *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della ‘legge Cartabia’*, in *sistemapenale.it*, 15 ottobre 2021
- GATTA G.L., *Una riforma dirompente: stop alla prescrizione del reato nei giudizi di appello e di cassazione*, in *archiviodpc.dirittopenaleuomo.org*, 21 gennaio 2019
- GAVAZZI G., voce *Sanzione (Teoria generale)*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, vol. XXVIII, Roma, 1992
- GEMMA G., *Doveri costituzionali e giurisprudenza della Corte*, in R. BALDUZZI - M. CAVINO - E. GROSSO - J. LUTHER (a cura di), *I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi. Atti del convegno di Acqui Terme-Alessandria svoltosi il 9-10 giugno 2006*, Torino, 2007, p. 365 ss.
- GIANNONE CODIGLIONE G., *I limiti al diritto di satira e la reputazione del cantante celebre “caduta” nell’oblio*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2018, 9, p. 1317 ss.
- GIMIGLIANO S. - ZUCO D., *Verso la deindicizzazione de plano per gli esiti penali “meritevoli” di oblio: il peso della rinuncia al bilanciamento. Brevi osservazioni sull’art. 1, co. 25, l. 134/2021*, in *Dirittifondamentali.it*, 2021, 3, p. 278 ss.
- GIORGIS A., voce *Diritti sociali*, in *Enciclopedia Garzanti del Diritto*, 3^a ed., Milano, 2009, pp. 542-543
- GIORGIS A., *La costituzionalizzazione dei diritti all’uguaglianza sostanziale*, Napoli, 1999
- GIUNTA F. - MICHELETTI D., *Tempori cedere. Prescrizione del reato e funzioni della pena nello scenario della ragionevole durata del processo*, Torino, 2003
- GRAMUGLIA V., *Revisione della disciplina del casellario giudiziale: le nuove*

- disposizioni introdotte dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122, in archiviopcdirittopenaleuomo.org, 10 gennaio 2019*
- GREGORI G., *Saggio sull'oggetto giuridico del reato*, Padova, 1978
- GROSSO C.F., *Diritto penale, reato, pena*, in C.F. GROSSO - M. PELISSERO - D. PETRINI - P. PISA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 2^a ed., Milano, 2017, p. 3 ss.
- GUASTINI R., *Nuovi studi sull'interpretazione*, Roma, 2008
- GUASTINI R., *Teoria e ideologia dell'interpretazione costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2006, 1, p. 743 ss.
- GUASTINI R., *L'interpretazione dei documenti normativi*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. CICU, F. MESSINEO e L. MENGONI, continuato da P. SCHLESINGER, Milano, 2004
- IANNOTTI DELLA VALLE A., *Il diritto all'oblio "preso meno sul serio" alla luce della sentenza Google/CNIL della Corte di Giustizia dell'Unione europea*, in *Rivista AIC*, 2020, 2, p. 495 ss.
- IASELLI M., *Diritto all'oblio: la rilevanza storico-sociale dell'archivio giornalistico*, in *altalex.com*, 14 aprile 2020
- IASELLI M., *Libertà giornalistica: diritto all'oblio non può esser sempre riconosciuto*, in *altalex.com*, 24 luglio 2018
- IASELLI M., *Dati giudiziari in ambito penale: recepita la direttiva europea*, in *altalex.com*, 29 maggio 2018
- KELLER A. - SALERNO M.E., *DPCM anti-Covid tra Costituzione e CEDU: marginali, ma non trascurabili, profili di illegittimità delle misure di contenimento ed irrilevanza penale delle false autodichiarazioni*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2021, 5
- LAGHEZZA P., *Il diritto all'oblio esiste (e si vede)*, in *Il Foro italiano*, 1998, I, c. 1835 ss.
- LAURO A., *Piazza della Vittoria, la memoria nazionale e l'art. 9 della Costituzione italiana*, in *costituzionalismo.it*, 2018, 1, p. 117 ss.
- LICCI G., *Figure del diritto penale. Il sistema italiano*, 5^a ed., Torino, 2021
- LICCI G., *Criteri ermeneutici nel diritto penale. Il conflitto fra Stato di diritto e Stato di giurisdizione nell'ordinamento italiano*, Napoli, 2016
- LICCI G., *Alla ricerca del diritto penale. Saggio su una nozione contestata nella sua essenza*, Torino, 2006

- LICCI G., *Modelli nel diritto penale. Filogenesi del linguaggio penalistico*, Torino, 2006
- LOBBA P., *Il negazionismo come abuso della libertà di espressione: la giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2014, 4, p. 1815 ss.
- LOSAPPIO G., *Sine die. La “riforma” della prescrizione*, in *Giurisprudenza Penale Trimestrale*, 2020, 1, p. 15 ss.
- LOSAPPIO G., *Il congedo della prescrizione nel processo penale. Tempus fu(g)it*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2019, 7-8, p. 5 ss.
- LUCCHINI GUASTALLA E., *Il nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali: i principi ispiratori*, in *Contratto e impresa*, 2018, 1, p. 106 ss.
- LUTHER J., *L’Europa antinegazionista*, in F. GERMINARIO (a cura di), *Il negazionismo. Un fenomeno contemporaneo*, Roma, 2015, p. 21 ss.
- LUTHER J., *Costituzione, memoria e garanzie di innegabilità*, in F.R. RECCHIA LUCIANI - L. PATRUNO (a cura di), *Opporsi al negazionismo. Un dibattito necessario tra filosofi, giuristi e storici*, Genova, 2013, p. 81 ss.
- LUTHER J., *Il diritto alla memoria come diritto culturale dell’uomo nella democrazia*, in AA.VV., *Studi in onore di Franco Modugno*, vol. III, Napoli, 2011, p. 2091 ss.
- MACCHIA A., *Spunti in tema di negazionismo*, in *Cassazione penale*, 2019, 1, p. 22 ss.
- MALACARNE A., *La presunzione di non colpevolezza nell’ambito del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188: breve sguardo d’insieme*, in *sistemapenale.it*, 17 gennaio 2022
- MANDRIOLI C. - CARRATTA A., *Diritto processuale civile*, 27^a ed., vol. I, *Nozioni introduttive e disposizioni generali*, e vol. IV, *L’esecuzione forzata. I procedimenti sommari, cautelari e camerali*, Torino, 2019
- MANES V., *Sulla riforma della prescrizione*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2019, 1, p. 557 ss.
- MANES V. (a cura di), *Principi costituzionali in materia penale (diritto penale sostanziale). Giurisprudenza sistematica*, in *cortecostituzionale.it*, settembre 2014
- MANNA A., *Il quadro sanzionatorio penale ed amministrativo del codice sul trattamento dei dati personali*, in *Il diritto dell’informazione e dell’informatica*,

- 2003, 4-5, p. 727 ss.
- MANTELERO A., voce *Diritto alla riservatezza*, in *Enciclopedia Garzanti del Diritto*, 3^a ed., Milano, 2009, pp. 1309-1310
- MANTOVANI F., *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, *Delitti contro la persona*, 7^a ed., Milano, 2019
- MANTOVANI M., *La prescrizione della pena. Spunti comparatistici per la rimeditazione di un istituto negletto*, Torino, 2008
- MARANDOLA A., *Prescrizione e processo: l'asistematicità dell'attuale disciplina*, in *Giurisprudenza italiana*, 2020, 4, p. 987 ss.
- MARINELLI C., *Ragionevole durata e prescrizione del processo penale*, Torino, 2016
- MARINI P., *Trattamento dei dati giudiziari, che fare?*, in *altalex.com*, 23 gennaio 2019
- MARTINELLI S., *Il diritto all'oblio nel bilanciamento tra riservatezza e libertà di espressione: quali limiti per i personaggi dello spettacolo?*, in *Giurisprudenza italiana*, 2019, 5, p. 1049 ss.
- MARTINELLI S., *Diritto all'oblio e motori di ricerca. Memoria e privacy nell'era digitale*, Milano, 2017
- MARTINES T., *Diritto costituzionale*, 14^a ed. interamente riveduta da G. Silvestri, Milano, 2017
- MARZADURI E., *Accertamenti non definitivi sulla responsabilità dell'imputato ed attenuazione della presunzione di non colpevolezza*, in *Cassazione penale*, 2000, 1, p. 232 ss.
- MASIERO A.F., *L'adesione dell'Unione europea alla CEDU. Profili penali. Parte seconda: i riflessi dell'adesione sui principi di legalità e colpevolezza in materia penale*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2018, 2, p. 43 ss.
- MASTROMARINO A., *Stato e Memoria. Studio di diritto comparato*, Milano, 2018
- MAZZA O., *La prescrizione fra miti nazional-populisti e realtà costituzionale*, in *Giurisprudenza italiana*, 2020, 4, p. 981 ss.
- MELIS F., *Il diritto all'oblio e i motori di ricerca nel diritto europeo*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2015, 2, p. 171 ss.
- MEZZANOTTE M., *Il diritto all'oblio secondo le Sezioni unite: cerbero o chimera?*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2020, 1, p. 349 ss.
- MEZZANOTTE M. - RIZZA A.R., *La trasfigurazione del diritto all'oblio*, in

- Consulta OnLine*, 2020, 3, p. 636 ss.
- MINIUSSI D., *Il “diritto all’oblio”: i paradossi del caso Google*, in *Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario*, 2015, 1, p. 209 ss.
- MODUGNO F., *Ragione e ragionevolezza*, Napoli, 2009
- MODUGNO F., *La ragionevolezza nella giustizia costituzionale*, Napoli, 2007
- MODUGNO F., *I «nuovi diritti» nella Giurisprudenza Costituzionale*, Torino, 1995
- MONGILLO V., *Essere e dover essere della prescrizione penale tra diritti fondamentali e neopunitivismo*, in *Giurisprudenza italiana*, 2020, 4, p. 996 ss.
- MONTANARI M., *La Corte europea dei diritti dell’uomo si pronuncia sul problematico bilanciamento tra il diritto alla libertà di espressione e l’esigenza di reprimere il negazionismo del genocidio armeno*, in archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 7 gennaio 2014
- MORELLI A., *I principi costituzionali relativi ai doveri inderogabili di solidarietà*, in forumcostituzionale.it, 20 aprile 2015
- MORELLI S., *Fondamento costituzionale e tecniche di tutela dei diritti della personalità di nuova emersione. (A proposito del c.d. «diritto all’oblio»)*, in *Giustizia civile*, 1997, II, p. 515 ss.
- MUSCILLO D., *Oblio e divieto di lettera scarlatta*, in *Danno e responsabilità*, 2019, 5, p. 611 ss.
- NAPOLITANO C., *Il diritto all’oblio: la centralità dell’identità personale*, in *Danno e responsabilità*, 2020, 6, p. 744 ss.
- NIGER S., *Il diritto all’oblio*, in G. FINOCCHIARO (a cura di), *Diritto all’anonimato. Anonimato, nome e identità personale*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia*, diretto da F. GALGANO, vol. XLVIII, Padova, 2008, p. 59 ss.
- ORLANDI R., *Procedimento di prevenzione e presunzione di innocenza*, in *Cassazione penale*, 2019, 3, p. 958 ss.
- PACE A., *Problematica delle libertà costituzionali. Lezioni. Parte generale*, 2^a ed. riveduta e ampliata, Padova, 1990
- PAGLIARO A., *Principi di diritto penale. Parte generale*, 9^a ed. riveduta e aggiornata da V. Militello, M. Parodi Giusino e A. Spina, Milano, 2020
- PATATINI P. - TRONCONE F. (a cura di), *L’oscuramento dei dati personali nei provvedimenti della Corte costituzionale*, in cortecostituzionale.it, dicembre 2020
- PATRUNO L., *Il bacillo negazionista e il potere frenante del diritto*, in F.R.

- RECCHIA LUCIANI - L. PATRUNO (a cura di), *Opporsi al negazionismo. Un dibattito necessario tra filosofi, giuristi e storici*, Genova, 2013, p. 96 ss.
- PECCIOLI A., *La prescrizione del reato. Un istituto dall'incorreggibile polimorfismo*, Torino, 2019
- PECCIOLI A., *La prescrizione del reato tra presente e futuro*, Genova, 2017
- PELISSERO M., *Diritto penale. Appunti di parte generale*, Torino, 2021
- PELISSERO M., *Covid-19 e diritto penale pandemico. Delitti contro la fede pubblica, epidemia e delitti contro la persona alla prova dell'emergenza sanitaria*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2020, 2, p. 503 ss.
- PELISSERO M., *Funzioni della pena*, in C.F. GROSSO - M. PELISSERO - D. PETRINI - P. PISA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 2^a ed., Milano, 2017, p. 589 ss.
- PELISSERO M., *Principi generali di politica criminale*, in C.F. GROSSO - M. PELISSERO - D. PETRINI - P. PISA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 2^a ed., Milano, 2017, p. 43 ss.
- PELISSERO M., *La parola pericolosa. Il confine incerto del controllo penale del dissenso*, in *Questione Giustizia*, 2015, 4, p. 37 ss.
- PENCO E., *Ancora un proscioglimento per falso in autodichiarazione Covid-19: il G.i.p. di Reggio Emilia rileva la "indiscutibile illegittimità" dei DPCM in quanto fonti di misure limitative della libertà personale*, in *sistemapenale.it*, 24 marzo 2021
- PERLINGIERI G., *Ragionevolezza e bilanciamento nell'interpretazione recente della Corte costituzionale*, in *Rivista di diritto civile*, 2018, 3, p. 716 ss.
- PERON S., *Il diritto all'oblio nell'era dell'informazione on-line*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2014, 4, p. 1177 ss.
- PEZONE M.L., *L'articolo 6 C.E.D.U. e il risarcimento del danno nel processo penale. Uno stress test per la presunzione di innocenza*, in *Archivio Penale (Web)*, 2021, 1
- PEZZELLA V., *La diffamazione. Le nuove frontiere della responsabilità penale e civile e della tutela della privacy nell'epoca delle chat e dei social forum*, Assago, 2016
- PIERGALLINI C., *Attività giornalistica e responsabilità dell'ente*, in *Diritto penale contemporaneo - Rivista trimestrale*, 2017, 3, p. 105 ss.
- PISA P., *Cause di estinzione del reato e della pena*, in C.F. GROSSO - M.

- PELISSERO - D. PETRINI - P. PISA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 2^a ed., Milano, 2017, p. 671 ss.
- PIZZETTI F., *Il prisma del diritto all'oblio*, in ID., *Il caso del diritto all'oblio*, Torino, 2013, p. 21 ss.
- POTETTI D., *Sintesi e stato delle questioni in tema di art. 165 c.p.*, in *Cassazione penale*, 2006, 2, p. 499 ss.
- PUGLISI G., *La parola acuminata. Contributo allo studio dei delitti contro l'eguaglianza, tra aporie strutturali e alternative alla pena detentiva*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2018, 3, p. 1325 ss.
- PULITANÒ D. (a cura di), *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, *Tutela penale della persona*, 3^a ed., Torino, 2019
- RADOCCIA I., *Abuso del diritto come bilanciamento degli interessi*, in *Giurisprudenza di merito*, 2013, 4, p. 742 ss.
- RANDAZZO B. (a cura di), *I principi del diritto e del processo penale nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Quaderno predisposto in occasione dell'incontro trilaterale delle Corti costituzionali italiana, spagnola e portoghese. Madrid 13-15 ottobre 2011*, in *cortecostituzionale.it*
- RATTIN L., *Il diritto all'oblio*, in *Archivio civile*, 2000, p. 1069 ss.
- RECCHIA LUCIANI F.R. - PATRUNO L., *Premessa*, in IID. (a cura di), *Opporsi al negazionismo. Un dibattito necessario tra filosofi, giuristi e storici*, Genova, 2013, p. 5 ss.
- RICCIO G.M., *Diritto all'oblio e responsabilità dei motori di ricerca*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2014, 4-5, p. 753 ss.
- RISICATO L., *La pena perpetua tra crisi della finalità rieducativa e tradimento del senso di umanità*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2015, 3, p. 1238 ss.
- ROSSI L., *Dall'uso all'abuso: quando la libertà di espressione sconfinava nel negazionismo*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2020, 1, p. 369 ss.
- RUGGERI A., *Appunti per uno studio su memoria e Costituzione*, in *Consulta OnLine*, 2019, 2, p. 345 ss.
- SANTANGELO A., *La rivoluzione dolce del principio rieducativo tra Roma e Strasburgo*, in *Cassazione penale*, 2019, 10, p. 3769 ss.
- SANTORO A., *Teoria delle circostanze del reato*, Roma, 1933
- SARTARELLI S., *La Corte costituzionale tra valorizzazione della finalità rieducativa*

- della pena nella disciplina della liberazione condizionale e mantenimento dell'ergastolo: una contradictio in terminis ancora irrisolta. (In particolare, riflessioni sulla sentenza n. 161/97)*, in *Cassazione penale*, 2001, 4, p. 1356 ss.
- SCACCIA G., *Gli "strumenti" della ragionevolezza nel giudizio costituzionale*, Milano, 2000
- SCARPELLINO C., *Un oblio tutto europeo*, in *Danno e responsabilità*, 2020, 2, p. 210 ss.
- SCHETTINO M.H., *La nuova aggravante del negazionismo: luci e ombre di una fattispecie controversa*, in *Studium Iuris*, 2016, 10, p. 1135 ss.
- SCIARRINO V., *Il web e la tutela della memoria collettiva storica: un tentativo, poco riuscito, di protezione dell'oblio digitale*, in *Il Corriere giuridico*, 2021, 3, p. 354 ss.
- SCORZA G., *Corte di giustizia e diritto all'oblio: una sentenza che non convince*, in *Il Corriere giuridico*, 2014, 12, p. 1473 ss.
- SGUBBI F., *Profili penalistici*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1998, 3, p. 753 ss.
- SILVANI S., *Il giudizio del tempo. Uno studio sulla prescrizione del reato*, Bologna, 2009
- SIROTTI GAUDENZI A., *Diritto all'oblio e diritto all'informazione: un difficile equilibrio*, in *Il Corriere giuridico*, 2018, 8-9, p. 1107 ss.
- SPAGNA MUSSO B., *Informazione e tutela del diritto all'oblio*, in S. RUSCICA (a cura di), *I diritti della personalità. Strategie di tutela. Inibitorie. Risarcimento danni. Internet. Trattato pratico-operativo*, Assago, 2013, p. 711 ss.
- SPANGARO A., *Notizie sul web e oblio: il conflitto tra cronaca, reputazione, riservatezza*, in *Giurisprudenza italiana*, 2021, 6, p. 1332 ss.
- SPANGHER G., *Un confronto senza pregiudizi sulla prescrizione*, in *Giurisprudenza italiana*, 2020, 4, p. 971 ss.
- SPATUZZI A., *Diritto all'oblio e rievocazione storica. Il bilanciamento delle Sezioni Unite*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2020, 4, p. 1260 ss.
- STEA G., *L'ultima prescrizione. Storia, fondamento e disciplina della prescrizione del reato*, Milano, 2020
- TANDA P., *Le conseguenze della natura giuridica di sanzione amministrativa dell'ordine di demolizione di cui all'art. 31, comma 9, T.U.E.*, in *Rivista giuridica dell'edilizia*, 2016, 3, p. 307 ss.

- TONINI P., *Manuale di procedura penale*, 20^a ed., Milano, 2019
- TRAPANI M., *La rieducazione del condannato tra “ideologia correzionalistica” del trattamento e “garanzie” costituzionali di legalità e sicurezza*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2018, 3, p. 1693 ss.
- VACCARELLA R. - VERDE G. (a cura di), *Codice di procedura civile commentato. Libro primo. Disposizioni generali*, Torino, 1997
- VASTA V., *Presunzione di innocenza e pubblicità extraprocessuale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2019, 2, p. 1061 ss.
- VERGINE F., *Poche luci e molte ombre nelle nuove norme introdotte dalla legge n. 3 del 2019*, in *Il processo*, 2019, 1, p. 177 ss.
- VIGNUDELLI A., *Diritto costituzionale*, 5^a ed., Torino, 2008
- VISCONTI A., *Reputazione, dignità, onore. Confini penalistici e prospettive politico-criminali*, Torino, 2018
- ZALLOCCO V., *Reato estinto: limiti degli obblighi dichiarativi in sede di gara*, in *lamministrativista.it*, 16 luglio 2018